



COMUNE DI SONDRIO
(Provincia di Sondrio)



DISCIPLINARE DI GARA
(Norme Integrative al bando di gara mediante procedura aperta)
Servizi di ingegneria e architettura

Procedura telematica sulla piattaforma di e-procurement SINTEL di ARIA S.p.A. di Regione Lombardia

procedura: aperta ex art. 60 e art. 157, comma 1, primo periodo, del d.lgs. 50 del 2016
in combinato con l'art. 2, comma 3, del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito dalla legge n. 120 del 2020
criterio: miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, commi 3, lettera b) e 6, del d.lgs. n. 50 del 2016

Progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva, con opzione per la Direzione dei lavori e prestazioni connesse, dei Lavori di realizzazione di una Arena polifunzionale in Sondrio

CUP: H73C20000010005

CIG: 8790126173

| | |
|--|-----------|
| 1. CAPO 1. PREMESSE..... | 5 |
| 1.1. Informazioni e disposizioni generali | 5 |
| 1.1.1. Individuazione del Servizio in gara | 5 |
| 1.1.2. Stazione appaltante e Responsabile unico del procedimento (nel seguito semplicemente «RUP») | 5 |
| 1.1.3. Profilo di committente | 6 |
| 1.1.4. Termini per lo svolgimento della procedura | 6 |
| 1.2. Definizioni utilizzate | 6 |
| 1.2.1. Definizioni generali | 6 |
| 1.2.2. Definizioni specifiche:..... | 7 |
| 1.3. Piattaforma telematica di e-procurement per la gestione della gara | 8 |
| 1.3.1. Individuazione della Piattaforma telematica | 8 |
| 1.3.2. Accesso alla Piattaforma telematica | 8 |
| 1.3.3. Presentazione dell'offerta | 9 |
| 1.3.4. Raccomandazioni sull'utilizzo della Piattaforma telematica | 9 |
| 2. CAPO 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI..... | 11 |
| 2.1. Documenti di gara | 11 |
| 2.1.1. Atti amministrativi propedeutici | 11 |
| 2.1.2. Documentazione a base di gara..... | 11 |
| 2.1.3. Documentazione parte integrante e sostanziale del Disciplinare di gara..... | 11 |
| 2.1.4. Clausole di prevalenza | 11 |
| 2.2. Chiarimenti, comunicazioni e richieste di informazioni..... | 12 |
| 2.2.1. Chiarimenti e richieste di informazioni | 12 |
| 2.2.2. Comunicazioni e domicilio digitale..... | 12 |
| 2.2.3. Modalità di comunicazione..... | 13 |
| 3. CAPO 3. OGGETTO, IMPORTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI | 15 |
| 3.1. Importi a base di gara | 15 |
| 3.2. Classificazione per categoria e importo presunto dei lavori oggetto dei servizi | 16 |
| 3.3. Mancata suddivisione in lotti..... | 16 |
| 4. CAPO 4. DURATA E OPZIONI | 18 |
| 4.1. Durata | 18 |
| 4.2. Opzioni | 18 |
| 5. CAPO 5. SOGGETTI AMMESSI..... | 19 |
| 5.1. Operatori economici che possono presentare offerta..... | 19 |
| 5.2. Particolari fattispecie di Offerenti..... | 19 |

| | |
|---|-----------|
| 5.2.1. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di Operatori economici..... | 19 |
| 5.2.2. Contratti di rete..... | 20 |
| 5.2.3. Consorzi di cooperative e consorzi stabili..... | 20 |
| 5.2.4. Equiparazioni e analogie tra le forme di partecipazione | 20 |
| 5.2.5. Disciplina transitoria speciale per le società e le forme analoghe | 21 |
| 5.3. Divieto di partecipazione plurima..... | 21 |
| 6. CAPO 6. REQUISITI GENERALI E MOTIVI DI ESCLUSIONE..... | 22 |
| 6.1. Motivi di esclusione di natura penale (articolo 80, comma 1, del Codice)..... | 22 |
| 6.2. Motivi di esclusione di natura antimafia (articolo 80, comma 2, del Codice) | 22 |
| 6.3. Destinatari dei motivi di esclusione (articolo 80, comma 3, del Codice)..... | 22 |
| 6.4. Altri motivi di esclusione previsti dalla normativa comunitaria | 23 |
| 6.4.1. Motivi di esclusione per omessi pagamenti (articolo 80, comma 4, del Codice)..... | 23 |
| 6.4.2. Ulteriori motivi di esclusione (art. 80, comma 5, lettere a), b), da c) a c-quater), d), e), del Codice).... | 23 |
| 6.5. Motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale..... | 24 |
| 6.5.1. Motivi riconducibili all'articolo 80, comma 5, lettere f), f-bis, f-ter, g), h), i), l), m), del Codice..... | 24 |
| 6.5.2. Motivo di esclusione per passaggio dall'impiego pubblico all'attività privata | 25 |
| 6.5.3. Ulteriori motivi di esclusione per adempimenti obbligatori..... | 25 |
| 7. CAPO 7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA..... | 26 |
| 7.1. Idoneità professionale (art. 83, comma 3, del Codice) | 26 |
| 7.1.1. Requisiti di idoneità professionale mediante iscrizione in registri commerciali..... | 26 |
| 7.1.2. Requisiti di idoneità professionale mediante iscrizione in registri professionali..... | 26 |
| 7.1.3. Disposizioni per Offerenti non aventi sede in Italia..... | 26 |
| 7.2. Capacità economico e finanziaria | 26 |
| 7.3. Capacità tecnica e professionale..... | 27 |
| 7.3.1. Avvenuto svolgimento di servizi di architettura e ingegneria | 27 |
| 7.3.2. Avvenuto svolgimento di rilevanti servizi di architettura e ingegneria "di punta" | 30 |
| 7.3.3. Unità di personale tecnico impiegate nel triennio antecedente | 30 |
| 7.3.4. Titoli di studio e professionali, professionalità specifiche (staff tecnico o gruppo di lavoro)..... | 31 |
| 7.3.5. Sistema di garanzia della qualità (articolo 87 del Codice) | 32 |
| 7.4. Indicazioni e prescrizioni per le Forme aggregate e i GEIE..... | 33 |
| 7.4.1. Giovane professionista..... | 33 |
| 7.4.2. Requisiti degli Operatori economici che partecipano in Forma aggregata..... | 33 |
| 7.4.3. Disposizioni specifiche per le Forme aggregate di tipo verticale o misto..... | 34 |
| 7.4.4. Operatori economici cooptati | 34 |
| 7.4.6. Modifiche soggettive alle Forme aggregate | 35 |
| 7.5. Indicazioni per i consorzi di cooperative e i consorzi stabili | 35 |
| 8. CAPO 8. AVVALIMENTO..... | 36 |
| 8.1. Prescrizioni per il ricorso all'avvalimento | 36 |
| 8.1.1. Oggetto dell'avvalimento | 36 |
| 8.1.2. Limiti e condizioni particolari per l'avvalimento | 36 |
| 8.1.3. Sostituzione dell'Operatore economico ausiliario..... | 37 |
| 8.2. Contratto di avvalimento..... | 37 |
| 8.2.1. Obblighi connessi al contratto di avvalimento..... | 37 |
| 8.2.2. Avvalimento infragruppo | 38 |
| 9. CAPO 9. SUBAPPALTO | 39 |
| 10. CAPO 10. GARANZIA PROVVISORIA | 40 |
| 11. CAPO 11. SOPRALLUOGO E PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE | 40 |
| 11.1. Presa visione dei luoghi | 40 |
| 11.1.1. Condizioni per la presa visione dei luoghi | 40 |
| 11.2. Presa visione della documentazione tecnica..... | 40 |
| 11.3. Dichiarazione di responsabilità | 40 |
| 12. CAPO 12. ADEMPIMENTI CONNESSI CON LE COMPETENZE DI ANAC..... | 41 |
| 12.1. Pagamento del contributo a favore di ANAC | 41 |
| 12.2. Sistema AVCPASS e PASSOE degli Operatori economici..... | 41 |
| 13. CAPO 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONI..... | 42 |
| 13.1. Presentazione dell'Offerta..... | 42 |
| 13.1.1. Condizioni di presentazione | 42 |
| 13.1.2. Sostituzione e conferma dell'Offerta | 42 |
| 13.1.2. Presentazione dell'Offerta in Forma aggregata | 42 |

| | |
|--|-----------|
| 13.2. Sottoscrizioni della documentazione amministrativa | 42 |
| 14. CAPO 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO | 44 |
| 14.1. Disciplina del soccorso istruttorio | 44 |
| 14.1.1. Casi di ricorso al soccorso istruttorio | 44 |
| 14.1.2. Condizioni di ricorso al soccorso istruttorio | 44 |
| 14.1.3. Modalità del soccorso istruttorio | 45 |
| 14.2. Soccorso istruttorio informale | 45 |
| 15. CAPO 15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (busta «A») | 47 |
| 15.1. Contenuto della Documentazione amministrativa | 47 |
| 15.1.1. Domanda di partecipazione | 47 |
| 15.1.2. Documentazione richiesta | 47 |
| 15.2. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) | 47 |
| 15.2.1. Validità e formalità delle dichiarazioni | 47 |
| 15.2.2. Soggetti che devono presentare e sottoscrivere il DGUE | 48 |
| 15.2.3. Utilizzo del DGUE | 48 |
| 15.3. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo | 49 |
| 15.3.1. Atti formati in origine da pubblici ufficiali o da incaricati di pubblico servizio | 49 |
| 15.3.2. Atti formati in origine da privati | 50 |
| 16. CAPO 16. CONTENUTO DELLA BUSTA DELL'OFFERTA TECNICA (busta «B») | 51 |
| 16.1. Contenuto di merito e oggetto dell'offerta tecnica | 51 |
| 16.1.1. Elemento 1: Professionalità e adeguatezza desunte dalla progettazione analoga | 51 |
| 16.1.2. Elemento 2: Caratteristiche metodologiche dell'offerta - Modalità di esecuzione del servizio | 52 |
| 16.1.4. Elemento 4: Aspetti ambientali nel progetto gestionale del cantiere | 53 |
| 16.1.5. Distinzione logica e funzionale tra l'elemento 1 e gli elementi 2, 3 e 4 | 53 |
| 16.2. Formalità e condizioni dell'Offerta tecnica | 53 |
| 16.2.1. Formalità dell'Offerta tecnica | 53 |
| 16.2.2. Condizioni alle quali è soggetta l'Offerta tecnica | 54 |
| 17. CAPO 17. CONTENUTO DELLA BUSTA DELL'OFFERTA ECONOMICA (Busta «C») | 56 |
| 18. CAPO 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE | 56 |
| 18.1. Criteri di valutazione dell'offerta tecnica | 56 |
| 18.1.1. Elemento 1: Professionalità e adeguatezza desunte da un progetto analogo | 57 |
| 18.1.2. Elemento 2: Caratteristiche metodologiche dell'offerta - Modalità di esecuzione del servizio | 58 |
| 18.1.3. Elemento 3: Consistenza e qualità delle risorse umane e strumentali | 58 |
| 18.1.4. Elemento 4: Aspetti ambientali nel progetto gestionale del cantiere | 59 |
| 18.1.5. Principi generali e condizioni a presidio della valutazione dell'Offerta Tecnica | 59 |
| 18.2. Attribuzione dei punteggi agli elementi dell'Offerta tecnica | 60 |
| 18.2.1. Valutazione dell'Offerta tecnica | 60 |
| 18.2.2. Punteggio complessivo dell'Offerta Tecnica | 61 |
| 18.3. Attribuzione dei punteggi agli elementi dell'Offerta economica (peso ____) | 61 |
| 18.4. Valutazione e attribuzione dei punteggi e formazione della graduatoria | 62 |
| 19. CAPO 19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA | 63 |
| 19.1. Ammissione | 63 |
| 19.1.1. Disciplina generale delle sedute di gara | 63 |
| 19.1.2. Individuazione degli Offerenti | 63 |
| 19.2. Esame della documentazione amministrativa | 64 |
| 19.2.1. Esame della documentazione amministrativa ed esclusioni irrimediabili | 64 |
| 19.2.2. Disposizioni di chiusura in materia di esclusioni | 65 |
| 20. CAPO 20. COMMISSIONE GIUDICATRICE | 65 |
| 21. CAPO 21. APERTURA DELLE BUSTE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE | 66 |
| 21.1. Gestione delle Offerte tecniche | 66 |
| 21.1.1. Apertura delle Offerte tecniche | 66 |
| 21.1.2. Esame di merito delle Offerte tecniche | 66 |
| 21.1.3. Conclusione dell'esame delle Offerte tecniche | 66 |
| 21.2. Gestione delle Offerte economiche | 67 |
| 21.2.1. Apertura delle Offerte economiche | 67 |
| 21.2.2. Cause di esclusione in fase di esame dell'Offerta Economica | 67 |
| 21.2.3. Valutazione dell'Offerta economica e graduatoria | 67 |
| 21.2.4. Apertura delle Offerte economiche di Offerenti non ammessi o di offerte escluse | 68 |
| 21.3. Offerte anomale o anormalmente basse | 68 |

| | |
|--|--|
| 22. CAPO 22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE | 69 |
| 22.1. Disciplina della verifica | 69 |
| 22.2. Contenuto delle giustificazioni | 69 |
| 22.2.1. <i>Forma delle giustificazioni</i> | 69 |
| 22.2.2. <i>Contenuto di merito</i> | 70 |
| 22.2.3. <i>Conclusione del sub-procedimento di verifica delle giustificazioni</i> | 71 |
| 23. CAPO 23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO | 72 |
| 23.1. Aggiudicazione | 72 |
| 23.1.1. <i>Adempimenti preliminari e gestione della proposta di aggiudicazione</i> | 72 |
| 23.1.2. <i>Provvedimento di aggiudicazione</i> | 72 |
| 23.1.3. <i>Conseguenze giuridiche dell'aggiudicazione</i> | 73 |
| 23.1.4. <i>Spese di pubblicazione</i> | 73 |
| 23.2. Stipula del contratto | 74 |
| 23.2.1. <i>Condizioni per la stipula del contratto</i> | 74 |
| 23.2.2. <i>Obblighi dell'aggiudicatario e adempimenti per la stipula del contratto</i> | 74 |
| 23.2.3. <i>Assicurazione professionale</i> | 75 |
| 23.2.4. <i>Garanzia definitiva</i> | 75 |
| 25. CAPO 25. NORME FINALI | 78 |
| 25.1. Tracciabilità dei flussi finanziari | 78 |
| 25.1.1. <i>Obblighi di comunicazione ai fini della tracciabilità</i> | 78 |
| 25.1.2. <i>Controlli ai fini della tracciabilità</i> | 78 |
| 25.2. Codice etico e Patto di integrità | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| 25.3. Accesso agli atti | 78 |
| 25.3.1. <i>Modalità di accesso agli atti del procedimento</i> | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| 25.3.2. <i>Assunzione di responsabilità e autorizzazione all'accesso</i> | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| 25.3.3. <i>Limitazioni all'accesso agli atti del procedimento</i> | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| 25.3.4. <i>Verbali</i> | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| 25.4. Definizione delle controversie | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| 25.4.1. <i>Controversie in materia di scelta del contraente</i> | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| 25.4.2. <i>Controversie in materia contrattuale</i> | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| 25.4.3. <i>Transazione</i> | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| 25.4.4. <i>Supplente</i> | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| 25.5. Trattamento dei dati personali | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| 25.5.1. <i>Finalità del trattamento</i> | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| 25.5.2. <i>Base giuridica e natura del conferimento</i> | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| 25.5.3. <i>Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati</i> | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| 25.5.4. <i>Diritti dell'interessato</i> | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| 25.5.5. <i>Consenso al trattamento dei dati personali</i> | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| 25.6. Imposta di bollo | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| 25.7. Disposizioni di chiusura | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| 25.7.1. <i>Riserva di aggiudicazione</i> | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| 25.7.2. <i>Divieto di partecipazione a procedimenti successivi e conseguenti</i> | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| <i>Note di chiarimento relative alle condizioni di cui al Capo 6</i> | 86 |

1. CAPO 1. PREMESSE

1.1. Informazioni e disposizioni generali

1.1.1. Individuazione del Servizio in gara

Con determina a contrattare n. 38/Serv. Segr. in data 14/07/2021, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del Codice e dell'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, questa Stazione appaltante intende affidare il servizio individuato alla lettera a), mediante scelta del contraente con le modalità e le condizioni previste dal presente Disciplinare di gara.

a) Denominazione del servizio conferita dalla Stazione appaltante: Progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva, esecutiva (esclusa la relazione geologica e compreso il coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri in fase di progettazione), direzione dei lavori (compreso il coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri in fase di esecuzione), relativamente all'intervento di cui alla lettera b);

b) l'infrastruttura o l'opera alla quale è finalizzato il servizio di cui alla lettera a), è la realizzazione, mediante costruzione di una Arena polifunzionale in Sondrio;

c) sono individuati i seguenti riferimenti:

--- CIG: 8790126173

--- CUP: H73C20000010005

--- Luogo di esecuzione: Comune di Sondrio; codice NUTS ITC44;

--- Codice/i CPV: 71221000-3

--- riguardo al luogo di esecuzione si precisa che la localizzazione dell'area sulla quale verrà realizzata l'opera potrebbe subire una variazione per una zona vicina, sempre nel territorio del Comune di Sondrio. La Stazione Appaltante si riserva di comunicare l'esatta individuazione dell'area prima dell'inizio dell'esecuzione del servizio.

d) il servizio in affidamento, ai sensi dell'articolo 34 del Codice, è conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi approvati con il decreto del Ministro dell'ambiente 11 ottobre 2017: «*Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici*» (in G.U. n. 259 del 6 novembre 2017) con i seguenti decreti del Ministro dell'ambiente, accessibili mediante i link reperibili alla pagina: <https://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi> :

--- 11 ottobre 2017: «*Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici*» (in G.U. n. 259 del 6 novembre 2017);

--- 27 settembre 2017: «*Criteri Ambientali Minimi per l'acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica*» (in G.U. n. 244 del 18 ottobre 2017).

1.1.2. Stazione appaltante e Responsabile unico del procedimento (nel seguito semplicemente «RUP»)

a) Stazione appaltante: Comune di Sondrio Piazza Campello 1 - 23100 Sondrio

b) Identificativi fiscali:

--- Codice fiscale e partita IVA **00095450144**

--- Codice univoco ufficio (codice IPA per fatturazione elettronica): UFEMQG

c) URL: <https://www.comune.sondrio.it>

d) e-mail: ufficiotecnico@comune.sondrio.it

e) domicilio digitale (PEC): protocollo@cert.comune.sondrio.it

f) RUP (nel seguito «RUP»): dott. Gianluca Venturini

--- e-mail dedicata del RUP: contratti@comune.sondrio.it

--- telefono dedicato del RUP: 0342 526395, 0342-526230

1.1.3. *Profilo di committente*

Il «**Profilo di committente**», sezione del sito informatico «**Amministrazione trasparente**» di cui agli articoli 3, comma 1, lettera nnn), 29, comma 1, e 73, comma 2, del Codice è il seguente:

<https://www.comune.sondrio.it/bandi-di-gara-e-contratti/gare-in-corso/>

1.1.4. *Termini per lo svolgimento della procedura*

- a) Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è prescritto al **punto IV.2.2) del bando di gara**;
- b) la prima seduta di gara è convocata secondo quanto previsto al **punto IV.2.7) del bando di gara**;
- c) il termine di cui alla lettera a) è perentorio e non sono ammesse offerte tardive; in ogni caso il ritardo è a rischio esclusivo dell'Offerente e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi dell'eventuale ritardo o del mancato recapito dell'offerta;
- d) l'Offerente è vincolato alla propria offerta per 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo di cui alla lettera a); nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte:
 - le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione appaltante può chiedere agli Offerenti di confermare la validità dell'Offerta sino alla data indicata nella richiesta;
 - il mancato riscontro alla richiesta è considerato a tutti gli effetti come rinuncia dell'Offerente alla partecipazione alla gara e la relativa Offerta è archiviata;
- e) tutti i termini, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971 ed è sempre fatto salvo il loro differimento ad altra data, reso pubblico con le modalità di cui al punto 2.2.3.

1.2. **Definizioni utilizzate**

Nel presente Disciplinare sono assunte le definizioni che seguono.

1.2.1. *Definizioni generali*

- a) «**Codice**»: il Codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nella versione vigente alla data di pubblicazione del bando di gara, come derogato dagli articoli da 2 a 9 della legge n. 120 del 2020;
- b) «**Regolamento**»: il Regolamento generale approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle parti in vigore in seguito alle abrogazioni di cui all'articolo 217, comma 1, lettera u), del Codice;
- c) «**DGUE**» il documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del Codice e della Circolare del Ministero delle infrastrutture 18 luglio 2016, n. 3, compreso il relativo Allegato, come adattato e integrato in relazione alla presente gara, descritto al punto 15.2; il DGUE è relativo a ciascun Operatore economico in qualunque modo coinvolto nella gara e se correttamente redatto e presentato costituisce anche domanda di partecipazione;
- d) «**Decreto tariffe**» il decreto del Ministero della giustizia 16 giugno 2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016) comprese le relative tavole allegate allo stesso:
 - «**Tavola Z-1**» recante «categorie delle opere - parametro del grado di complessità – classificazione dei servizi e corrispondenze»;
 - «**Tavola Z-2**» recante «prestazioni e parametri (Q) di incidenza»;
- e) «**Classificazione**» o «**Classificazione dei lavori**»: la categoria dei lavori oggetto dei servizi tecnici da affidare, identificata con la sigla «ID-Opere» nella Tavola Z-1 del Decreto tariffe, con la destinazione funzionale, la loro declaratoria e il pertinente grado di complessità;
- f) «**Linee guida**»: le seguenti linee guida **non** vincolanti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC):
 - «**Linee guida n. 1**» recanti «Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria» approvate da ANAC con delibera n. 417 del 15 maggio 2019 (in G.U. n. 137 del 13 giugno 2019);
 - «**Linee guida n. 2**» recanti «Offerta economicamente più vantaggiosa» approvate da ANAC con delibera n. 424 del 2 maggio 2018 (in G.U. n. 120 del 25 maggio 2018);
- g) «**CAD**»: il codice dell'amministrazione digitale approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

- h) «**Piattaforma**»: la Piattaforma telematica di e-procurement che costituisce il sistema elettronico informatico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera zzz), del Codice, ai fini procedurali di cui agli articoli 40, 44, 52 e 58, comma 1, del medesimo Codice, individuata al punto 1.3.

1.2.2. Definizioni specifiche:

- a) «**Disciplinare di gara**»: il presente documento, contenente le modalità, le condizioni, i termini e ogni altra informazione utile per gli Offerenti, la documentazione da presentare e i criteri di presentazione e di esame delle offerte; nel seguito ogni riferimento a punti specifici senza altre indicazioni si intende effettuato ai pertinenti punti; ogni riferimento ad un Capo si intende esteso a tutte le parti individuate da due numeri aventi in comune il primo numero con la numerazione del Capo; ogni riferimento ad una parte individuata con soli due numeri (N.N.) si intende esteso a tutti i punti individuati da tre numeri (N.N.N.) aventi in comune i primi due numeri;
- b) «**data di indizione della gara**»: ai fini degli effetti giuridici la data di pubblicazione del bando di gara, del quale il Disciplinare di gara è parte integrante e sostanziale;
- c) «**Plico**»: convenzionalmente il complesso della documentazione amministrativa e della documentazione di Offerta, caricato sulla Piattaforma, composto dalle seguenti Buste telematiche:
- «**Busta Amministrativa**» o «**Busta A**» o «**Busta della Documentazione amministrativa**», la busta con l'intera documentazione richiesta per la partecipazione, costituita dalla documentazione amministrativa di cui al Capo 15;
 - «**Busta Tecnica**» o «**Busta B**» o «**Busta dell'Offerta tecnica**», la busta contenente l'Offerta tecnica di cui al Capo 16;
 - «**Busta Economica**» o «**Busta C**» o «**Busta dell'Offerta economica**», la busta contenente la dichiarazione di Offerta economica costituita dall'Offerta di prezzo di cui al Capo 17;
- d) «**Operatore economico**»: una persona fisica o un'entità giuridica, tra quelle di cui al Capo 5, che opera in piena autonomia professionale, costituisce un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici e, qualora imposto dalla legislazione fiscale, è titolare di propria partita IVA, composto dai soggetti di cui alla lettera g) e lettera h) e dai soggetti di cui al punto 5.1, lettera a), in qualunque modo coinvolti nel presente procedimento, quali:
- operatore economico che opera individualmente o in forma societaria, come componente di una Forma aggregata, consorzio o consorziato;
 - ausiliario, cedente o affittante l'azienda o il ramo d'azienda ad altro Operatore economico nell'anno antecedente la data di indizione della gara;
- e) «**Offerente**»: un Operatore economico di cui alla precedente lettera d), primo trattino, che presenta offerta autonomamente, o più Operatori economici in una Forma aggregata di cui alla lettera f) che partecipano unitariamente e presentano un'unica offerta;
- f) «**Forma aggregata**»: gli Operatori economici riuniti, quali:
- i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 46, comma 2, lettera d), sia già perfezionati (ovvero già costituiti con atto notarile di mandato con rappresentanza) che non ancora perfezionati (con impegno a costituirsi formalmente dopo l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 48, commi 8 e 12, del Codice), come disciplinati dall'articolo 48 del Codice;
 - i consorzi ordinari (cosiddetti consorzi occasionali) di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e), ammessi in applicazione dell'articolo 12 della legge n. 81 del 2017;
 - gli Operatori economici (cosiddetti retisti) in contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, della legge n. 33 del 2009, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009;
- g) «**Rapporto diretto**»: il rapporto giuridico intercorrente tra l'Operatore economico e i singoli professionisti che ne costituiscono la struttura mediante immedesimazione organica (titolarità dello studio individuale o contitolarità dell'associazione professionale, socio professionista attivo di società tra professionisti o di società di ingegneria, dipendenza dall'Operatore economico mediante rapporto di lavoro subordinato o riconducibile agli articoli 2049 e 2094 del codice civile, diversi dai professionisti di cui alla lettera h);
- h) «**Consulente o Collaboratore**»: professionista di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto

legislativo n. 81 del 2015, ovvero dell'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 4 o dell'articolo 3, comma 5, lettera d), del d.m. n.263 del 2016, purché con un rapporto stabile con l'Operatore economico costituito da contratto almeno su base annua, iscritto al relativo Ordine o Albo professionale (ove istituito), munito di partita IVA e che ha firmato i progetti, o i rapporti di verifica del progetto, o fatto parte dell'ufficio di direzione lavori, a condizione che abbia fatturato nei confronti dell'Operatore economico dichiarante una quota superiore al 50% (cinquanta per cento) del proprio fatturato annuo, risultante dalla dichiarazione IVA. Non sono considerati Consulenti o Collaboratori i titolari di:

- contratti di lavoro intermittente, di somministrazione o di apprendistato di cui rispettivamente ai Capi II, Sezione II, Capo IV e Capo V del decreto legislativo n. 81 del 2015;
- prestazioni di lavoro accessorio (voucher) di cui al Capo VI del decreto legislativo n. 81 del 2015.

1.3. Piattaforma telematica di e-procurement per la gestione della gara

1.3.1. Individuazione della Piattaforma telematica

La presente procedura è interamente gestita tramite il sistema informatico di e-procurement per le procedure telematiche di acquisto denominata «Sintel» di proprietà di Aria S.p.A. (società in house di Regione Lombardia). A tale scopo:

- a) la partecipazione è ammessa esclusivamente con la presentazione della documentazione richiesta dagli atti di gara e dell'offerta, mediante la Piattaforma telematica, pertanto, le Offerte devono pervenire esclusivamente mediante la Piattaforma e sono irricevibili le Offerte che prevengano con qualunque altra modalità;
- b) la Piattaforma telematica è accessibile all'indirizzo internet <https://www.ariaspa.it>, con le modalità di cui al punto 1.3.2;
- c) le modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma telematica ed ogni altra informazione utile per gli Operatori economici ai fini dell'accesso e dell'utilizzo della stessa per la registrazione e la presentazione dell'Offerta sono descritte e richiamate nei seguenti manuali, parti integranti e sostanziali del presente Documento, accessibili alla pagina di cui alla lettera a), menu «**Strumenti di supporto**», oppure con accesso direttamente alla pagina <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali>, menu «**Guide e manuali**», sottomenu «Piattaforma Sintel», link «Guide per l'utilizzo» dove sono reperibili seguenti documenti:
 - «Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel»;
 - «Requisiti per l'accesso alle Piattaforme Sintel e Neca»;
 - «Registrazione e accesso»;
 - «Gestione del Profilo»;
 - «Partecipazione alle Procedure»;
- d) con la Piattaforma telematica sono gestite tutte le fasi della gara comprese la pubblicazione, la presentazione, la valutazione e l'ammissione degli Offerenti e delle offerte, le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

1.3.2. Accesso alla Piattaforma telematica

Ai fini della partecipazione alla gara mediante la Piattaforma, fermo restando l'obbligo consultare la documentazione di cui al punto 1.3.1, lettera c), si rende noto quanto segue:

- a) gli Operatori economici non ancora registrati sulla Piattaforma all'accesso o dopo il tentativo di accedere alla procedura selezionata devono attivare il comando «**Nuova Registrazione**» oppure «**Registrazione nuovo utente**», oppure «**Crea nuovo utente**», con l'acquisizione delle credenziali (user ID e password) per operare sulla Piattaforma, registrandosi mediante SPID, Carta Nazionale dei Servizi o richiesta di USER ID e Password, eventualmente anche dall'indirizzo internet <https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/registrationSupplier.jsp>
- b) dopo la registrazione di cui alla lettera a) o direttamente per gli Operatori economici già registrati l'accesso utile alla Piattaforma telematica avviene in uno dei seguenti modi: «**Entra con SPID**», «**Entra con CNS**» oppure «**Entra con ID e password**», a seconda della tipologia di registrazione scelta in fase di primo

accesso e registrazione;

c) dopo l'accesso alla Piattaforma, oppure direttamente all'indirizzo internet

<https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/piattaforma-sintel> e il comando «**Entra in piattaforma**» è possibile accedere ai bandi di gara pubblicati, per ricercare, individuare e quindi selezionare la presente procedura dal menu «**Procedure**» e quindi accedere alla disponibilità dei documenti di gara;

d) tutte le operazioni effettuate sulla Piattaforma telematica risultano da tracce informatiche create e conservate automaticamente dalla stessa mediante «log di sistema» e possono essere consultate dopo il termine di scadenza di cui al punto 1.1.4, lettera a) o, se riguardano le Offerte, dopo l'aggiudicazione.

1.3.3. Presentazione dell'offerta

La presentazione dell'offerta avviene per step successivi come resi disponibili in progressione dalla Piattaforma. Una volta selezionata e resa disponibile sulla Piattaforma la presente procedura, l'Operatore economico deve consultare e, se del caso, scaricare tutta la documentazione di gara disponibile. In particolare, deve scaricare la documentazione amministrativa che deve compilare e sottoscrivere per la partecipazione alla gara:

a) tale documentazione amministrativa richiesta o richiamata al Capo 15 (si rinvia alla **busta «A»**):

--- una volta compilata, unita alla documentazione specifica dell'Offerente individuata o richiamata al punto 15.1.2, deve essere firmata digitalmente;

--- deve essere compattata e contenuta in un unico file compresso di tipo ZIP o RAR, **senza che quest'ultimo sia firmato digitalmente**;

--- deve essere caricata sulla Piattaforma telematica;

b) successivamente deve essere caricare l'**Offerta tecnica** redatta ai sensi e con le modalità di cui al Capo 16 (si rinvia alla **busta «B»**), convertita in PDF se redatta in altro formato e sottoscritta digitalmente come richiesto dal presente Disciplinare, compattata e contenuta in un unico file compresso di tipo ZIP o RAR, **senza che quest'ultimo sia firmato digitalmente**;

c) successivamente per concludere deve presentare l'Offerta Economica di cui al Capo 17 (si rinvia alla busta «C»); il ribasso è indicato compilando a video l'apposito spazio nel modulo informatico messo a disposizione dalla Piattaforma telematica, scaricando il relativo file dell'Offerta Economica, successivamente alla compilazione a video del ribasso, sottoscriverla con firma digitale e caricarla sulla Piattaforma telematica;

d) i files della documentazione amministrativa e delle offerte devono essere sottoscritti con una delle seguenti firme digitali accettate:

--- di tipo PAdES (PDF Advanced Electronic Signature), con la funzione di far comparire i dati della firma sul documento PDF; questo tipo di firma è ammessa e possibile solo per file in originale in formato PDF (suffisso «**.pdf**») o convertiti in tale formato; per questi files è possibile usare la firma CAdES ma resta preferibile utilizzare la firma PAdES;

--- di tipo CAdES (CMS Advanced Electronic Signatures) e il file generato dopo la firma ha un'estensione «**.p7m**»; questo tipo di firma è il solo che può e deve essere utilizzato per sottoscrivere files in formato diversi dal PDF (esempio Word, Excel, grafici o immagini);

--- in ogni caso i soggetti che sottoscrivono con firma digitale devono evitare di allegare copia dei propri documenti di riconoscimento;

e) la Piattaforma telematica riscontra le operazioni di registrazione e di caricamento della documentazione per la partecipazione e dell'Offerta, mediante messaggio che compare sulla stessa o mediante comunicazione al domicilio digitale dell'Offerente.

1.3.4. Raccomandazioni sull'utilizzo della Piattaforma telematica

Al fine di semplificare e alleggerire gli adempimenti da parte degli Operatori economici e della Stazione appaltante si raccomanda di agire come segue:

a) se il DGUE è compilato in ogni sua parte si deve evitare di allegare:

- copia di documenti, dichiarazioni o altri atti il cui contenuto è già stato dichiarato nel DGUE;
 - dichiarazioni ripetitive sui motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, ma limitarsi ad allegare solo atti, dichiarazioni e informazioni che non hanno trovato collocazione nel DGUE, come previsto al punto 15.3;
- b) in applicazione delle previsioni di cui al punto 1.3.3, lettera d), i files in formato:
- standard PDF (suffisso «.pdf») devono essere sottoscritti **preferibilmente** con la firma digitale di tipo PAdES, pur essendo ammessa la firma digitale di tipo CADES;
 - diverso dal PDF (esempio Word, Excel o analoghi) devono e possono essere sottoscritti esclusivamente con la firma digitale di tipo CADES;
- c) **evitare assolutamente** di comprimere file già compressi all'interno di altri file compressi; se la documentazione amministrativa riguarda più operatori economici, formare una cartella (directory) per ciascun operatore economico e poi comprimere una sola volta tutte le cartelle in un unico file compresso, con tutta la documentazione amministrativa della Busta A di cui al Capo 15, secondo lo schema qui illustrato:
- FILE ZIP FINALE (senza firma digitale)**
documentazione unica comune al RTI

| |
|--|
| cartella DGUE e documenti mandataria |
| cartella DGUE e documenti prima mandante |
| cartella DGUE e documenti mandante ennesima |
- d) se i files sono firmati digitalmente e poi riuniti in un file compresso (con suffisso «.zip», «.rar» o altri formati analoghi) **si deve evitare** di firmare digitalmente questo file compresso;
- e) considerato che la Piattaforma è in continuo adeguamento, si raccomanda di consultare in ogni caso le guide e i manuali aggiornati di cui al punto 1.3.1 e seguirne le istruzioni qualora difformi dalle indicazioni fornite nel presente Disciplinare di gara;
- f) per supporto ai problemi tecnici relativi all'uso della Piattaforma telematica o l'effettuazione del procedimento di identificazione e registrazione è possibile contattare i gestori tecnici della stessa:
- al numero verde telefonico: **800.116.738** (Contact center l'Italia);
 - al numero telefonico: **+39 0239331780** (Contact center l'estero);
 - all'indirizzo e-mail: **supportoacquistipa@ariaspa.it**

2. CAPO 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. Documenti di gara

2.1.1. Atti amministrativi propedeutici

In esecuzione del provvedimento di cui al punto 1.1.1, la Stazione appaltante procede alla scelta del contraente al quale affidare l'appalto dei servizi di architettura e ingegneria di cui al Capo 3:

- a) mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 e dell'articolo 157, comma 1, del Codice, in combinato con l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito dalla legge n. 120 del 2020;
- b) con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 3, lettera b) e comma 6, dello stesso Codice;
- c) con bando di gara del quale il Disciplinare di gara è parte integrante e sostanziale, pubblicato:
 - sul Profilo di committente di cui al punto 1.1.3;
 - nella Banca dati dei contratti pubblici sulla piattaforma di ANAC;
 - sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5.a serie speciale;
 - sulla Gazzetta Ufficiale della U.E., serie S, reperibile al sito web <https://ted.europa.eu> dopo essere stato trasmesso all'Ufficio delle pubblicazioni della U.E. il 14/07/2021;
 - per estratto su due quotidiani nazionali e due quotidiani locali;

2.1.2. Documentazione a base di gara

La documentazione posta a base di gara è stata approvata unitamente alla determinazione a contrattare di cui al punto 2.1.1, lettera a), ed è costituita dal progetto dei servizi, composto dai relativi elaborati, con particolare riferimento a:

- a) Schema di contratto disciplinare di incarico, con funzione anche di Capitolato descrittivo e prestazionale;
- b) Schema di calcolo dei corrispettivi in base al Decreto tariffe;
- c) Relazione sul procedimento;
- d) Studio di fattibilità/concept;

con esclusione del Piano delle indagini geologiche e geotecniche e relazione geologica che verrà prodotto dalla Stazione Appaltante prima dell'inizio dell'esecuzione del servizio.

2.1.3. Documentazione parte integrante e sostanziale del Disciplinare di gara

Fermo restando il criterio di prevalenza descritto al punto 2.1.3, fanno parte integrante e sostanziale del Disciplinare di gara, anche se non materialmente allegati al medesimo:

- a) per quanto riguarda sia il procedimento di scelta del contraente, che, per le clausole che influiscono sull'esecuzione, faranno parte anche del successivo contratto:
 - gli atti di natura legislativa o regolamentare o di attuazione definiti al punto 1.2.1;
 - la documentazione disponibile a base di gara individuata al punto 2.1.2 con i relativi allegati;
- b) per quanto riguarda il solo procedimento di scelta del contraente gli atti di cui al punto 2.1.1;
- c) per quanto riguarda l'utilizzo della Piattaforma telematica, è parte integrante e sostanziale del Disciplinare di gara la documentazione sull'uso della stessa di cui al punto 1.3.1, lettera c);
- d) il Bando di gara e il Disciplinare di gara sono disponibili in formato elettronico sul Profilo di committente e sulla Piattaforma telematica;
- e) la documentazione a base di gara di cui al punto 2.1.2 è disponibile in formato elettronico sul Profilo di committente e sulla Piattaforma telematica.

2.1.4. Clausole di prevalenza

- a) Per quanto riguarda il procedimento di scelta del contraente e dell'offerta, il Disciplinare di gara prevale su ogni altra documentazione preparatoria o di natura contrattuale eventualmente difforme o contraddittoria predisposta dalla Stazione appaltante; per quanto riguarda invece le condizioni di

natura contrattuale, prevalgono i documenti di cui al punto 2.1.2;

- b) il Disciplinare di gara si discosta parzialmente dal bando tipo n. 3 adottato da ANAC con delibera n. 723 del 31 luglio 2018 e dalle Linee guida n. 1 e n. 2 di ANAC (non vincolanti) ai sensi dell'articolo 213, comma 2, del Codice, per le motivazioni riportate ad integrazione della Relazione sul procedimento;
- c) in ogni caso le condizioni essenziali e decisive ai fini della tutela dei principi di concorrenza, trasparenza, non discriminazione e imparzialità, sono tutelate dalle clausole del Disciplinare di gara e non sono in contrasto con le analoghe clausole essenziali del bando tipo e delle Linee guida di cui alla lettera b);
- d) in particolare, il Disciplinare di gara è redatto con riguardo alla prevalenza dei principi comunitari sulle disposizioni interne in conflitto con i primi, quale il principio del divieto di discriminazione tra Operatori economici in ragione della loro forma giuridica (articoli 54 e 101, comma 1, lettera d), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea; articoli 18, paragrafo 1, e 19, paragrafo 1, della Direttiva 2014/24/UE del 2014; articolo 12, comma 3, della legge n. 81 del 2017).

2.2. Chiarimenti, comunicazioni e richieste di informazioni

2.2.1. Chiarimenti e richieste di informazioni

È possibile ottenere chiarimenti sulla procedura mediante quesiti scritti da inoltrare ai recapiti previsti dal Disciplinare di gara, alle seguenti condizioni:

- a) ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del Codice:
 - le richieste di informazioni, i quesiti, le richieste di chiarimenti e di documentazione sono presentate in tempo utile per consentirne l'evasione da parte della Stazione appaltante, ossia non oltre sei giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
 - la Stazione appaltante provvede all'evasione delle richieste entro 3 (tre) giorni feriali dal ricevimento e comunque, se presentate in tempo utile, entro 6 (sei) giorni antecedenti la data di scadenza di cui al punto 1.1.3, la lettera a);
 - le richieste devono pervenire in tempo utile per la loro evasione, compatibilmente con i termini di cui ai punti precedenti; la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere alle richieste pervenute tardivamente;
- b) le richieste devono essere inoltrate tramite la Piattaforma telematica, utilizzando la relativa funzionalità disponibile sulla stessa; in caso di momentanea impraticabilità della Piattaforma le richieste devono essere inoltrate dal domicilio digitale dell'Operatore economico al domicilio digitale di cui al punto 1.1.2, lettera e), indicando nell'oggetto il CIG della gara o altro riferimento che ne renda immediatamente percepibile la gara alla quale si riferisce;
- c) **non si evadono richieste di chiarimenti fatte telefonicamente;**
- d) la Stazione appaltante non è tenuta a evadere richieste la cui risposta o la cui soluzione:
 - comporta la formulazione di proposte, suggerimenti o altre indicazioni che possono influenzare, anche parzialmente, il contenuto delle offerte rimesso alla responsabilità esclusiva dell'Offerente;
 - è agevolmente desumibile dalle risposte a quesiti già pubblicati o si tratta della reiterazione senza giustificati motivi di richieste precedenti;
 - è reperibile direttamente e inequivocabilmente nelle disposizioni di legge o nella Documentazione di gara, tale da essere immediatamente comprensibile e applicabile con l'ordinaria diligenza e professionalità, senza alcun spazio interpretativo o applicativo;
- e) per ragioni di economia generale, prima di presentare un quesito l'Operatore economico deve accertarsi che la soluzione del quesito o la risposta non ricada nei casi di cui alla lettera d);
- f) le risposte ai quesiti e richieste di chiarimenti, sono pubblicate senza indicazione del mittente, sul Profilo di committente e sulla Piattaforma telematica;

2.2.2. Comunicazioni e domicilio digitale

Ai sensi dell'articolo 76, comma 6 del Codice, gli Operatori economici sono tenuti a indicare, in fase di partecipazione, il proprio domicilio digitale (PEC) da utilizzare ai fini delle comunicazioni. A tale scopo:

- a) il domicilio digitale (PEC) dell'Offerente è obbligatoriamente dichiarato in fase di registrazione sulla

Piattaforma telematica nonché all'interno del DGUE di cui al punto 15.2;

- b) in assenza di indicazione è assunto di diritto il domicilio digitale risultante dal registro «INI-Pec» presso il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenda per l'Italia digitale o, in via subordinata, il domicilio digitale risultante dai Registri commerciali o professionali di cui al punto 7.1;
- c) salvo quanto disposto al punto 2.2.3, lettera a), tutte le comunicazioni agli Operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio digitale indicato;
- d) eventuali modifiche del domicilio digitale o problemi temporanei nell'utilizzo dello stesso, sono tempestivamente segnalate alla Stazione appaltante tramite la Piattaforma telematica.

2.2.3. Modalità di comunicazione

Le comunicazioni della Stazione appaltante agli Operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o dal Disciplinare di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate mediante:

- a) la pubblicazione sulla Piattaforma telematica nei seguenti casi:
 - aventi un interesse generale o riguardanti la generalità degli Operatori economici;
 - risposte ai quesiti degli Offerenti, se presentati nei termini (pubblicate in forma anonima);
 - eventuali differimenti dei termini;
 - comunicazione di sedute pubbliche in data o luogo diversi da quelli previsti nel bando di gara o nel Disciplinare di gara o previsti in comunicazioni precedenti;
- b) il recapito al domicilio digitale (PEC) dell'Operatore economico interessato, nei seguenti casi:
 - eventuale soccorso istruttorio;
 - eventuale esclusione per qualunque motivo determinata;
 - altre comunicazioni riservate al singolo Offerente o a singoli Offerenti specifici;
- c) nel caso di cui alla lettera b), ogni comunicazione resa agli Offerenti:
 - in Forma aggregata, anche se non costituita formalmente, si intende automaticamente estesa agli Operatori economici mandanti, consorziati o aderenti al contratto di rete, se recapitata al mandatario o capogruppo designato nel DGUE;
 - in forma consortile, se recapitata al consorzio si intende automaticamente estesa a tutti i consorziati per i quali il consorzio concorre, designati per l'esecuzione o che apportano i requisiti al consorzio;
 - che hanno fatto ricorso all'avvalimento, all'affitto o cessione d'azienda o ramo d'azienda, si intende automaticamente estesa agli Operatori economici ausiliari, affittanti o cedenti l'azienda;
- d) la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel solo caso di differimento del termine per la presentazione delle offerte, ove obbligatoria;
- e) la Stazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità nei casi:
 - di difetti di comunicazione interna agli Operatori economici che compongono l'Offerente o sono da questo coinvolti nella procedura di gara;
 - di tardivo o mancato recapito delle comunicazioni per l'errata indicazione del domicilio digitale da parte dell'Offerente o per la mancata segnalazione delle modifiche sopravvenute.

Ai sensi dell'art. 40 d.lgs. 50/2016, si precisa che, salvo quanto diversamente previsto nel presente disciplinare o per legge, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici avverranno per via elettronica tramite la piattaforma Sintel (con particolare riferimento alla funzionalità "Comunicazioni della procedura") e, solo in caso di indisponibilità momentanea della piattaforma, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo che i partecipanti hanno indicato oppure, in alternativa, all'indirizzo di posta elettronica non certificata il cui utilizzo è stato assentito dal concorrente.

2.2.4. Assunzione di responsabilità e autorizzazione all'accesso

La presentazione dell'offerta comporta automaticamente senza altro ulteriore adempimento:

- a) la conoscenza del contenuto della documentazione di gara e delle relative clausole che regolano la

partecipazione, le offerte e l'aggiudicazione;

b) l'assenso all'accesso da parte dei controinteressati, senza il ricorso alla previa notifica di cui all'articolo 3 del d.P.R. n. 184 del 2006 e all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 33 del 2013:

--- alla documentazione amministrativa di cui al Capo 15, presentata in gara;

--- alle Offerte tecniche presentate in gara, fermo restando quanto previsto al punto 16.2.2, lettera e);

--- alle eventuali giustificazioni presentate in fase di verifica dell'anomalia, fermo restando quanto previsto al punto 22.2.1, lettera b).

3. CAPO 3. OGGETTO, IMPORTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI

3.1. Importi a base di gara

Tutti gli importi relativi ai corrispettivi, parziali o totali, alle spese e ai lavori oggetto delle prestazioni sono al netto dell'I.V.A. alle aliquote di legge. Tutti gli importi relativi ai corrispettivi, parziali o totali, e alle spese sono altresì al netto del contributo integrativo alle Casse professionali.

L'importo presunto e stimato del corrispettivo per le prestazioni è così sinteticamente quantificato:

| | | |
|----------------|---------------------|--|
| 1) | 1.200.135,00 | Corrispettivi in fase di progettazione, di cui: |
| b.I) | 208.372,00 | Progettazione di fattibilità tecnico-economica; |
| b.II) | 517.980,00 | Progettazione definitiva; |
| b.III) | 289.635,00 | Progettazione esecutiva; |
| SP.1 | 184.148,00 | spese conglobate e oneri accessori in fase di progettazione. |
| 2) | 582.250,00 | Corrispettivi in fase di esecuzione, di cui: |
| c.I) | 492.910,00 | direzione dei lavori; |
| SP.2 | 89.340,00 | spese conglobate e oneri accessori in fase di esecuzione. |
| 1) + 2) | 1.782.385,00 | Valore stimato complessivo dell'appalto (comprese le opzioni) |

- a) per il dettaglio del calcolo del corrispettivo di rinvia al documento di cui al punto 2.1.2, lettera b);
- b) nelle prestazioni di progettazione sono compresi:
 - il coordinamento della sicurezza in fase di progetto di cui all'articolo 91 e all'articolo 100, del decreto n. 81 del 2008 (voce b.III.07 della tavola Z2 del Decreto tariffe);
 - lo Studio di prefattibilità ambientale (voce b.I.17 della tavola Z2 del Decreto tariffe);
 - lo Studio di impatto e fattibilità ambientale (voce bII.24 della tavola Z2 del Decreto tariffe);
- c) nelle prestazioni di direzione dei lavori è compreso il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione di cui all'articolo 92, del decreto n. 81 del 2008 (voce c.I.12 della tavola Z2 del Decreto tariffe);
- d) nelle prestazioni e nel corrispettivo sono compresi ogni altro adempimento e ogni altra prestazione previsti dallo Schema di contratto di cui al punto 2.1.2, lettera a), anche se omissi dal calcolo di dettaglio di cui alla lettera a);
- e) l'appalto è finanziato per l'importo di € 900.000,00 con finanziamento previsto dal bando "Italia City Branding" emanato da InvestItalia – struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, mentre il restante importo con fondi propri di bilancio;
- f) l'erogazione del corrispettivo non è subordinata all'ottenimento del finanziamento dell'opera, ai sensi dell'articolo 24, comma 8-bis, del Codice.
- r) l'importo a base di gara è stato determinato applicando una percentuale forfetaria per le spese conglobate e oneri accessori come determinata ai sensi dell'articolo 5 del Decreto tariffe.

3.2. Classificazione per categoria e importo presunto dei lavori oggetto dei servizi

L'importo presunto e stimato dei lavori e delle parti di lavori per i quali devono essere eseguite le prestazioni di cui al punto 3.1, è quantificato come segue:

| ID Opere | Identificazione delle Opere | Grado di complessità «G» | Importo stimato dei lavori «V» | Importo corrispettivo stimato |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| E.13 | Palasport | 1,20 | 2.650.000,00 | 484.940,00 |
| S.04 | Strutture | 0,90 | 3.800.000,00 | 493.259,00 |
| IA.01 | Impianto idro-sanitario | 0,75 | 500.000,00 | 78.235,00 |
| IA.02 | Impianto di riscaldamento | 0,85 | 2.800.000,00 | 343.707,00 |
| IA.03 | Impianto elettrico | 1,15 | 2.000.000,00 | 354.132,00 |
| V.02 | Strade di tipo ordinario | 0,45 | 250.000,00 | 28.112,00 |
| Importo totale | | | 12.000.000,00 | 1.782.385,00 |

Ai fini dell'articolo 48, comma 2, del Codice, si individuano:

- a) come principali le prestazioni di servizi relative alla categoria di lavori dove il corrispettivo è prevalente in termini economici (nel caso di specie ID-Opere «**S.04**»);
- b) come secondarie le prestazioni di servizi relative alle categorie di lavori diverse da quella di cui alla lettera a);
- c) si individuano altresì come secondarie le seguenti prestazioni di servizi prestate da Operatori economici in possesso di una specifica qualificazione professionale che, per la loro natura, hanno caratteristiche trasversali rispetto alla mera distinzione tra categorie di cui alle lettere a) e b) e, di norma, interessano tutto l'intervento oggetto delle prestazioni in affidamento:
 - coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri;
 - affidate a professionisti qualificato in materia di prevenzione antincendio e in materia acustica;
 - prestazioni specifiche e accessorie per le quali i requisiti di idoneità professionale mediante iscrizione in registri professionali previsti al punto 7.1.2 sono già interamente soddisfatti da altri Operatori economici in Forma aggregata o consorziata;

3.3. Mancata suddivisione in lotti

L'appalto è costituito da un unico lotto, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, secondo periodo del Codice, non sussistono le condizioni per la suddivisione in lotti funzionali o prestazionali, in quanto:

- a) la progettazione è caratterizzata dalla sua necessaria unitarietà, pena un aggravio economico per la Stazione appaltante e un inammissibile affievolimento delle legittime aspettative di una regolare esecuzione del servizio sotto il profilo della gestione dei software, degli elaborati e soprattutto dei rapporti con le autorità e degli adempimenti provvedimenti che comportano responsabilità anche penali e che non possono essere disarticolate in lotti;
- b) le prestazioni opzionali in fase esecutiva di cui al punto 3.1, lettera a), numero 2) (fase di esecuzione), ai sensi dell'articolo 157, comma 2, del Codice, allo stato degli atti non sono individuate come lotto autonomo in quanto la particolarità dei lavori oggetto dei servizi richiede una stretta coerenza tra la progettazione e la direzione dei lavori mentre la separazione tra le prestazioni sarebbe suscettibile di contestazioni e difficoltà nell'imputazione delle rispettive responsabilità;

- c) la tutela della partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, è sufficientemente assicurata dalla mancanza di richiesta di requisiti minimi agli Operatori economici mandanti in Forma aggregata e dalla possibilità di cooptazione di ulteriori Operatori economici.

4. CAPO 4. DURATA E OPZIONI

4.1. Durata

- a) La durata dell'appalto (termine di esecuzione) è stabilita in **270 (duecentosettanta) giorni**, per le prestazioni di cui al punto 3.1, numero 1);
- b) la durata di cui alla lettera a) è suddivisa in:
 - 60 (sessanta) giorni per la progettazione di fattibilità tecnico-economica;
 - 120 (centoventi) giorni per la progettazione definitiva;
 - 90 (novanta) giorni per la progettazione esecutiva, compreso il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- c) i termini di cui alla lettera b):
 - comprendono tutte le prestazioni connesse indicate al punto 3.1 pertinenti al relativo livello di progettazione come previsto dallo Schema di contratto;
 - sono al netto di eventuali sospensioni o interruzioni come previste dallo Schema di contratto;
- d) per le prestazioni di cui al **punto 3.1, numero 2), se affidate in seguito** all'esercizio dell'opzione di cui al punto 4.2.1, la durata è pari al periodo intercorrente tra la data di conclusione delle prestazioni di cui al **punto 3.1, numero 1)**, e la data nella quale il collaudo delle opere eseguite acquista carattere di definitività.

4.2. Opzioni

Le prestazioni di cui al **punto 3.1, numero 2)** (fase di esecuzione), per euro **582.250,00** sono opzionali; in conseguenza a tale previsione, i vincoli contrattuali sono limitati alle prestazioni di cui al **punto 3.1, numero 1)** (fase di progettazione), mentre per le prestazioni opzionali di cui al **punto 3.1, numero 2)** (fase di esecuzione), nessun vincolo sorge per la Stazione appaltante mentre per l'aggiudicatario costituisce atto d'obbligo unilaterale e impegno irrevocabile, anche ai sensi degli articoli 1324, 1334 e 1987, del codice civile; in ogni caso:

- a) l'affidamento delle prestazioni opzionali della direzione dei lavori avviene ai sensi degli articoli 106, comma 1, lettera a) e 63, comma 5, del Codice, in quanto compatibili;
- b) l'opzione può essere esercitata entro 30 (trenta) giorni successivi alla verifica positiva del progetto esecutivo e, comunque, non oltre 360 (trecentosessanta) giorni dalla stipula del contratto iniziale;
- c) l'esercizio dell'opzione:
 - è a discrezione della sola Stazione appaltante, mentre l'aggiudicatario è obbligato ad aderirvi alle condizioni già stabilite;
 - avviene con atto scritto della Stazione appaltante, comunicato al domicilio digitale dell'aggiudicatario, perfezionato con un'appendice o un addendum al contratto originario;
- d) l'esercizio dell'opzione è subordinato:
 - all'assenza dei motivi di esclusione di cui al Capo 6 e al mantenimento in essere dei requisiti di cui al Capo 7 almeno con riferimento alle prestazioni ancora da eseguire;
 - al mantenimento in essere dell'assicurazione professionale di cui al punto 23.2.3;
 - all'integrazione della garanzia definitiva di cui al punto 23.2.4;
- e) in caso di mancato esercizio delle opzioni l'aggiudicatario è liberato da ogni obbligazione in relazione alle prestazioni opzionali e il mancato esercizio delle opzioni non comporta indennizzi, rivendicazioni, compensi o altre forme di ristoro a favore dell'aggiudicatario;
- f) il rifiuto all'adesione ad un'opzione da parte dell'aggiudicatario costituisce grave inadempimento e autorizza la Stazione appaltante a rivalersi sulla garanzia definitiva di cui al punto 23.2.4.

5. CAPO 5. SOGGETTI AMMESSI

5.1. Operatori economici che possono presentare offerta

Gli operatori economici di cui all'articolo 3, lettera p), del Codice, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'articolo 45 del predetto Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dal Disciplinare di gara. La partecipazione è riservata ai seguenti soggetti:

- a) Operatori economici di cui all'articolo 46, comma 1, lettere a), b), c), d) ed f), del Codice e degli articoli 1, 2 e 3, del decreto ministeriale n. 263 del 2016, ovvero:
 - liberi professionisti singoli;
 - liberi professionisti associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 (legge abrogata dall'articolo 10, comma 11, della legge n. 183 del 2011, ultrattiva per le associazioni già costituite), cosiddetti "studi associati" o "associazioni professionali", da non confondere con i raggruppamenti temporanei di cui alla lettera c);
 - società di professionisti di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale n. 263 del 2016;
 - società di ingegneria in forma di società di capitali o di società cooperative di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale n. 263 del 2016;
 - prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i CPV da 71200000-0 a 71541000-2 e da 71610000-7 a 71730000-4 e 79994000-8, stabiliti in altri Stati membri e costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
 - consorzi stabili costituiti da almeno tre soggetti tra quelli di cui ai punti precedenti e alla successiva lettera b), anche in forma mista tra di loro, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera b), della legge n. 81 del 2017 e anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
 - Gruppi economici di interesse europeo (GEIE) costituiti ai sensi del decreto legislativo n. 240 del 1991 e del Regolamento CEE n. 2137/1985/CEE del Consiglio del 25 luglio 1985, da almeno due Operatori economici stabiliti in paesi diversi dell'Unione europea;
- b) Operatori economici costituiti in società tra professionisti o società professionali, anche multidisciplinari, di cui al decreto ministeriale n. 34 del 2013, iscritte all'Ordine professionale di pertinenza ai sensi dell'articolo 8 del predetto decreto ministeriale;
- c) Operatori economici di cui alle lettere a), b) e c), in una delle seguenti Forme di aggregazione:
 - riuniti in raggruppamento temporaneo ai sensi degli articoli 46, comma 1, lettera e), e 48 del Codice e dell'articolo 4 del decreto ministeriale n. 263 del 2016;
 - riuniti in consorzio ordinario (cosiddetto «consorzio occasionale») ai sensi degli articoli 45, comma 1, lettera e), e 48 del Codice e dell'articolo 12, comma 3, lettera c), della legge n. 81 del 2017, costituiti ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile, anche in forma di società consortile di cui all'articolo 2615-ter del codice civile;
 - aderenti aggregati a un contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, della legge n. 33 del 2009, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009 e dell'articolo 12, comma 3, lettera a), della legge n. 81 del 2017.

5.2. Particolari fattispecie di Offerenti

5.2.1. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di Operatori economici

Ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del Codice, gli Operatori economici che partecipano in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario:

- a) devono dichiarare di costituirsi in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario con conferimento del mandato irrevocabile di cui al comma 8 della norma citata al mandatario o capogruppo individuato allo scopo; la dichiarazione formale è di norma prevista e resa nel DGUE;
- b) in alternativa alla lettera a), se il mandato irrevocabile è già stato conferito, dichiarano gli estremi dell'atto di conferimento, il notaio che ha rogato l'atto e le condizioni di cui alla lettera c);
- c) devono essere indicati i requisiti di cui al Capo 7 che i singoli Operatori economici apportano all'Offerente in Forma aggregata e le prestazioni che ciascuno intende assumere, in ottemperanza al

principio che la Stazione appaltante deve conoscere in anticipo «chi fa cosa» e alla compatibilità tra le prestazioni assunte e i requisiti previsti dall'ordinamento professionale;

- d) ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti alla Forma aggregata non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5.2.2. Contratti di rete

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cosiddetta rete-soggetto), ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, della legge n. 33 del 2009, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo di mandataria se in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare solo alcuni Operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma privo di soggettività giuridica (cosiddetta rete-contratto), ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, della legge n. 33 del 2009, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo di mandataria se in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e se il contratto di rete reca mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni Operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- c) se la rete è dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, della legge n. 33 del 2009, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole, come da determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013;
- d) in ogni caso la partecipazione congiunta alle gare deve risultare dal contratto di rete come scopo strategico incluso nel programma comune, mentre la durata dello stesso deve essere commisurata ai tempi di realizzazione del contratto da affidare mediante il presente procedimento.

5.2.3. Consorzi di cooperative e consorzi stabili

Ai consorzi di cooperative di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), e ai consorzi stabili di cui all'articolo 46, comma 1, lettera f), del Codice, si applicano le disposizioni che seguono:

- a) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre, designati per l'esecuzione delle prestazioni; in caso di assenza di indicazioni il consorzio dichiara automaticamente di eseguire il contratto con la propria organizzazione consortile;
- b) i consorziati di cui alla lettera a), indicati dal consorzio, non possono a loro volta indicare un altro operatore economico per l'esecuzione o l'avvalimento dei requisiti, anche se tale operatore è un consorziato del consorzio offerente (divieto dei cosiddetti consorzi «a cascata» e avvalimento «a cascata»);
- c) non sussiste il divieto di cui alla lettera b), se il consorziato per il quale il consorzio concorre e designato per l'esecuzione ai sensi della lettera a) è a sua volta un consorzio di cooperative o un consorzio stabile; in tal caso a questo consorzio di secondo livello, indicato dal consorzio offerente, si applicano le previsioni di cui alle lettere a) e b).

5.2.4. Equiparazioni e analogie tra le forme di partecipazione

In relazione alla molteplicità di fattispecie di partecipazione ai fini dell'applicazione delle previsioni del Disciplinare di gara, si specifica quanto segue:

- a) i consorzi ordinari sono equiparati ai raggruppamenti temporanei e la consorziata che assume la quota maggiore di attività e la misura maggioritaria dei requisiti riveste il ruolo di capofila o capogruppo, equivalente al mandatario del raggruppamento temporaneo;

- b) ai sensi dell'articolo 48, comma 14, del Codice, per quanto non diversamente disposto, ai contratti di rete o reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di Operatori economici oppure, se hanno tutti i requisiti del consorzio stabile, si applicano le disposizioni in materia di consorzi stabili, in ambedue i casi in quanto compatibili;
- c) ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 240 del 1991 ai gruppi economici di interesse europeo (GEIE), si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di Operatori economici oppure, se hanno tutti i requisiti del consorzio stabile, si applicano le disposizioni in materia di consorzi stabili, in ambedue i casi in quanto compatibili;
- d) a tutti gli Operatori economici costituiti in forma di società, anche se organizzati in Forma aggregata, si applicano le disposizioni previste per le società in materia di iscrizione nei pubblici registri commerciali e professionali di pertinenza, ai sensi dell'articolo 83, comma 3 e dell'allegato XVI del Codice.

5.2.5. Disciplina transitoria speciale per le società e le forme analoghe

Ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del Codice, per i primi 5 (cinque) anni dalla loro costituzione il possesso dei requisiti economico-finanziari di cui al punto 7.3.1 e tecnico-professionali di cui ai punti 7.3.1, 7.3.2 e 7.3.3, può essere documentato anche con riferimento ai requisiti:

- a) dei soci per le società di persone e le società cooperative;
- b) dei soci, dei direttori tecnici e dei professionisti dipendenti con rapporto a tempo indeterminato per le società di capitali e i soggetti di cui al punto 5.1, lettera c);
- c) in applicazione dei principi di non discriminazione tra gli Operatori economici, di cui al punto 2.1.4, lettera d), sono ammessi con riferimento ai professionisti dipendenti con rapporto a tempo indeterminato delle società di persone di cui alla lettera a);
- d) dalla definizione di «soci» di cui alle lettere a) e b):
 - si intendono solo i «soci professionisti attivi» in possesso dei requisiti di cui al punto 7.1.2;
 - sono esclusi i soci non professionisti o non attivi e i soci delle società multidisciplinari esercenti professioni diverse dalle professioni tecniche di cui al punto 7.1.2, di cui rispettivamente all'articolo 1, comma 1, lettera b), e all'articolo 6, comma 3, del d.m. n. 34 del 2013.

5.3. Divieto di partecipazione plurima

Ai sensi degli articoli 48, comma 7, e 89, comma 7, del Codice:

- a) un Operatore economico non può partecipare contemporaneamente alla stessa gara:
 - individualmente e in raggruppamento temporaneo o altra Forma di aggregazione;
 - in più di un raggruppamento temporaneo o altra Forma di aggregazione;
 - individualmente o in raggruppamento temporaneo e quale consorziato di un consorzio per il quale il consorzio concorre e che sia indicato per l'esecuzione oppure apporti i propri requisiti al consorzio in relazione alla stessa gara, anche se raggruppato con il Consorzio al quale appartiene;
- b) un Operatore economico non può:
 - partecipare alla gara in qualunque forma e contemporaneamente costituirsi quale ausiliario di altro Offerente che si presenta in concorrenza con la propria partecipazione;
 - costituirsi ausiliario di Offerenti che presentano offerta in concorrenza tra loro;
- c) se ricorre una delle condizioni di cui alle lettere a) o b), sono esclusi ambedue gli Operatori economici e se è coinvolto un Offerente in Forma aggregata, è esclusa anche quest'ultima; l'inosservanza dei divieti di cui alla lettera a), è sanzionata dall'articolo 353 del codice penale;
- d) le esclusioni di cui alla lettera c) sono disposte al momento dell'accertamento della condizione, ovvero immediatamente all'apertura della gara, se risultante inequivocabilmente dall'individuazione degli Operatori economici coinvolti; dopo l'esame della documentazione amministrativa o delle offerte se gli elementi che sono posti alla base della condizione ostativa risultano dai predetti esami.

6. CAPO 6. REQUISITI GENERALI E MOTIVI DI ESCLUSIONE

Gli Operatori economici, a **pena di esclusione**, non devono incorrere in uno o più d'uno dei motivi ostativi previsti dal presente Capo.

6.1. Motivi di esclusione di natura penale (articolo 80, comma 1, del Codice)

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione A, del DGUE)

L'esclusione è disposta se sussiste, a carico di uno dei soggetti di cui al punto 6.3, condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, dall'articolo 291-quater del d.P.R. n. 43 del 1973 e dall'articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo n. 109 del 2007 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo n. 24 del 2014;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

6.2. Motivi di esclusione di natura antimafia (articolo 80, comma 2, del Codice)

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, primo riquadro, del DGUE)

L'esclusione è disposta in caso di sussistenza, a carico di uno dei soggetti di cui al punto 6.3, di:

- a) cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
- b) tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011.

6.3. Destinatari dei motivi di esclusione (articolo 80, comma 3, del Codice)

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, primo riquadro, del DGUE)

L'esclusione per i motivi di cui all'articolo 80, commi 1 e 2, del Codice, come riportati rispettivamente ai punti 6.1 e 6.2 è disposta se i relativi provvedimenti ostativi sono stati emessi, con riferimento agli Operatori economici coinvolti, nei confronti:

- a) di una o più d'una delle persone fisiche elencate nel seguito, attualmente in carica:
 - 1) in caso di imprenditore individuale: il titolare;
 - 2) in caso di società di persone: tutti i soci;
 - 3) in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari;
 - 4) in caso di altri tipi di società (quali società di capitali, società cooperative e società consortili):
 - i rappresentanti legali e gli amministratori (amministratore unico o amministratore delegato);
 - il presidente e i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale

- rappresentanza, o siano titolari di poteri di direzione o di vigilanza (es. consiglieri delegati);
- il sindaco o i membri del collegio sindacale (nelle società con sistema di amministrazione tradizionale) o i membri del comitato per il controllo sulla gestione (nelle società con sistema di amministrazione monistico); i membri del consiglio di gestione e i membri del consiglio di sorveglianza (nelle società con sistema di amministrazione dualistico);
 - i componenti dell'Organismo di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 231 del 2001;
 - altri soggetti ai quali siano stati conferiti poteri di direzione e gestione dell'Operatore economico idonei a determinarne o influenzarne le scelte o gli indirizzi, quali procuratori e institori i cui poteri prevedano la rappresentanza legale dell'Operatore economico, adeguata alla partecipazione alla gara e alla stipula del contratto;
- 5) **limitatamente alle società di capitali** con un numero di soci pari o inferiore a quattro:
- il socio unico o il socio di maggioranza inteso come socio con partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento);
 - entrambi i soci in caso di società con due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per cento);
 - qualora il socio unico o il socio di maggioranza sia a sua volta una società, il socio unico o il socio di maggioranza di quest'ultima (cosiddetto «socio sovrano» come definito da Consiglio di Stato, Sez. V, 27 novembre 2020, n. 7471);
- 6) gli institori e i procuratori generali se dotati di poteri adeguati al contratto da affidare;
- 7) **limitatamente alle società di ingegneria:** i direttori tecnici di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale n. 263 del 2016;
- b) delle persone fisiche di cui alla lettera a), cessate dalla carica nell'anno antecedente la data di indizione della gara; in tal caso l'esclusione è disposta se l'Operatore economico non dimostra che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; per soggetti cessati dalla carica si intendono anche i soggetti di cui alla lettera a) che nell'anno antecedente la data di indizione della gara hanno rivestito la carica presso un Operatore economico cedente o affittante l'azienda o il ramo d'azienda all'Operatore economico dichiarante, o confluito in quest'ultimo in seguito a fusione, acquisizione o trasformazione, se i relativi negozi giuridici sono stati stipulati nell'anno antecedente la data di indizione della gara.

6.4. Altri motivi di esclusione previsti dalla normativa comunitaria

6.4.1. Motivi di esclusione per omessi pagamenti (articolo 80, comma 4, del Codice)

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione B, del DGUE)

L'esclusione è disposta se l'Operatore economico ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate con sentenze o atti amministrativi non più impugnabili, rispetto agli obblighi relativi al pagamento:

- a) delle imposte e tasse con omesso pagamento superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973;
- b) dei contributi previdenziali con omesso pagamento in misura ostativa al rilascio del DURC di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015).

L'esclusione può essere disposta se la Stazione appaltante può adeguatamente dimostrare che l'Operatore economico non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati se il mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente della lettera a) o della lettera b).

6.4.2. Ulteriori motivi di esclusione (art. 80, comma 5, lettere a), b), da c) a c-quater), d), e), del Codice)

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione B, del DGUE)

L'esclusione è disposta se l'Operatore economico incorre in una delle seguenti condizioni ostative:

- a) ha commesso infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro

- stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni di cui all'allegato X del Codice;
- b) si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - c) si è reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
 - c)-bis) ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure ha fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero ha omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
 - c-ter) ha dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
 - c-quater) ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
 - d) ricade in situazioni di conflitti di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Codice, non diversamente risolvibili compresa la condizione di astensione doverosa di cui all'articolo 7 del d.P.R. n. 62 del 2013;
 - e) incorre nei casi di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice.

6.5. Motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale

6.5.1. *Motivi riconducibili all'articolo 80, comma 5, lettere f), f-bis, f-ter, g), h), i), l), m), del Codice.*

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numeri da 1 a 6, del DGUE)

L'esclusione è disposta se l'Operatore economico incorre in una delle seguenti condizioni ostative:

- f) è soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- f-bis) l'Operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- f-ter) l'Operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- g) è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
- h) ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990, accertato definitivamente nell'anno antecedente la data di scadenza per la presentazione delle offerte e in ogni caso, che la violazione eventualmente accertata sia stata rimossa;
- i) ha violato la disciplina sul diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, attestabile ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999.
- l) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981;
- m) si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale; trova applicazione altresì il punto 5.3.

6.5.2. Motivo di esclusione per passaggio dall'impiego pubblico all'attività privata

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 7, del DGUE)

E' escluso l'Operatore economico nel quale uno dei soggetti di cui al punto 6.3, titolare di poteri o funzioni idonee a determinarne o a influenzarne le scelte o gli indirizzi, si trova nella condizione di cui all'articolo 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001 o all'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013 (cosiddetto *pantouflage* o *revolving door*) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della Stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Stazione appaltante nei confronti del medesimo Operatore economico.

6.5.3. Ulteriori motivi di esclusione per adempimenti obbligatori

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 8 e numero 9 del DGUE)

E' escluso l'Operatore economico che non adempie a quanto previsto:

- a) al punto 11.3, in materia di presa visione di luoghi e della documentazione;
- b) al punto 25.2, in materia di protocollo di legalità o del patto di integrità.

7. CAPO 7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

Gli Offerenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal presente Capo, ai sensi dell'articolo 59, comma 4, lettera b), del Codice. Tutti i requisiti devono essere dichiarati nel DGUE e idoneamente comprovati solo in seguito a richiesta della Stazione appaltante.

7.1. Idoneità professionale (art. 83, comma 3, del Codice)

7.1.1. Requisiti di idoneità professionale mediante iscrizione in registri commerciali

(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione A, numero 1, del DGUE)

Limitatamente agli Operatori economici costituiti in forma societaria, di consorzio di cooperative o consorzio stabile o altra forma consortile con attività esterna, ai sensi dell'articolo 2612 del codice civile, oppure di G.E.I.E, è richiesta l'iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, così dichiarata:

- a) numero e località di iscrizione;
- b) codice ATECORI e attività pertinente l'oggetto dell'affidamento; per attività pertinente si intende quella riportata nella sezione «Attività» e non nella sezione «Oggetto sociale» dei documenti camerali;
- c) indicazione di «attiva» rilevabile nella sezione «Stato attività»; l'iscrizione come Operatore economico non attivo costituisce causa di esclusione per inidoneità del requisito.

7.1.2. Requisiti di idoneità professionale mediante iscrizione in registri professionali

(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione A, numero 2, del DGUE)

Ai professionisti coinvolti, sia in forma individuale che associata, o come appartenenti a società di professionisti o a società di ingegneria, sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) iscrizione all'Ordine degli Ingegneri o degli Architetti, nella sezione A;
- b) in ogni caso iscrizione all'Ordine degli Ingegneri per interventi relativi a strutture e impianti eccedenti l'ordinaria edilizia civile (riserva ex articolo 51 del R.D. n. 2537 del 1925);
- c) iscrizione ai pertinenti Albi professionali per i servizi tecnici che non richiedono il possesso di laurea (quali geometri o tecnici delle costruzioni, periti industriali) attinenti alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto delle competenze attribuite dai relativi ordinamenti professionali.

Per i requisiti del gruppo di lavoro si rinvia a quanto previsto al successivo punto 7.3.4.

7.1.3. Disposizioni per Offerenti non aventi sede in Italia

Ai sensi dell'articolo 83, comma 3, del Codice, l'Operatore economico stabilito in altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese di cui all'articolo 49 dello stesso Codice:

- a) se in forma societaria, a fini del requisito di cui al punto 7.1.1, dimostra l'iscrizione nel pertinente registro commerciale previsto dalla legislazione nazionale del Paese di appartenenza;
- b) a fini del requisito di cui al punto 7.1.2, dimostra l'iscrizione al pertinente ordine professionale corrispondente come previsto dalla legislazione nazionale del Paese di appartenenza;
- c) se la legislazione del Paese di appartenenza non prevede l'iscrizione in registri commerciali o in albi od ordini professionali, dimostra tale condizione e il possesso del requisito in analogia con quanto richiesto mediante dichiarazione giurata secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

7.2. Capacità economico e finanziaria

(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione B, del DGUE)

Ai sensi dell'articolo 83, comma 5, secondo periodo, del Codice, non è richiesto il requisito del fatturato in servizi di ingegneria e architettura; pertanto, ai sensi del comma 4, lettera c) dello stesso articolo e della Parte I, lettera a), dell'Allegato XVII dello stesso Codice, è richiesta la dichiarazione del possesso di una adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali, come descritta nel seguito:

- a) idonea a coprire i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale di competenza, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettera c-bis), della legge n. 183 del 2011 (introdotto dall'articolo 9-bis, comma 1, della legge n. 27 del 2012), dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012 e dell'articolo 5 del d.P.R. n. 137 del 2012, estesa alle società di ingegneria dall'articolo 1, comma 198, della legge n. 124 del 2017, per un importo assicurato non inferiore a euro 1.500.000;
- b) valida ed efficace almeno fino a 180 (centottanta) giorni dopo la data di scadenza per la presentazione delle offerte; resta fermo, per il solo aggiudicatario, il mantenimento in essere o il rinnovo della polizza come previsto al punto 23.2.3; il requisito è comprovato, a richiesta della Stazione appaltante, con l'esibizione dell'originale o, se emessa in forma telematica, con altro mezzo di prova ai sensi del CAD e della regolamentazione di IVASS in materia di polizze assicurative digitali;
- c) non concorrono utilmente al raggiungimento del requisito gli importi:
- oggetto di franchigia, di scoperto o di clausole di stop loss previste dal contratto di assicurazione, a meno che lo stesso contratto preveda l'obbligo per l'assicuratore di pagare comunque in nome e conto dell'assicurato anche gli importi rimasti a carico di quest'ultimo;
 - oggetto di risarcimenti in corso o già richiesti da terzi, anche se contestati, e non ricostituiti;
- d) ai sensi dell'articolo 83, comma 5-bis, del Codice, nel caso l'Offerente abbia in corso una copertura assicurativa di cui alla lettera a), per un importo inferiore quello ivi previsto, deve allegare, a pena di esclusione, l'impegno da parte dell'impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza assicurativa, in caso di aggiudicazione;
- e) in caso di Offerente in Forma aggregata:
- l'importo assicurato di cui alla lettera a) può essere raggiunto sommando gli importi delle somme assicurate di tutti gli Operatori economici che partecipano alla Forma aggregata, ad eccezione del giovane professionista di cui al punto 7.4.1;
 - la condizione di cui alla lettera d) è applicabile ai singoli Operatori economici in Forma aggregata.

7.3. Capacità tecnica e professionale

(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione C, del DGUE)

Si raccomanda all'Operatore economico:

- a) di dichiarare i propri requisiti nella misura sufficiente ai fini dell'ammissione, evitando dichiarazioni ultronee, eccessive, duplicate, ripetitive o notevolmente eccedenti la misura dei requisiti minimi in quanto tali dichiarazioni oltre ad intralciare la celerità del procedimento, non apportano alcuna utilità all'Offerente;
- b) se in Forma aggregata di limitarsi a dichiarare esclusivamente i propri requisiti non quelli di eventuali altri Operatori economici che si presentano in Forma aggregata con lo stesso; è la Stazione appaltante a sommare i requisiti dei singoli Operatori al fine dell'ammissibilità dell'Offerente in Forma aggregata;
- c) i requisiti di cui al presente Capo 7 devono sussistere alla data di presentazione dell'Offerta.

7.3.1. Avvenuto svolgimento di servizi di architettura e ingegneria

L'Offerente deve aver prestato servizi tecnici di cui all'articolo 157, commi 1 e 2, del Codice, o servizi analoghi o connessi, alle condizioni indicate di seguito, **nel periodo di riferimento corrispondente agli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti la data di pubblicazione del bando**, per un importo dei lavori non inferiore a **2 (due) volte l'importo** dei lavori per i quali devono essere prestati i servizi tecnici da affidare, appartenenti **distintamente a ciascuna delle Classificazioni di cui al punto 3.2 e alla tabella che segue**, come previsto nella «**Colonna A**» della stessa tabella:

| periodo utile di riferimento: dal <u>19/07/2011</u> al <u>18/07/2021</u> | | | | |
|--|------------------------|----------------------|-----------|-------------------|
| ID opere | Declaratoria sintetica | Grado di complessità | Importi | |
| | | | Lavori da | Requisiti minimi: |
| | | | | |

| | | «G» | bando «V» | Colonna A | Colonna B |
|-------|---------------------------|------|--------------|--------------|--------------|
| E.13 | Palasport | 1,20 | 2.650.000,00 | 5.300.000,00 | 2.120.000,00 |
| S.04 | Strutture | 0,90 | 3.800.000,00 | 7.600.000,00 | 3.040.000,00 |
| IA.01 | Impianto idro-sanitario | 0,75 | 500.000,00 | 1.000.000,00 | 400.000,00 |
| IA.02 | Impianto di riscaldamento | 0,85 | 2.800.000,00 | 5.600.000,00 | 2.240.000,00 |
| IA.03 | Impianto elettrico | 1,15 | 2.000.000,00 | 4.000.000,00 | 1.600.000,00 |
| V.02 | Strade di tipo ordinario | 0,45 | 250.000,00 | 500.000,00 | 200.000,00 |

A tale scopo ciascun Operatore economico **deve allegare una distinta di lavori** per i quali ha prestato i servizi tecnici, fino al raggiungimento del requisito richiesto all’Offerente (singolo o in Forma aggregata), con le seguenti precisazioni:

a) la distinta deve riportare, per ogni lavoro, appartenente a ciascuna delle Classificazioni sopra elencate e definite al punto 3.2, sia che comprenda una sola che più di una delle predette Classificazioni:

- l’individuazione del committente; i servizi possono essere stati prestati sia per committenti pubblici che privati, purché oggetto di un atto di assenso, comunque denominato, depositato, reperibile o riscontrabile presso un ufficio pubblico; non rileva la mancata realizzazione dei lavori progettati;
- la descrizione sommaria e l’ubicazione;
- la Classificazione con «ID-Opere» pertinente o la classe e categoria pertinenti, a seconda della condizione temporale di svolgimento del servizio, come individuata alla lettera b);
- uno o più d’uno dei servizi prestati tra quelli di cui alla lettera c):
- il periodo di svolgimento del servizio (mese/anno di inizio e mese/anno di fine), tenendo presente che il mese/anno di inizio non può essere anteriore al periodo utile di riferimento, ai sensi della lettera d) e che il periodo è riferito allo svolgimento del servizio e non all’eventuale esecuzione dei lavori oggetto dello stesso servizio
- l’importo dei lavori, come individuato alla lettera e), di ciascuna Classificazione;
- **l’Operatore economico che ha prestato il servizio e, in caso di Operatore economico in forma societaria, il professionista o i professionisti che hanno prestato effettivamente il servizio;**
- **la percentuale di incidenza della prestazione dell’Operatore economico nel caso il lavoro sia stato oggetto di servizi prestati a suo tempo in Forma aggregata con Operatori economici in tutto o in parte diversi da quelli aggregati nella presente gara; ai fini del requisito può essere considerata solo tale;**
- **il requisito, o la quota di requisito, è attribuito all’Operatore economico solo se il professionista che ha prestato il servizio è attualmente presente nella compagine dell’Offerente;**

b) in applicazione del criterio di analogia sulla base di condizioni oggettive e di fatto, al fine di una ragionevole coerenza sostanziale più che formale tra i lavori oggetto dei servizi in gara e i lavori oggetto dei servizi prestati, in ragione della scarsa attinenza delle classificazioni di cui alla tavola Z-2 e a maggior ragione delle declaratorie dell’articolo 14 della legge n. 143 del 1943, al fine da consentire lavori oggettivamente analoghi ed estromettere lavori altrettanto oggettivamente eterogenei o non pertinenti, anche in parziale deroga con quanto previsto in relazione all’analogia di cui al Capo V delle Linee guida n. 1 e dell’articolo 8 del Decreto tariffe, per i servizi prestati:

- **a partire dal 27 luglio 2016**, sono utilizzabili lavori classificati con lo “ID Opere” di cui al punto 3.2, come indicato nella tavola Z-1 allegata del Decreto tariffe, con le precisazioni, i limiti e le eccezioni riportate nel seguente prospetto:

| ID opere | Lavori utilizzabili |
|----------|--|
| E.13 | E.04, E.07, E.10, E.16, E.19, E.21, E.22 |
| S.04 | S.03, S.05, S.06 |
| IA.01 | IA.02, IB11, IB12 |

| | |
|-------|-------------|
| IA.02 | IB.11, IB12 |
| IA.03 | IA.04 |
| V.02 | V.03 |

--- **prima del 27 luglio 2016**, si applica lo stesso criterio, equiparando le classi e categorie di cui all'articolo 14 della legge n. 143 del 1949 alle corrispondenti Classificazioni, con le precisazioni, i limiti e le eccezioni riportate nel seguente prospetto:

| ID opere | Lavori utilizzabili |
|----------|---------------------|
| E.13 | I/d, I/e |
| S.04 | I/g, IX/b, IX/c |
| IA.01 | III/a, III/b |
| IA.02 | III/b |
| IA.03 | III/c |
| V.02 | VI/a, VI/b |

- sono utilizzabili anche lavori ai quali non è stata a suo tempo attribuita una classificazione specifica in quanto di committenti privati oppure è stata attribuita una classificazione diversa rispetto a quanto previsto alla presente lettera b), purché oggettivamente e provatamente si tratti di lavori riconducibili a una delle classificazioni di cui al punto 3.2;
- quanto previsto alla presente lettera b), in ragione dell'applicazione del criterio di analogia sulla base delle condizioni sostanziali e di fatto, al fine di una ragionevole coerenza sostanziale più che formale tra i lavori oggetto dei servizi in gara e i lavori oggetto dei servizi svolti, in modo da consentire lavori oggettivamente analoghi ed estromettere lavori altrettanto oggettivamente eterogenei o non pertinenti, anche in parziale deroga con quanto previsto in relazione all'analogia dal Capo V delle Linee guida n. 1 di ANAC e dall'articolo 8 del Decreto tariffe;
- c) i lavori utili ai fini del requisito sono quelli per i quali è stato prestato almeno uno dei servizi di cui all'articolo 157, commi 1 e 2, del Codice; tuttavia, un Operatore economico non può utilizzare più volte lo stesso lavoro se in relazione al medesimo sono stati prestati più servizi, in altri termini i servizi prestati, se più di uno, non sono cumulabili;
- d) i lavori utili ai fini del requisito sono esclusivamente quelli per i quali i servizi tecnici prestati sono stati iniziati, ultimati e approvati nel periodo di riferimento in anni considerato utile, oppure la parte di essi prestata, ultimata e approvata nello stesso periodo in caso di servizi iniziati in epoca precedente, purché sia possibile dimostrarne il frazionamento temporale; a tali fini per approvazione:
- per i servizi di progettazione o connessi alla progettazione, si intende il verbale di validazione di cui all'articolo 26 del Codice o, in assenza di questo, il provvedimento formale dell'organo competente;
- per i servizi di direzione o connessi alla direzione, si intende la delibera di cui all'articolo 234, comma 2, del Regolamento;
- e) l'importo utile dei singoli lavori per i quali sono stati prestati i servizi, è l'importo:
- riconosciuto in sede di collaudo se il lavoro è stato collaudato o quello risultante dalla contabilità finale se il lavoro è ultimato ma non collaudato, incrementato delle eventuali riserve riconosciute e accolte in via definitiva, relative a maggiori lavori, con esclusione di importi riconosciuti a titolo risarcitorio, indennitario o per interessi;
- di contratto, aggiornato in base ad eventuali atti aggiuntivi o atti di sottomissione approvati, se il lavoro è in corso;
- di aggiudicazione se i lavori non sono ancora iniziati;
- dell'ultimo livello progettuale approvato se il lavoro non è stato appaltato;

- fuori dai casi precedenti, quello risultante da qualunque atto facente fede fino a querela di falso purché i servizi siano stati oggetto recepimento in atti pubblici;
- f) il requisito è dimostrabile con copia dei contratti, con fatture, con atti amministrativi di assenso, con dichiarazioni formali dei committenti, con altra documentazione facente fede fino a querela di falso; trova applicazione, se del caso, Corte di giustizia della U.E., 7 luglio 2016, decisione C-46;
- g) se il servizio prestato non può essere comprovato in termini di importo dei lavori, quali ad esempio verifiche di vulnerabilità sismica, attività di supporto tecnico al RUP, prestazioni urbanistiche, rilievi, ricerche, monitoraggi, consulenze tecniche o simili, non è utilizzabile ai fini del requisito;
- h) sono ammessi, esclusivamente se hanno conseguito l’aggiudicazione, i progetti:
 - redatti in procedimenti di progettazione ed esecuzione, di concessione o di partenariato pubblico-privato di cui all’articolo 59, comma 1-bis oppure alla Parte III o alla Parte IV del Codice;
 - vincitori di procedure concorsuali di cui agli articoli 156 e 157 del Codice a condizione che siano stati redatti almeno al livello di fattibilità tecnico-economica.

7.3.2. **Avvenuto svolgimento di rilevanti servizi di architettura e ingegneria “di punta”**

L’Offerente deve aver prestato servizi tecnici (cosiddetti “servizi di punta”), di cui all’articolo 157, commi 1 e 2, del Codice, o servizi analoghi o connessi, alle condizioni indicate di seguito, **nel periodo di riferimento corrispondente agli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti la data di presentazione dell’offerta**, per un importo dei lavori non inferiore a **0,80 (zero virgola ottanta) volte** l’importo dei lavori per i quali devono essere prestati i servizi tecnici da affidare, **distintamente per ciascuna delle Classificazioni di cui al punto 3.2 e alla tabella di cui al punto 7.3.1**, come previsto nella «Colonna B» della stessa tabella. A tale scopo:

- a) l’Operatore economico deve dichiarare il lavoro o la coppia di lavori per i quali ha prestato i “servizi di punta” indicando, per ciascun lavoro, le informazioni di dettaglio di cui al punto 7.3.1, lettera a);
- b) tale dichiarazione può essere sostituita dall’individuazione inequivocabile del lavoro o delle coppie di lavori oggetto dei servizi di punta, all’interno della medesima distinta di cui al precedente punto 7.3.1;
- c) si applicano i criteri di individuazione, valutazione e dimostrazione già descritti al precedente punto 7.3.1 fermo restando che per ciascuna Classificazione:
 - al raggiungimento del presente requisito non possono concorrere più di due lavori;
 - il requisito può essere raggiunto anche con un solo lavoro se di importo adeguato;
- d) i “servizi di punta” possono concorrere al requisito dei servizi prestati di cui al punto 7.3.1.

7.3.3. **Unità di personale tecnico impiegate nel triennio antecedente**

(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione C, numero 8), del DGUE)

L’Offerente deve aver utilizzato **negli ultimi 3 (tre) anni antecedenti la data di pubblicazione del bando**, un numero medio annuo di unità di personale tecnico non inferiore a **una volta** il numero stimato necessario per l’espletamento dei servizi da affidare, individuato come di seguito:

| | | | |
|---|----|--|----|
| periodo di riferimento: dal <u>19/07/2018</u> al <u>18/07/2021</u> | | | |
| Numero personale tecnico stimato necessario all’espletamento dei servizi: | 16 | Requisito minimo: numero medio annuo di personale tecnico: | 16 |

Ai fini del presente requisito:

- a) per personale tecnico utilizzato si intendono i soggetti con rapporto diretto con l’Offerente ai sensi del punto 1.2.2, lettera g) e i suoi Consulenti e collaboratori ai sensi del punto 1.2.2, lettera h);
- b) al personale, purché con mansioni tecniche:
 - dipendente con contratto a tempo parziale, o intermittente, o a tempo determinato, ai sensi rispettivamente degli articoli 9, 13 e 19 del decreto legislativo n. 81 del 2015, nonché a quello regolarmente distaccato da altri operatori economici distaccanti ai sensi del decreto legislativo n. 136 del 2016, si applica la riduzione proporzionale in relazione al tempo utile ed effettivo impiegato;

- non esercente arti e professioni, con contratto di collaborazione coordinata a progetto di cui all'articolo 62 del decreto legislativo n. 276 del 2003, purché stipulato prima del 20 giugno 2015, ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015 e il contratto abbia avuto una durata di almeno 6 (sei) mesi;
- non esercente arti e professioni, con contratto di somministrazione di cui al Capo IV, Sezione II, del decreto legislativo n. 81 del 2015, purché il contratto abbia avuto una durata di almeno 6 (sei) mesi;
- c) il requisito del numero medio annuo di personale tecnico, non è inteso come disponibilità annua per ciascun anno ma disponibilità nel triennio divisa per 3 (tre) ed è calcolato come segue:
 - ricavando, per ciascun anno ricadente nel periodo utile considerato, la durata in giorni del periodo di vigenza del rapporto con ciascun soggetto, a partire dalla data di inizio del periodo di riferimento (o dalla data di inizio del rapporto, se successiva), fino alla data finale del periodo di riferimento (o fino alla data di cessazione del rapporto, se anteriore);
 - riducendo proporzionalmente la durata per i soggetti non impiegati a tempo pieno;
 - sommando la durata in giorni così calcolata, di tutti i soggetti considerati, ricadenti all'interno del periodo di riferimento;
 - dividendo la somma così ottenuta per il numero di 365 giorni convenzionali annui;
 - dividendo ulteriormente il quoziente della precedente divisione per il numero divisore 3, quale numero degli anni utili computabili;
- d) non possono essere computati soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a) e, in ogni caso:
 - soggetti, anche se con mansioni tecniche, titolari di contratti di lavoro intermittente, di apprendistato o di prestazioni di lavoro accessorio di cui rispettivamente al Capo II, Sezione II, al Capo V e al Capo VI del decreto legislativo n. 81 del 2015;
 - tecnici con contratto o convenzione di praticantato finalizzato all'iscrizione in Ordini, Collegi o Albi professionali, secondo i singoli ordinamenti di tali organismi;
 - personale tecnico distaccato o comandato presso terzi per tutto il periodo di distacco o di comando;
 - soggetti addetti a compiti amministrativi, di logistica o a mansioni diverse da quelle tipiche delle professioni tecniche;
 - professionisti cooptati o soggetti riconducibili ad Operatori economici cooptati di cui al punto 7.4.4;
- e) il requisito è dimostrabile con gli atti costitutivi vigenti per le associazioni professionali, con il certificato camerale storico per le società, con il libro unico del lavoro di cui agli articoli 39 e 40 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008 per i dipendenti, con i contratti e le fatture per i Consulenti o Collaboratori professionisti con partita IVA.

7.3.4. Titoli di studio e professionali, professionalità specifiche (staff tecnico o gruppo di lavoro)

(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione C, numero 6), del DGUE)

L'Offerente, indipendentemente dal modello organizzativo dell'Operatore economico di cui al punto 5.1, deve disporre obbligatoriamente dei seguenti professionisti, persone fisiche, individuati personalmente e nominativamente nel DGUE:

- a) un professionista iscritto all'Ordine di cui al punto 7.1.2, lettera a), incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche ai sensi dell'articolo 24, comma 5, secondo periodo, del Codice;
- b) professionisti iscritti agli Ordini di cui al punto 7.1.2:
- c) un professionista abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri, ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- d) uno o più professionisti con le seguenti qualificazioni:
 - iscrizione nell'elenco dei professionisti competenti in materia di prevenzione incendi, istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e decreto ministeriale 5 agosto 2011;
 - iscrizione nell'elenco dei professionisti competenti in acustica, istituito presso il Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 447 del 1995 e degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42;

- e) i titoli e le specializzazioni di cui alle lettere a), b), c) e d), devono essere obbligatoriamente posseduti da professionisti vincolati all'Offerente:
- con le modalità di cui al punto 1.2.2, lettera g) o lettera h), purché il vincolo societario o contrattuale con lo stesso Offerente abbia una scadenza non anteriore a 12 (dodici) mesi dalla data di presentazione dell'offerta;
 - come mandanti dell'Offerente in Forma aggregata ai sensi del punto 7.4.2, purché non semplicemente cooptati ai sensi del punto 7.4.4;
- e) nello staff o gruppo di lavoro dell'Offerente possono essere presenti altre figure professionali diverse o eccedenti rispetto a quelle obbligatorie di cui alle lettere a), b), c) e d), purché i servizi da loro prestati siano attinenti all'oggetto dell'affidamento e compatibili con i limiti posti dalla disciplina vigente sulle competenze professionali; quali a titolo di esempio:
- tecnici per i quali non è richiesto il possesso di laurea ma solo il diploma (quali geometri o tecnici delle costruzioni, periti industriali, periti agrari o agrotecnici) attinente al tipo di servizi assunti;
 - tecnici per il controllo della qualità, in possesso della qualifica o della certificazione di Lead Auditor per i Sistemi di Gestione Qualità della serie ISO 9001:2015 o di Gestione Ambientale ISO 14001:2015, nel settore delle EA/IAF o con scopo pertinenti l'oggetto dei servizi;
- f) le figure professionali di cui alla lettera e) sono ammesse alle condizioni di cui alla lettera d) e, se mandanti in Forma aggregata Offerente, concorrono utilmente alla formazione dei requisiti di ammissione; sono altresì ammesse, ma senza che possano concorrere a tali requisiti, in una delle seguenti forme:
- cooptate ai sensi del punto 7.4.4;
 - lavoratori autonomi destinatari di attività specifiche ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera a), del Codice;
 - titolari di contratti continuativi di cooperazione, sottoscritti in epoca anteriore alla data di indizione della gara ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera c-bis), del Codice;
- g) un singolo professionista può possedere più d'una delle professionalità o delle competenze richieste, compatibilmente con l'ordinamento giuridico, nel rispetto della normativa vigente, ferme restando le condizioni di cui al presente punto 7.3.4.

7.3.5. Sistema di garanzia della qualità (articolo 87 del Codice)

Sono facoltativi e non sono richiesti quale requisito di ammissione, ma concorrono esclusivamente alla valutazione dell'Offerta tecnica:

- a) il possesso della certificazione del sistema di garanzia della qualità aziendale della serie UNI EN ISO 9001:2015, in relazione al punto 18.1, sub. 2.e);
- b) il possesso della certificazione del sistema di garanzia della qualità ambientale della serie ISO 14001:2015; al possesso della certificazione è equiparata a tutti gli effetti la registrazione al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) o altri sistemi di gestione ambientale conformi all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009, in relazione al punto 18.1, sub. 4.c);
- c) il possesso delle certificazioni di cui alla lettera a) e alla lettera b), non può essere oggetto di avvalimento, in quanto attinente a un elemento dell'Offerta tecnica.

7.4. Indicazioni e prescrizioni per le Forme aggregate e i GEIE

7.4.1. Giovane professionista

(condizioni dichiarate alla Parte IV, Sezione C, numero 6, del DGUE)

Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, secondo periodo, del d.m. n. 263 del 2016, a pena di esclusione, nei raggruppamenti temporanei deve essere presente e coinvolto come progettista un professionista laureato abilitato da meno di 5 (cinque) anni dalla data di presentazione dell'offerta, alle seguenti condizioni:

- a) deve essere iscritto al relativo Ordine professionale tra quelli di cui al punto 7.1.2, lettera a);
- b) gli devono essere attribuite attività di progettazione e non rileva l'attribuzione di attività accessorie di cui all'articolo 31, comma 8, del Codice o attività propedeutiche alla progettazione o di supporto alla stessa, oppure afferenti alla fase esecutiva dei lavori;
- c) deve avere un Rapporto diretto con l'Offerente o essere un Consulente e collaboratore di cui al punto 1.2.2, rispettivamente lettera g) e lettera h) oppure qualificarsi come mandante;
- d) non può essere un semplice cooptato, come definito al punto 7.4.4;
- e) non concorre alla formazione dei requisiti di selezione di cui ai punti 7.2 e 7.3.

7.4.2. Requisiti degli Operatori economici che partecipano in Forma aggregata

(condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione A, negli appositi riquadri, per l'individuazione degli Operatori economici e per la ripartizione delle prestazioni)

Richiamate le equiparazioni e analogie di cui al punto 5.2.5, ciascun Operatore economico che si presenta in Forma aggregata deve presentare un proprio DGUE, deve dichiarare l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo 6 che lo riguardano e deve dichiarare **esclusivamente** i propri requisiti di selezione e partecipazione **senza richiamare o ripetere** i requisiti di selezione degli altri Operatori economici appartenenti alla Forma aggregata; l'individuazione della sufficienza e della idoneità dei predetti requisiti è fatta d'ufficio dalla Stazione appaltante mediante la somma dei requisiti di tutti gli Operatori economici partecipanti alla medesima Forma aggregata; a tale scopo si applica la seguente disciplina:

- a) i requisiti di cui al punto 7.1 (idoneità professionale) devono essere posseduti da ciascun Operatore economico in relazione alla propria condizione giuridica e alle proprie specificità professionali;
- b) i requisiti di cui al punto 7.2 (copertura assicurativa) e al punto 7.3.3 (unità di personale tecnico) devono essere posseduti dall'Operatore economico mandatario in misura maggioritaria
- c) i requisiti di cui al punto 7.3.1 (servizi prestati, o meglio lavori per i quali sono stati prestati i servizi) devono essere posseduti dall'Operatore economico mandatario in misura maggioritaria almeno con riferimento alla Classificazione di lavori definita come prevalente al punto 3.2;
- d) i requisiti di cui al punto 7.3.2 (servizi di punta, o meglio lavori per i quali sono stati prestati i servizi di punta), essere posseduti da qualunque Operatore economico mandatario o mandante; gli Operatori economici mandanti devono possedere i requisiti con riferimento alle Classificazioni di lavori; per ciascuna delle classificazioni di cui al punto 3.2, il singolo servizio o i singoli servizi che compongono la coppia, non possono essere frazionati, nel senso che la coppia di lavori per i quali sono stati prestati i servizi può essere apportata da due Operatori economici diversi, ma il singolo lavoro non può essere frazionato tra più Operatori economici;
- e) i requisiti di cui al punto 7.3.4, stante la loro natura strettamente per quanto non posseduti dal mandatario soggettiva riconducibile a professionalità assumibili solo da persone fisiche:
 - il requisito di cui al punto 7.3.4, lettera a) (incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche ai sensi dell'articolo 24, comma 5, secondo periodo, del Codice), deve essere apportato, a pena di esclusione, dall'Operatore economico mandatario o capogruppo;
 - i requisiti di cui al punto 7.3.4, lettere b), c) e d) devono essere apportati dagli Operatori economici o dai professionisti che all'interno dell'Offerente sono indicati come titolari della relativa prestazione in base alle norme sulle competenze professionali;

- f) le certificazioni di qualità cui al punto 7.3.5 devono essere possedute dal mandatario, alle condizioni di cui alla precedente lettera e), primo trattino, ovvero che allo stesso appartenga il professionista incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche;
- g) ai singoli Operatori economici non è richiesta la perfetta coincidenza tra quote di partecipazione, requisiti da possedere e prestazioni da eseguire, in quanto le quote di partecipazione sono una mera ripartizione interna che per la Stazione appaltante è sempre ammessa purché l'Operatore economico mandatario o capogruppo abbia una partecipazione maggioritaria; tuttavia:
- i requisiti di competenza e di professionalità devono essere coerenti con le prestazioni che intendono assumere ed eseguire;
 - se apportano esclusivamente la propria qualificazione professionale di cui al punto 7.3.4, non è richiesta loro una quota minima di requisiti;
 - agli Operatori economici mandanti non è richiesta una misura minima dei requisiti di cui ai punti 7.2 e 7.3, fermo restando il possesso dei requisiti almeno nella misura non posseduta dall'Operatore economico mandatario;
 - in ogni caso i requisiti devono essere posseduti complessivamente dalla Forma aggregata nella misura integrale richiesta agli Offerenti singoli;
- h) ovunque si richiedano all'Operatore economico mandatario i requisiti in misura maggioritaria:
- non si intende la misura del requisito posseduto in assoluto bensì la misura che lo stesso intende apportare e utilizzare in gara (cosiddetto requisito «speso») ai fini della qualificazione;
 - non si intende la maggioranza assoluta o superiore alla metà del totale ma una misura superiore a quella apportata e utilizzata (ovvero «spesa») da ciascun Operatore economico mandante;
 - l'Operatore economico in possesso dei requisiti in misura assoluta superiore a quello degli altri componenti della Forma aggregata può partecipare quale mandante utilizzando e spendendo solo una parte dei propri requisiti, inferiore ai requisiti spesi dall'Operatore economico mandatario, salvaguardando l'obbligo del possesso dei requisiti in misura maggioritaria in capo a quest'ultimo;
 - se per ragioni aritmetiche ciò non sia materialmente possibile, ovvero due o più Operatori economici apportino il requisito nella stessa misura, per maggioritaria si intende una misura non inferiore a quella di ciascun Operatore economico mandante.

7.4.3. Disposizioni specifiche per le Forme aggregate di tipo verticale o misto

Se più Operatori economici all'interno dell'Offerente in Forma aggregata apportano requisiti di cui al punto 7.3, relativi alla medesima Classificazione nell'ambito delle prestazioni principale o secondaria di cui al punto 3.2, dando luogo ad una Forma aggregata di tipo verticale o di tipo misto:

- a) i ruoli di mandataria o di mandante possono essere assunti oltre che da un Operatore economico, anche da un sub-raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario di tipo orizzontale nell'ambito del raggruppamento temporaneo verticale o misto Offerente;
- b) al sub-raggruppamento e al sub-mandatario del sub-raggruppamento se diverso dal mandatario del raggruppamento temporaneo Offerente, si applica la disciplina di cui al punto 7.4.2 in quanto compatibile.

7.4.4. Operatori economici cooptati

Gli Offerenti, singoli o in Forma aggregata, già in possesso in misura integrale di tutti i requisiti richiesti per l'ammissione alla gara, possono cooptare ulteriori Operatori economici, in analogia con l'articolo 92, comma 5, del Regolamento, in quanto compatibile, in applicazione del principio comunitario di libertà delle modalità di partecipazione nei limiti delle previsioni del Disciplinare di gara. Gli Operatori economici cooptati non si configurano come Offerenti, non sottoscrivono l'offerta, non assumono quote di partecipazione, non presentano garanzie o assicurazioni; a tali fini:

- a) non possono contribuire utilmente al possesso dei requisiti richiesti all'Offerente;
- b) devono presentare un proprio DGUE nei limiti di quanto di loro pertinenza, con il quale dichiarano:
- di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;
 - di possedere i requisiti di professionalità, indicandone la tipologia e, se previsto dall'ordinamento

- giuridico, gli estremi di iscrizione ai pertinenti registri commerciali o professionali di cui al punto 7.1;
- di impegnarsi a raggrupparsi come cooptati con l'Offerente
- c) non possono eseguire servizi:
- in misura superiore al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto; in caso di più Operatori economici cooptati tale limite si intende complessivo per tutti gli Operatori economici cooptati;
 - per lo svolgimento dei quali è prevista la riserva alle professionalità interne all'Offerente di cui al punto 7.1.2;
- d) l'esclusione dell'Operatore economico cooptato non comporta l'esclusione dell'Offerente ma questi non può essere sostituito e, se ha contribuito ai criteri di preferenza nella valutazione degli elementi dell'Offerta tecnica, non si tiene in considerazione il suo eventuale apporto.

7.4.6. Modifiche soggettive alle Forme aggregate

È vietata qualunque modificazione nella composizione della Forma aggregata dopo l'avvenuta presentazione dell'Offerta, salvo i casi di cui all'articolo 48, commi 17, 18, 19 e 19-ter; a tal fine:

- a) è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico Operatore economico, sempre che gli Operatori economici rimanenti siano in possesso dei requisiti di qualificazione adeguati ai servizi in gara, esclusivamente:
- per esigenze organizzative dell'Offerente in Forma aggregata;
 - per il sopraggiungere di una delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;
- b) nel caso sia necessario reintegrare i requisiti dell'Offerente in Forma aggregata, l'Operatore economico recedente può essere sostituito esclusivamente da un Operatore economico già componente, quale mandatario o mandante, della Forma aggregata;
- c) in ogni caso la modifica soggettiva non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara esistente al momento della presentazione dell'Offerta;
- d) il recesso per i motivi di cui alla lettera a) è ammesso solo se sopravvenuto in corso di gara, ovvero dopo la presentazione dell'Offerta.

7.5. Indicazioni per i consorzi di cooperative e i consorzi stabili

(condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione A, e nella Parte IV, del DGUE)

Il Consorzio, nonché i consorziati per i quali il consorzio concorre e designati per l'esecuzione o che apportano i requisiti al Consorzio nella misura in cui questo non possiede sufficienti requisiti in proprio, devono dichiarare, mediante il proprio DGUE e per quanto di propria pertinenza, l'assenza dei motivi di esclusione di cui al Capo 6 e, se del caso, nella misura apportata e in quanto utilizzabili ai fini della qualificazione, i requisiti di selezione di cui al presente Capo 7; In particolare:

- a) i requisiti di cui al punto 7.1 devono essere posseduti da Consorzio Offerente e da tutti i consorziati indicati;
- b) i requisiti di cui al punto 7.2 devono essere posseduti da Consorzio Offerente;
- c) i requisiti di cui al punto 7.3 devono essere posseduti da Consorzio Offerente oppure dai consorziati indicati, anche in forma cumulativa o mista dal Consorzio e dai consorziati;
- d) le certificazioni di qualità di cui al punto 7.3.5 devono essere possedute dal Consorzio Offerente oppure da tutti i consorziati indicati per l'esecuzione della prestazione principale;
- e) in forza dell'articolo 48, comma 19-bis, del Codice, la disciplina di cui al punto 7.4.6 trova applicazione anche ai consorzi di cooperative e ai consorzi stabili.

8. CAPO 8. AVVALIMENTO

8.1. Prescrizioni per il ricorso all'avvalimento

8.1.1. Oggetto dell'avvalimento

(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione C, del DGUE)

Ai sensi dell'articolo 89 del Codice, l'Operatore economico può avvalersi, per determinati requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, dei requisiti posseduti da uno o più altri Operatori economici (denominati "ausiliari"), alle seguenti condizioni:

- a) non è ammesso l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti:
 - generali e soggettivi o connessi ai motivi di esclusione di cui al Capo 6;
 - di idoneità professionale (iscrizione nei registri commerciali o professionali) di cui al punto 7.1;
 - di professionalità di cui al punto 7.3.4, lettera a) e lettera b);
- b) l'avvalimento è ammesso per i requisiti:
 - di capacità economico finanziaria di cui al punto 7.2.2 ma in quest'ultimo caso a condizione che l'assicurazione coinvolga direttamente quale assicurato l'Operatore economico che ricorre all'avvalimento ovvero che risponda anche per gli inadempimenti di quest'ultimo;
 - di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3.1, al punto 7.3.2, al punto 7.3.3 e al punto 7.3.4, limitatamente alle lettere c) e seguenti, a condizione che l'ausiliario esegua direttamente le prestazioni per le quali tali requisiti sono richiesti;
- c) la documentazione presentata dall'Offerente deve comprendere:
 - le dichiarazioni del ricorso ai requisiti oggetto di avvalimento, dei quali l'Operatore economico Offerente è carente, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, terzo periodo;
 - le dichiarazioni dell'ausiliario ausiliario con l'indicazione dei requisiti, nonché dei mezzi e delle risorse umane e strumentali di cui egli dispone e che mette a disposizione dell'Offerente ai sensi dell'articolo 89, comma 1, quarto periodo;
- d) l'Operatore economico ausiliario non deve incorrere nelle cause di esclusione di cui al Capo 6 e possedere i requisiti di selezione di cui al Capo 7 di propria pertinenza e oggetto di avvalimento, deve dichiarare tali condizioni mediante il DGUE, unitamente ad una dichiarazione integrativa, se necessario, ai fini di cui al punto 15.3.2, lettera a), ove tali informazioni non siano fornite nel DGUE;
- e) fermi restando i divieti di cui al punto 5.3, l'Operatore economico ausiliario non può, a pena di esclusione:
 - utilizzare autonomamente in proprio i requisiti che sono stati oggetto di avvalimento a favore di altro Operatore economico;
 - costituirsi come ausiliario di più Operatori economici che partecipano alla gara con offerte concorrenti tra loro oppure costituirsi come ausiliario di più Operatori economici utilizzando per l'avvalimento i medesimi requisiti (divieto di duplicazione dei requisiti in avvalimento);
 - avvalersi a sua volta di un Operatore economico ausiliario (divieto del cosiddetto «avvalimento a cascata»;
- f) l'Offerente e l'Operatore economico ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

8.1.2. Limiti e condizioni particolari per l'avvalimento

Fermo restando che l'Offerente può rinunciare all'avvalimento in ogni momento se prima della rinuncia acquisisce in proprio i requisiti di cui era carente, anche estromettendo l'Operatore economico ausiliario, trovano applicazione i seguenti limiti e condizioni particolari:

- a) l'Operatore economico ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati ferme restando le condizioni di cui al Capo 9;
- b) i servizi professionali coperti da riserva di legge ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile devono essere eseguiti esclusivamente dai soggetti pertinenti e competenti;

- c) l'avvalimento non può essere finalizzato ad ottenere un maggior punteggio nell'Offerta e non è ammessa alcuna forma di avvalimento in relazione ad alcun elemento dell'Offerta, nemmeno con riferimento alle certificazioni di cui al punto 7.3.5.

8.1.3. Sostituzione dell'Operatore economico ausiliario

Ai sensi dell'articolo 89, comma 3, del Codice, l'Offerente deve sostituire l'Operatore economico ausiliario, in ogni fase del procedimento, qualora quest'ultimo incorra in un motivo obbligatorio di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, come descritti al Capo 6 oppure non soddisfi un criterio di selezione e qualificazione di cui al Capo 7; in tal caso:

- a) la sostituzione avviene su richiesta della Stazione appaltante che assegna un termine congruo per la sostituzione, eventualmente prorogato una sola volta su richiesta motivata dello stesso Offerente;
- b) entro il termine assegnato l'Offerente deve presentare i documenti e le dichiarazioni previste al punto 8.1.1, lettere c) e d), con riferimento al nuovo Operatore economico ausiliario;
- c) in caso di inutile decorso del termine assegnato, eventualmente differito, la Stazione appaltante procede all'esclusione dell'Offerente dalla procedura;
- d) la sostituzione non è ammessa e si procede all'esclusione dell'Offerente:
- in caso di dichiarazioni mendaci o di presentazione di falsa documentazione ai sensi dell'articolo 80, comma 12, del Codice;
 - in caso di violazione dei divieti di partecipazione plurima di cui ai punti 5.3 o 8.1.1, lettera e).

8.2. Contratto di avvalimento

8.2.1. Obblighi connessi al contratto di avvalimento

Fatto salvo il caso di cui al punto 8.2.2, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del Codice, alla documentazione deve essere obbligatoriamente allegato, a pena di esclusione, il contratto di avvalimento in originale o copia autentica con il quale l'Operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell'Operatore economico che ricorre all'avvalimento a fornire a quest'ultimo i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; il contratto di avvalimento:

- a) deve avere, pena di nullità, i contenuti minimi di cui all'articolo 1325 del codice civile e all'articolo 88 del Regolamento, in particolare, deve contenere:
- la durata del contratto, non inferiore al tempo necessario all'esecuzione della prestazione che richiede l'utilizzo delle risorse oggetto di avvalimento;
 - il corrispettivo o, in mancanza, l'interesse economico-patrimoniale conseguito dall'Operatore economico ausiliario;
 - l'impegno a non mettere contestualmente a disposizione di altri soggetti le risorse oggetto di avvalimento per tutta la durata del contratto di avvalimento;
- b) deve altresì contenere la specificazione dei requisiti forniti, inoltre:
- deve contenere la specificazione delle risorse umane e strumentali e dei mezzi messi a disposizione dall'ausiliaria, i quali devono essere individuati o chiaramente individuabili;
 - in caso di solo avvalimento di garanzia, come ricostruito da una giurisprudenza univoca e costante, il contratto può limitarsi ad indicare le risorse immateriali e le condizioni di garanzia del complesso economico e finanziario dell'Operatore economico ausiliario mette a disposizione dell'Offerente;
- c) se non presentato può essere oggetto di soccorso istruttorio di cui al punto 14.1, solo se si tratta di mera "dimenticanza" in fase di allegazione all'offerta, al ricorrere di tutte le seguenti condizioni:
- è stato stipulato e sottoscritto prima della data di scadenza per la presentazione delle offerte;
 - di tale stipula e sottoscrizione sia fornita prova di certezza legale o un valido elemento che consenta di accertare l'autenticità della data della sua stipulazione, documentata e comprovata con data certa, scritta e inoppugnabile, (ad esempio: scambio del documento via PEC, marca temporale, marca da bollo annullata anteriormente, firma digitale, sottoscrizione autenticata, deposito presso un'autorità pubblica ecc.) da fornirsi a cura dell'Offerente;

- in fase di partecipazione risulta evidente, dalle specifiche dichiarazioni di cui al punto 8.1.1, presentate dall'Offerente e dall'Operatore economico ausiliario, la manifestazione di volontà di aver concluso un contratto di avvalimento, volontà che non può essere surrogata dalla sola presentazione del contratto;
- d) la previsione di cui alla lettera c) si applica anche se è presentato con taluni contenuti indicati in modo impreciso, equivoco o parziale, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:
 - il contratto non sia in palese violazione delle previsioni di cui alla lettera a) e alla lettera b);
 - le condizioni che rimediano ai difetti oggetto di soccorso istruttorio siano preesistenti alla data di scadenza per la presentazione delle offerte e tale preesistenza sia documentata o comprovata con data certa, a cura dell'Offerente, con le modalità di cui alla lettera c).

8.2.2. Avvalimento infragruppo

In parziale deroga al punto 8.2.1, se l'Operatore economico ausiliario appartiene allo stesso gruppo societario dell'Offerente, il contratto di avvalimento può essere sostituito da una dichiarazione probatoria attestante il legame giuridico ed economico di cui agli articoli 2497, comma 1, e 2497-sexies del Codice civile, esistente nel gruppo (cosiddetto «avvalimento infragruppo»: Consiglio di Stato, Sezione III, 13 settembre 2017, n. 4336 e 27 giugno 2019, n. 4418; Sezione IV, 12 gennaio 2017, n. 52, 22 settembre 2017, n. 4432 e 30 ottobre 2017, n. 4973). La dichiarazione deve avere i contenuti previsti per il contratto di avvalimento, di cui al punto 8.2.1, lettere a) e b).

9. CAPO 9. SUBAPPALTO

(condizioni da dichiarare alla Parte II, Sezione D, del DGUE)

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 31, comma 8, e dell'articolo 105, del Codice:

- a) l'Offerente indica le prestazioni che intende subappaltare tenendo presente che:
- in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato;
 - in caso di indicazioni in eccesso a quanto ammesso, ciò non costituisce causa di esclusione ma il subappalto non può essere autorizzato per la parte o le parti eccedenti;
 - indicazioni di subappalto di prestazioni non subappaltabili, si hanno per non scritte se tali prestazioni, in applicazione dell'ordinamento vigente, possono essere eseguite direttamente dall'Offerente senza ricorso subappalto; al contrario comportano l'esclusione dell'Offerente se le stesse prestazioni non possono essere eseguite direttamente dall'Offerente per carenza dei requisiti richiesti;
 - il ricorso al subappalto non è ammesso per sopperire ai requisiti richiesti all'Offerente, per cui in caso di indicazioni di subappalto di prestazioni delle quali l'Offerente non possiede i requisiti questi è escluso per mancanza di requisiti;
- b) ai sensi dell'articolo 31, comma 8, secondo periodo, del Codice, sempre che non si tratti di attività di cui alla lettera c), il subappalto è ammesso esclusivamente per le seguenti attività:
- indagini geologiche, geognostiche, geotecniche e sismiche;
 - sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni;
 - predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio;
 - la sola redazione grafica degli elaborati progettuali, che non comportino prestazioni intellettuali riservate a professionisti iscritti negli Albi o negli Ordini;
- c) non è ammesso il subappalto di prestazioni:
- di natura intellettuale coperte da riserva di legge a favore di professionisti iscritti negli Albi o negli Ordini ai sensi dell'articolo 2229 del Codice civile;
 - a loro volta affidate in subappalto (cosiddetto subappalto «a cascata»);
 - di redazione della relazione geologica o delle sue modifiche di merito;
- d) non è ammesso il subappalto a favore di Operatori economici:
- che hanno partecipato alla stessa procedura di gara;
 - mandanti o mandatari in Forma aggregata con l'Offerente o cooptati dall'Offerente;
 - consorziati indicati per l'esecuzione da parte dei consorzi di cui al punto 5.2.3;
- e) non costituiscono subappalto le attività:
- di cui all'articolo 105, comma 3, lettera a), del Codice, ovvero le attività specifiche e meramente accessorie e strumentali affidate a lavoratori autonomi, per le quali è sufficiente la comunicazione alla Stazione appaltante;
 - di cui all'articolo 105, comma 3, lettera c-bis), del Codice, rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti anteriormente alla data di indizione della gara e i cui contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto;
 - che in forza di norme di legge o di regolamento devono essere affidate obbligatoriamente a determinati soggetti in quanto servizi di pubblica utilità quali, ad esempio, i laboratori ufficiali di cui all'articolo 59 del d.P.R. n. 380 del 2001, per i prelevi, le prove e le verifiche di accettazione dei materiali, previste dalle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con decreto ministeriale 17 gennaio 2018 (in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018);
- f) in caso di Offerente in Forma aggregata la richiesta di subappalto e le pertinenti indicazioni sono di competenza del mandatario o capogruppo;
- g) resta ferma la responsabilità esclusiva dell'Offerente aggiudicatario.

10. CAPO 10. GARANZIA PROVVISORIA

Si precisa che:

- a) ai sensi dell'articolo 93, comma 10, del Codice non è richiesta la presentazione della garanzia provvisoria e dell'impegno di un garante a rilasciare la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto di cui rispettivamente al comma 1 e al comma 8 della stessa norma;
- b) restano ferme le previsioni e gli obblighi in materia di copertura assicurativa di cui al punto 23.2.3 e di garanzia definitiva di cui al punto 23.2.4.

11. CAPO 11. SOPRALLUOGO E PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 8, del DGUE)

11.1. Presa visione dei luoghi

11.1.1. Condizioni per la presa visione dei luoghi

Ai fini della presentazione dell'offerta, non è prevista la presa visione dei luoghi attestata dalla Stazione appaltante. Restano fermi per l'Offerente:

- a) l'obbligo di presentazione della dichiarazione di cui al punto 11.3;
- b) la possibilità, rimessa all'autonomia dell'Offerente, di effettuare fisicamente la visita dei luoghi.

11.2. Presa visione della documentazione tecnica

Ai fini della presentazione dell'offerta, non è prevista la presa visione della documentazione tecnica attestata dalla Stazione appaltante, ferma restando la possibilità di consultare, scaricare e stampare la predetta documentazione tecnica, reperibile ai sensi del punto al punto 2.1.2. Resta fermo l'obbligo per l'Offerente, di prendere autonomamente visione integrale degli elaborati e della documentazione a base di gara messe a disposizione dalla Stazione appaltante.

11.3. Dichiarazione di responsabilità

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 8, del DGUE)

L'Offerente:

- a) deve dichiarare, a pena di esclusione, ai sensi del punto 6.5.3, lettera a):
 - di aver preso visione integrale dei luoghi oggetto di intervento con le modalità di cui al punto 11.1;
 - di aver preso visione integrale degli elaborati e della documentazione a base di gara, con le modalità e alle condizioni di cui al punto 11.2;
- b) prende atto che la dichiarazione di cui alla lettera a) non è una formula di stile ma costituisce vincolo di assunzione di responsabilità contrattuale per cui non può mai essere invocata o rivendicata la scarsa conoscenza o il difetto di informazione sullo stato dei luoghi e sulla documentazione posta a base di gara (Cassazione civile, Sezione I, 21 dicembre 1996, n. 11469 e 18 settembre 2003, n. 13734).

12. CAPO 12. ADEMPIMENTI CONNESSI CON LE COMPETENZE DI ANAC

12.1. Pagamento del contributo a favore di ANAC

Gli Offerenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore di ANAC, esclusivamente mediante il sistema PagoPA, secondo quanto previsto di seguito:

- a) previo accesso al portale <https://www.anticorruzione.it> con le credenziali rilasciate da ANAC, selezionare il menu «Servizi» e quindi il sottomenu «Portale dei pagamenti dell’A.N.AC.» e quindi al collegamento «Accesso diretto al servizio»; dalla pagina del Portale dei pagamenti A.N.A.C. selezionare il comando «Pagamenti spontanei – Gestione contributi gara» inserire il codice identificativo della gara (CIG) di riferimento;
- b) il sistema consente il pagamento diretto on line, previa identificazione del contribuente, oppure in alternativa il sistema consente il pagamento presso le seguenti strutture fisiche:
 - sportelli bancari e Uffici postali;
 - servizi di home banking, attraverso il circuito CBILL o pagoPA;
 - sportelli ATM bancomat abilitati;
 - punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5;
 - esercizi abilitati che espongono il logo PagoPA;
- c) il sistema genera il codice IUV (Identificativo Univoco di Versamento) da utilizzare;
- d) nel pagamento deve essere indicato il codice fiscale del contribuente (dell’Operatore economico mandatario o capogruppo in caso di Offerente in Forma aggregata), il CIG (Codice Identificativo della Gara) e l’importo da corrispondere qui indicati:

| CIG | Importo contributo |
|-------------------|--------------------|
| 8790126173 | 140,00 |

- e) il sistema accetta il pagamento con le più diffuse carte di credito o di debito dei circuiti convenzionati e con altri metodi elettronici dei fornitori di servizi di finanza telematica (fintech);
- f) la Ricevuta Telematica di avvenuto versamento è unita alla documentazione amministrativa;
- g) per i soli Operatori economici non residenti in Italia, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario SEPA sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 0 01030 03200 0000 04806788 - BIC: PASCITMMROM) intestato ad ANAC, indicando come causale il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di stabilimento dell’Operatore economico e il CIG che identifica la gara;
- h) in caso di mancata presentazione della ricevuta la Stazione appaltante:
 - accerta il pagamento mediante consultazione del sistema PagoPA fornito dalla stessa ANAC;
 - se il pagamento non risulta registrato nel sistema chiede, mediante il soccorso istruttorio informale di cui al punto 14.2, la presentazione della prova dell’avvenuto pagamento;
 - dopo l’accertamento o il ricevimento della prova dell’avvenuto pagamento, l’Offerente è ammesso solo se il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine per la presentazione dell’offerta;
- i) il mancato versamento costituisce irrimediabile causa di esclusione, non suscettibile di integrazione, in applicazione dei principi ricavabili dalla sentenza delle Corte di giustizia della U.E. (sesta sezione), 2 giugno 2016, causa C-27/15.

12.2. Sistema AVCPASS e PASSOE degli Operatori economici

La Stazione appaltante non si avvale del sistema AVCPASS di cui all’articolo 2, comma 3, lettera b), della deliberazione di ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 e agli Operatori economici non è richiesto il «PASSOE».

13. CAPO 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONI

13.1. Presentazione dell'Offerta

13.1.1. Condizioni di presentazione

L'offerta e tutta la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente con le modalità di cui al punto 1.3, per via telematica attraverso la Piattaforma di cui al citato punto 1.3, ed essere sottoscritte, ove richiesto e a pena di esclusione, con firma digitale in conformità alle previsioni di cui al punto 13.2 e devono pervenire entro il termine di cui al punto 1.1.4, lettera a). La Piattaforma telematica non accetta offerte presentate dopo il predetto termine. Si precisa che:

- a) le operazioni di predisposizione della documentazione e di inserimento della medesima sulla Piattaforma, nonché di trasmissione e conferma, rimangono ad esclusivo rischio dell'Offerente. Si invitano pertanto gli Operatori economici ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare l'incompleta e quindi mancata trasmissione.
- b) in caso di operatori economici non stabiliti in Italia, la documentazione è prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
- c) tutta la documentazione deve essere presentata in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana; in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevale la versione in lingua italiana restando a rischio dell'Operatore economico assicurare la fedeltà della traduzione; in caso di mancanza o incompletezza della traduzione della Documentazione amministrativa trova applicazione il soccorso istruttorio di cui al Capo 14;
- d) a far data dal termine di scadenza per la presentazione delle offerte, l'Offerta è irrevocabile e vincolante sotto ogni aspetto per l'Offerente, ai sensi dell'articolo 32, comma 4, del Codice, per il periodo di cui al Punto 1.1.4, lettera d);

13.1.2. Sostituzione e conferma dell'Offerta

Prima della data di scadenza di cui al punto 1.1.4, lettera a):

- a) l'Offerente può ritirare il proprio Plico già presentato, purché tale operazione sia effettuata da un suo legale rappresentante e, in caso di Forma aggregata:
 - dal legale rappresentante dell'Operatore economico mandatario o capogruppo se già costituita;
 - da tutti i legali rappresentanti degli Operatori economici costituiti in Forma aggregata se non già costituita formalmente;
- b) non sono ammesse integrazioni al Plico recapitato, integrazioni o sostituzioni delle singole buste interne al Plico medesimo, ma esclusivamente la sostituzione integrale del plico già consegnato con altro nuovo Plico;
- c) il Plico ritirato non può essere ripresentato ma, se del caso, solo sostituito ai sensi della lettera b);
- d) la Stazione appaltante considera esclusivamente come Offerta l'ultima presentata in ordine di tempo; le offerte presentate in precedenza si intendono come inesistenti e non possono essere invocate per integrare, completare o correggere la documentazione dell'ultima Offerta presentata.

13.1.2. Presentazione dell'Offerta in Forma aggregata

Nel caso di partecipazione alla procedura in Forma aggregata, l'Operatore economico mandatario utilizza e opera sulla Piattaforma come unico soggetto abilitato a tale scopo e a presentare l'Offerta, indicando tale forma di partecipazione. A tal fine gli Operatori economici mandanti abilitano l'Operatore economico mandatario a compiere anche in nome e per conto di essi ogni attività necessaria alla partecipazione alla procedura ed eleggono domicilio presso il domicilio digitale (PEC) eletto dall'Operatore economico mandatario ai sensi del punto 2.2.2.

13.2. Sottoscrizioni della documentazione amministrativa

Si osservano le seguenti formalità della documentazione:

- a) tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o sostitutive di atto di notorietà, compreso il DGUE di

- cui al punto 15.2, si intendono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, con le conseguenze di cui agli articoli 71 e 75 dello stesso d.P.R. in quanto compatibili;
- b) il DGUE correttamente compilato, fatte salve particolari situazioni quali il ricorrere delle condizioni di cui al punto 15.3, assolve integralmente gli obblighi dichiarativi;
- c) l'eventuale documentazione prodotta ad integrazione del DGUE:
- in copia conforme deve essere sottoscritta dall'interessato in favore del quale è stato rilasciato l'originale o dal soggetto nell'interesse del quale è prodotta nel procedimento, ai sensi dell'articolo 19 del d.P.R. n. 445 del 2000;
 - rilasciata da pubbliche autorità o prodotta in copia autentica sottoscritta dal pubblico ufficiale che ne attesta l'autenticità ai sensi dell'articolo 18 del d.P.R. n. 445 del 2000, non necessita di sottoscrizione dell'Operatore economico;
- d) in caso di dichiarazioni unificate che interessano più soggetti o più persone fisiche di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, la sottoscrizione deve essere apposta:
- dal rappresentante legale dell'Operatore economico se questi si avvale dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, dichiarando anche per tutti gli altri soggetti (persone fisiche) coinvolti;
 - dal rappresentante legale dell'Operatore economico e singolarmente da tutti gli altri soggetti (persone fisiche) di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, coinvolti nella dichiarazione, con riferimento agli aspetti di propria pertinenza;
- e) i procuratori e institori i cui poteri prevedano la rappresentanza legale dell'Operatore economico, adeguata alla partecipazione alla gara e alla stipula del contratto, possono omettere copia della procura, limitandosi a dichiarare la propria condizione giuridica e la capacità di rappresentare l'Operatore economico, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del d.P.R. n. 445 del 1990;
- f) il dichiarante sottoscrive la documentazione amministrativa mediante firma digitale di cui al punto 1.3.3, ai sensi dell'articolo 24, commi 1, 2 e 3, del CAD, con esclusione di altra firma elettronica qualificata o non qualificata, senza allegare copia del documento di riconoscimento che in questo caso costituisce un inutile ingombro; limitatamente ai soggetti (persone fisiche) che eccezionalmente sono legittimamente esonerati dal possesso della firma digitale, le loro dichiarazioni devono essere corredate da copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità, ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lettera c), del CAD.

14. CAPO 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

14.1. Disciplina del soccorso istruttorio

14.1.1. Casi di ricorso al soccorso istruttorio

Nella fase di ammissione e di esame della documentazione amministrativa di cui al Capo 15 e al Capo 19, le carenze di qualsiasi elemento formale della stessa e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi relativi alle condizioni di partecipazione o ai requisiti di selezione, nonché del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica e all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice. A tale scopo:

- a) l'irregolarità essenziale è sanabile se non costituisce una mancanza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta è finalizzata;
- b) la successiva correzione o integrazione documentale è ammessa se consente di attestare l'esistenza di circostanze, condizioni e requisiti richiesti quale documentazione amministrativa, purché preesistenti, ovvero sussistenti al momento del termine di scadenza per la presentazione delle offerte; di norma:
 - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla gara;
 - l'omessa, incompleta o irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, purché non sia in dubbio la provenienza dall'Offerente;
 - la mancata presentazione di elementi e di condizioni di partecipazione alla gara (esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
 - la mancata presentazione di dichiarazioni od elementi che, ancorché richiesti in fase di qualificazione, assumono rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'articolo 48, comma 4 del Codice), sono sanabili;
 - non possono essere rimediati o regolarizzate la presentazione di documenti falsi o le dichiarazioni mendaci o contenenti omissioni che oggettivamente costituiscono falsità;
- c) non è ammesso il soccorso istruttorio per una delle cause che la legge o il Disciplinare di gara qualificano esplicitamente o implicitamente come inderogabili;
- d) non è ammesso il soccorso istruttorio in relazione a carenze degli elementi che attengono all'Offerta tecnica o all'Offerta economica.

14.1.2. Condizioni di ricorso al soccorso istruttorio

A completamento dei casi di cui al punto 14.1.1, sono ammessi con riserva di soccorso istruttorio, alle condizioni di cui al successivo punto 14.1.3, gli Offerenti che:

- a) in relazione ad una o più d'una delle dichiarazioni richieste, ivi comprese quelle relative all'assenza dei motivi di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione:
 - ne hanno omessa la presentazione, sempre che i DGUE siano stati presentati con l'individuazione degli Operatori economici coinvolti;
 - hanno dichiarato condizioni imprecise, non strettamente pertinenti, insufficienti o equivoche;
 - hanno apposto una sottoscrizione diversa da quella ammissibile in base alle disposizioni del Disciplinare di gara o degli atti da questo richiamati ma riconducibile ad un soggetto competente alla stessa;
- b) che non hanno dichiarato di aver formulato l'offerta autonomamente, o non hanno dichiarato alcuna delle condizioni cui all'articolo 80, comma 5, lettera m), del Codice, con riferimento agli eventuali Offerenti o partecipanti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, trattandosi di condizione accertabile di norma solo dopo la conoscenza della documentazione e delle offerte di tutti gli Offerenti coinvolti;

- c) in caso di Forma aggregata:
 - hanno omesso le dichiarazioni di cui al punto 7.4, purché i requisiti ivi richiesti siano comunque posseduti e siano rispettati i contenuti minimi idonei a risalire all'oggetto delle stesse dichiarazioni e sia stato correttamente designato il mandatario o capogruppo;
 - hanno presentato le dichiarazioni in misura incompatibile con i requisiti di cui hanno dichiarato di disporre oppure dalle quali non risulti la compatibilità tra i requisiti posseduti e le prestazioni da assumere;
- d) in caso di consorzio di cooperative oppure di consorzio stabile, non avendo indicato di eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il consorziato esecutore per il quale concorrono;
- e) in caso di avvalimento nei casi e alle condizioni di cui al punto 8.2.1, lettere c) e d);
- f) hanno effettuato nei termini il versamento all'ANAC di cui al punto 12.1 in misura insufficiente;
- g) il soccorso istruttorio è ammesso solo se l'assenza delle cause di esclusione è dimostrata e i requisiti sono posseduti utilmente alla data di presentazione dell'offerta, senza il concorso di ulteriori operatori economici o, per gli Offerenti in forma aggregata, senza la necessità di estromettere o modificare anche un singolo Operatore economico.

14.1.3 Modalità del soccorso istruttorio

Ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del Codice, mediante interscambio di corrispondenza ai sensi del punto 2.2, nei casi di cui ai punti 14.1.1 e 14.1.2:

- a) la Stazione appaltante assegna all'Offerente un congruo termine non superiore a 5 (cinque) giorni lavorativi, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni o la documentazione necessarie, anche di soggetti terzi, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere;
- b) la regolarizzazione degli inadempimenti di cui ai punti nei termini di cui alla lettera a), comporta l'ammissione dell'Offerente;
- c) la Stazione appaltante esclude l'Offerente:
 - che non risponde nei termini di cui alla lettera a) o risponde in modo non idoneo al soccorso istruttorio;
 - per il quale permangono le condizioni che hanno determinato il soccorso istruttorio che, in tal caso, diventano ostative alla partecipazione;
 - le cui risposte al soccorso istruttorio sono basate su condizioni delle quali non sia provata la sussistenza prima della data di scadenza per la presentazione delle Offerte;
 - le cui risposte al soccorso istruttorio costituiscono integrazioni o modificazioni oggettive o soggettive dell'Offerente;
- d) la reiterazione del soccorso istruttorio:
 - non è ammessa per motivi identici o analoghi al soccorso istruttorio al quale l'Offerente non ha dato riscontro o ha dato riscontro in modo insufficiente, negligente o non pertinente;
 - è ammessa eccezionalmente nel caso la mancata conclusione favorevole all'Offerente sia imputabile oggettivamente e direttamente a negligenza o palese sviamento nella richiesta da parte della Stazione appaltante.

14.2. Soccorso istruttorio informale

Al di fuori delle ipotesi di cui al punto 14.1 la Stazione appaltante, può invitare gli Offerenti, se lo ritiene necessario, a fornire chiarimenti e precisazioni in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. In ogni caso:

- a) la Stazione appaltante può, senza che ciò costituisca alcun obbligo per la stessa, esperire un soccorso collaborativo, per irregolarità o carenze per le quali è ammesso il soccorso istruttorio, ma che appaiono ragionevolmente di facile soluzione:
 - con richiesta via telefono o posta elettronica, anche non certificata, purché con risposta obbligatoriamente proveniente dal domicilio digitale (PEC) dell'Offerente, per la soluzione in tempi

- utili prima della conclusione della seduta di ammissione;
- con iniziativa d'ufficio, ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 2, della legge n. 241 del 1990 e dell'articolo 43, commi 1, 3 e 4, del d.P.R. n. 445 del 2000, se risolvibile con la consultazione di banche dati pubbliche o reperibili da fonte certa presso pubbliche amministrazioni, a condizione che si tratti di banche dati o pubbliche amministrazioni individuabili senza necessità di indagini e liberamente accessibili in via telematica senza restrizioni;
 - b) il mancato riscontro al soccorso istruttorio informale o la mancata iniziativa di cui alla lettera a), non comporta l'esclusione dell'Offerente bensì, se la condizione non risulta altrimenti risolta, l'attivazione del soccorso istruttorio formale di cui al punto 14.1.

15. CAPO 15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (busta «A»)

Nella documentazione inclusa **non deve risultare, a pena di esclusione**, alcun elemento che possa rendere palese o influire sugli elementi di valutazione dell'**Offerta tecnica o dell'Offerta economica**; è tollerata l'eventuale presenza di elementi, notizie o informazioni di pubblico dominio o reperibile in ambienti internet liberamente accessibili e consultabili.

15.1. Contenuto della Documentazione amministrativa

15.1.1. Domanda di partecipazione

Non è richiesta una specifica o particolare domanda di partecipazione in quanto la presentazione del DGUE di cui al punto 15.2 da parte dell'Offerente singolo e di tutti i DGUE da parte dei soggetti che compongono l'Offerente in Forma aggregata, correttamente compilati e sottoscritti, con la necessaria individuazione degli stessi Offerenti, costituisce di per sé domanda di ammissione se dal DGUE prodotto si evince chiaramente la volontà di partecipare alla procedura.

15.1.2. Documentazione richiesta

Ferma restando la raccomandazione di evitare documentazione o dichiarazioni duplicate, ridondanti, irrilevanti o superflue ai fini del procedimento, compresi requisiti in misura abnormemente eccedente quelli richiesti, la documentazione amministrativa degli Operatori economici, da presentare con le modalità di cui al Capo 13, è costituita:

- a) dal DGUE di cui al punto 15.2, con il quale ciascun Operatore economico attesta:
 - la propria qualificazione giuridica e la propria forma di partecipazione, individuale o in Forma aggregata o con il coinvolgimento di altri Operatori economici (raggruppamenti, consorzi, G.E.I.E., contratti di rete, ausiliari), di cui al Capo 5;
 - i requisiti generali e l'assenza di motivi di esclusione di cui al Capo 6;
 - il possesso dei requisiti di selezione e partecipazione di cui al Capo 7;
 - le condizioni relative all'avvalimento, se si è atto ricorso a questo istituto, di cui al Capo 8;
 - le condizioni relative al subappalto, se si è atto ricorso a questo istituto, di cui al Capo 9;
- b) dalla documentazione non ricompresa nel DGUE relativa ai seguenti adempimenti obbligatori:
 - l'attestazione di versamento del contributo a favore di ANAC di cui al punto 12.1;
 - l'assolvimento dell'imposta di bollo di cui al punto 25.6;
- c) dalla eventuale documentazione integrativa e accessoria di cui al punto 15.3.

15.2. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)

15.2.1. Validità e formalità delle dichiarazioni

Tutte le dichiarazioni richieste, con particolare riferimento a quelle afferenti al Capo 6, al Capo 7 e al Capo 8, sono riassunte, unificate e soddisfatte con la presentazione del DGUE completo degli Allegati, purché correttamente compilato anche negli allegati allo stesso in base alle specificità dei singoli Operatori economici; ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell'articolo 85 del Codice:

- a) le dichiarazioni sono redatte sul modello di DGUE predisposto e messo a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante, in formato editabile e liberamente disponibile, che l'Operatore economico può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, oppure deve adattare o completare se nel modello non sono previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative all'Operatore economico medesimo;
- b) sono rilasciate con la sottoscrizione apposta con le modalità di cui al punto 13.2;
- c) devono essere presentate da tutti gli Operatori economici, ognuno per quanto di propria competenza, con riferimento alle cause di esclusione di cui al Capo 6 e ai requisiti di selezione di cui al Capo 7 che lo riguardano, in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ausiliari, cedenti o affittanti l'azienda o il ramo d'azienda nell'anno antecedente la data di indizione della gara, cooptati;

- d) ogni DGUE deve riguardare un singolo Operatore economico, tra quelli di cui alla lettera c) e deve ricomprendere tutti i soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, appartenenti o riconducibili allo stesso Operatore economico;
- e) le eventuali documentazioni e dichiarazioni integrative di cui al punto 15.3 devono essere sottoscritte dal soggetto interessato che ne intende dichiarare la conformità all'originale o nell'interesse del quale la dichiarazione è rilasciata.

15.2.2. Soggetti che devono presentare e sottoscrivere il DGUE

Richiamate le definizioni distinte di Operatore economico e di Offerente di cui al punto 1.2.2, rispettivamente lettera d) e lettera e):

- a) Ogni Operatore economico deve sottoscrivere, ad opera della persona fisica che ne ha adeguata rappresentanza legale e poteri contrattuali, la propria Documentazione amministrativa e il proprio DGUE, per quanto di sua pertinenza, con riferimento all'assenza o la presenza delle cause di esclusione e dei requisiti di partecipazione;
- b) relativamente alle cause di esclusione aventi natura personale soggettiva di cui all'articolo 80, commi 1 e 2, del Codice, in quanto riferibili ai soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, in carica oppure cessate dalla carica nell'anno antecedente, nonché alle cause di esclusione aventi natura soggettiva di cui all'articolo 80, comma 5, individuate al Capo 6, le relative dichiarazioni devono essere sottoscritte:
 - da tutte le persone fisiche coinvolte o interessate;
 - dal legale rappresentante di cui alla precedente lettera a), in nome e per conto dei terzi interessati, solo se ne assume la responsabilità ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000;
- c) le condizioni di cui alle lettere a) e b) trovano applicazione anche con riferimento al DGUE, il quale contiene dichiarazioni di pertinenza e competenza imputabili:
 - all'Operatore economico Offerente quale entità imprenditoriale (titolare di partita IVA), singolo, mandatario o mandante o in altra Forma aggregata;
 - all'Operatore economico, diverso dall'Offerente, quale entità imprenditoriale (titolare di partita IVA), ad esempio: consorziato, ausiliario, cooptato, cedente o affittante l'azienda;
 - ai soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, elencati al punto 6.3, appartenenti a uno o più d'uno degli Operatori economici citati in precedenza.

15.2.3. Utilizzo del DGUE

Si raccomanda di utilizzare il DGUE, con gli Allegati, messo a disposizione dalla Stazione appaltante e disponibile come allegato del Disciplinare di gara in quanto:

- a) se l'Operatore economico utilizza un DGUE:
 - nella modalità digitale disponibile su una qualunque Piattaforma telematica, questo deve essere convertito in formato PDF e trova applicazione la successiva lettera c);
 - secondo l'allegato 2 del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 15 gennaio 2016 oppure secondo l'allegato della Circolare ministeriale n. 3 del 18 luglio 2016 trova applicazione la successiva lettera b);
- b) considerato che i modelli di DGUE di cui alla lettera a) sono incompleti e non prevedono alcuni motivi di esclusione imposti dalla legislazione italiana né prevedono informazioni essenziali, adempimenti e requisiti che la normativa italiana o il Disciplinare di gara richiedono come indispensabili, l'Operatore economico è tenuto obbligatoriamente a compilare il DGUE messo a disposizione dalla Stazione appaltante in forma editabile, comprensivo di Allegati, con tutte le informazioni, indicazioni e dichiarazioni, almeno per quanto non già dichiarato esaustivamente e con completezza, nei modelli di cui alla lettera a);
- c) l'omissione di quanto previsto alla lettera b), costringe la Stazione appaltante ad attivare sub-procedimenti di soccorso istruttorio con aggravii e rischi per l'Offerente nonché, nei casi più gravi, con l'esclusione dello stesso Offerente;
- d) la Stazione appaltante disapplica il comunicato del Ministero delle infrastrutture del 30 aprile 2018, per cui non è ammesso un DGUE riprodotto su CD, chiavetta USB o altro supporto magnetico.

- e) in caso di variazione ai recapiti forniti nel DGUE successivamente alla sua presentazione, l'Offerente si impegna a comunicare la loro variazione, riconoscendo che in assenza di tale adempimento le comunicazioni di cui al presente punto si intenderanno comunque validamente effettuate ai recapiti indicati nel DGUE.

15.3. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

La documentazione amministrativa deve essere integrata e corredata da quanto necessario alla corretta partecipazione alla gara, in relazione alle particolari condizioni dell'Operatore economico che non possono trovare adeguata collocazione nel DGUE. Tale documentazione deve riguardare ogni provvedimento, atto o circostanza che possa compromettere l'onorabilità e l'affidabilità dell'Operatore economico e che deve essere resa nota alla Stazione appaltante quale unica competente alla valutazione di merito, senza che l'Offerente possa discriminare autonomamente gli effetti o le conseguenze. Tali integrazioni, a mero titolo di esempio indicativo e non esaustivo, possono riguardare quanto descritto nel seguito.

15.3.1. Atti formati in origine da pubblici ufficiali o da incaricati di pubblico servizio

Atti formati in origine da pubbliche amministrazioni, autorità pubbliche o altre Stazioni appaltanti:

- a) provvedimenti giurisdizionali di natura penale, distintamente tra:
- rinvio a giudizio;
 - condanne o patteggiamento non definitivi;
 - condanne o patteggiamenti definitivi;
- b) altri provvedimenti dell'Autorità giudiziaria:
- di riabilitazione (art. 178 del codice penale);
 - di estinzione della condanna (art. 179 del codice penale);
 - di estinzione del reato o depenalizzazione del reato;
 - sentenze di revoca della condanna (art. 673 c.p.p.);
- c) altri procedimenti non conclusi con l'archiviazione o l'assoluzione;
- d) provvedimenti amministrativi o giudiziari per Operatori economici in fase di concordato:
- atto del tribunale di autorizzazione alla partecipazione alle gare se è stata presentata domanda di accesso al concordato;
 - atto del giudice delegato se è già stato depositato il decreto di ammissione al concordato;
 - relazione di professionista attestante la conformità al piano di concordato e la capacità di adempimento del contratto, ex art. 186-bis, R.D. n. 267 del 1942;
- e) provvedimento del giudice di nomina del custode amministratore giudiziario in seguito a sequestro o di nomina del commissario giudiziale per la prosecuzione dell'attività (artt. 53, comma 2 e 79, comma 1, del d.lgs. n. 231 del 2001)
- f) provvedimento del tribunale che dispone l'amministrazione giudiziaria o il controllo giudiziario ai sensi degli articoli 34 o 34-bis, comma 6, del d.lgs. n. 159 del 2011;
- g) Provvedimenti di competenza di ANAC:
- iscrizioni o annotazioni nel casellario ANAC;
 - sanzioni irrogate da ANAC
- h) altre misure sanzionatorie irrogate:
- da AGCOMM;
 - dalla Prefettura;
 - da ASL, ARPA, Ispettorato del lavoro o organismi analoghi;
- i) provvedimenti negativi connessi a contratti pubblici, distintamente tra definitivi o inoppugnabili, contestati in giudizio e in corso non ancora contestati, quali:
- risoluzioni contrattuali
 - irrogazione di penali per ritardi o per altri inadempimenti;

- l) provvedimenti esecutivi di sospensione, decadenza o annullamento delle sanzioni, penali, iscrizioni, risoluzioni contrattuali o altri atti potenzialmente pregiudizievoli citati in precedenza;
- m) atti, procedimenti o provvedimenti di contestazione per false dichiarazioni, gravi illeciti professionali, gravi inadempimenti, informazioni false e fuorvianti, altre violazioni ecc., sempre in forma distinta tra quelli conclusi in via definitiva o inoppugnabili, contestati in giudizio e in corso non ancora contestati.

15.3.2. Atti formati in origine da privati

Atti formati in origine dallo stesso Operatore economico o da altri privati coinvolti:

- a) atti di self cleaning o di dissociazione dalle condotte ostative
 - penalmente rilevanti nei confronti di soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente;
 - nei confronti dell'Operatore economico ove ammessi dall'articolo 80, comma 7, del Codice;
- b) atti di dimostrazione di assenza di incompatibilità per:
 - una situazione di conflitto di interesse riconducibili all'articolo 42 del Codice o altre situazioni pregiudizievoli ex articolo 80, comma 5, lettera d);
 - distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto ex articolo 80, comma 5, lettera e);
- c) atti efficaci con rilevanza camerale non ancora trascritti o registrati:
 - atti di conferimento di procura;
 - atti di fusione societaria o di trasformazione societaria;
 - cessione o affitto d'azienda oppure cessione o affitto ramo d'azienda;
- d) variazione di rappresentanti legali o di direttori tecnici per
 - recesso, dimissioni o morte nell'anno antecedente;
 - ingresso di nuovi soggetti;
- e) atti di mandato collettivo irrevocabile o per una Forma aggregata già costituita formalmente;
- f) in caso di avvalimento (se non già indicati nel DGUE o nell'allegato):
 - contratti di avvalimento in originale o in copia;
 - descrizione o elenco dei mezzi e delle risorse prestatati all'Offerente;
 - dichiarazioni probatorie attestanti il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo di cui agli articoli 2497, comma 1, e 2497-sexies del Codice civile (cosiddetto «avvalimento infragruppo»);
- g) corrispondenza, opposizioni, contestazioni opposte dall'Operatore economico a procedimenti o provvedimenti di contestazione:
 - promossi contro una o più stazioni appaltanti o concedenti;
 - promossi contro pubbliche autorità diverse.

16. CAPO 16. CONTENUTO DELLA BUSTA DELL'OFFERTA TECNICA (busta «B»)

16.1. Contenuto di merito e oggetto dell'offerta tecnica

La busta telematica dell'**Offerta tecnica** deve contenere esclusivamente l'**Offerta tecnica**, redatta in modo da esprimere compiutamente i contenuti da valutare con i criteri di cui al presente Punto 16.1 e i pesi di cui al punto 18.1, che si raccomandano di tenere in considerazione nella fase di redazione; deve essere redatta in modo da far percepire e comprendere immediatamente gli scostamenti, le differenze e ogni altra diversa condizione rispetto alla proposta a base di gara; l'Offerta tecnica, redatta tenendo conto della proposta a base di gara e dei relativi allegati, deve essere redatta in modo adeguato e completo.

16.1.1. Elemento 1: Professionalità e adeguatezza desunte dalla progettazione analogo

Con riferimento a questo elemento l'**Offerta tecnica** è costituita da:

- a) una documentazione grafica (per grafica si intende elaborazione con disegni tecnici, fotografie, fotorendering o ogni altra tipologia di rappresentazione per immagine ritenuta utile dall'Offerente, anche combinate tra di loro, **di 1 (un) progetto analogo** a quello oggetto delle prestazioni in gara, che l'Offerente ritenga maggiormente significativo per contenuto, qualità e affidabilità progettuale e adeguatezza professionale, sotto i diversi profili dei sub-elementi che lo compongono; a tale scopo:
 - la progettazione relativa all'intervento illustrato deve essere stata fatta dall'Offerente o da professionisti con Rapporto diretto con l'Offerente e, in caso di Offerente in Forma aggregata, dall'attuale mandatario o capogruppo o da progettisti presenti in questo;
 - la progettazione deve essere stata prestata dall'Offerente in misura prevalente nel caso la progettazione sia stata redatta a suo tempo in una Forma aggregata con progettisti terzi non appartenenti all'Offerente nella sua composizione attuale nella presente gara;
 - la progettazione illustrata, prestata per committenti pubblici o privati, deve essere stata approvata da parte di una pubblica amministrazione nei 10 (dieci) anni antecedenti la data di presentazione dell'Offerta e non è necessariamente tra quelle dichiarate ai fini del possesso dei requisiti di cui al punto 7.3.1 o al punto 7.3.2 né costituisce condizione essenziale che i lavori oggetto della progettazione siano stati realizzati;
 - i contenuti di natura professionale e multidisciplinare indicati ai fini della valutazione del presente elemento sono quelli relativi al progetto presentato;
 - il diverso contributo professionale prestato nella progettazione presentata, rispetto alle professionalità presenti nell'Offerente attuale incide sulla valutazione ai sensi del punto 18.1.1;
- b) a corredo della progettazione di cui alla lettera a), è presentata una relazione descrittiva dell'intervento, che illustri le rappresentazioni grafiche, a titolo di spiegazione e approfondimento, con l'indicazione almeno degli aspetti che seguono:
 - i contenuti valorizzati nella progettazione presentata sotto i profili architettonici e ingegneristici, con particolare riguardo alle componenti tecniche ed economiche dell'intervento; di natura professionale e multidisciplinare, con particolare e rilevante riferimento agli aspetti ambientali e di sostenibilità;
 - l'analogia con l'intervento oggetto della prestazione, costituita dalla riconducibilità oggettiva all'intervento così come previsto nella documentazione tecnica di cui al punto 2.1.2, alla Classificazione di cui al punto 3.2 o altra analogia significativa per contenuto, indicando con lo ID-Opere di cui alla Tavola Z-1 del Decreto tariffe, le categorie che lo compongono e, preferibilmente, i relativi importi;
 - il livello o, se più di uno, i livelli di progettazione prestati, se è stato prestato anche il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, se (in caso di lavoro eseguito) sono stati prestati anche il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e la direzione dei lavori, preferibilmente con l'indicazione delle prestazioni individuate ai sensi della Tavola Z-2 del Decreto tariffe;
 - gli aspetti innovativi della progettazione prestata, e se sia stato utilizzato o meno il Building Information Modeling (BIM);
 - la presenza di aspetti multidisciplinari intervenuti nella progettazione;

- gli estremi dell'approvazione da parte di una pubblica amministrazione e, se realizzato o in fase di realizzazione, se l'esecuzione sia stata prestata regolarmente oppure siano presenti contestazioni incardinate sulla progettazione;
- c) nella documentazione di cui alla lettera a) o alla lettera b) devono essere indicati chiaramente gli Operatori economici e i singoli professionisti che hanno partecipato alla progettazione presentata con il loro livello di responsabilità e gradi di partecipazione, ovvero le prestazioni di ciascuno (secondo il principio di «chi ha fatto cosa»).

16.1.2. Elemento 2: Caratteristiche metodologiche dell'offerta - Modalità di esecuzione del servizio

È costituito da una relazione dove l'Offerente descrive le modalità con le quali intende affrontare e svolgere le diverse prestazioni da affidare e i diversi adempimenti che le caratterizzano, con riferimento ai singoli sub-elementi di valutazione, ivi compresi aspetti, tematiche e problematiche procedurali e di avanzamento che l'Offerente ritenga di individuare autonomamente e che ritenga significativi per le finalità perseguite. Inoltre, si specifica che:

- a) nei rapporti con terzi si intendono compresi, oltre alla Stazione appaltante e agli organi di questa, anche gli enti sovraordinati, gli enti e le autorità titolari di atti di assenso comunque denominati o titolari di poteri di vigilanza e sorveglianza ovvero di verifica e validazione, compresi altresì i destinatari dell'utilizzo del bene, nonché il pubblico e la cittadinanza interessata; descrivendo altresì l'eventuale sistema di monitoraggio e controllo dell'avanzamento delle prestazioni affidate;
- b) quanto alla percezione e conoscenza del progetto, si intendono gli adempimenti e le soluzioni che consentono una precisa e ponderata formulazione dell'offerta nella futura gara per l'affidamento dei lavori, una chiarezza dei rapporti sinallagmatici con il futuro esecutore dei lavori anche con riferimento alla ragionevole esclusione della necessità di introdurre varianti in corso d'opera e del contenzioso.

16.1.3. Elemento 3: Consistenza e qualità delle risorse umane e strumentali

È costituito da una relazione dove l'Offerente descrive:

- a) i profili professionali e curricolari dei soggetti (persone fisiche) che si intendono impiegare nello svolgimento dei servizi, il loro grado o livello di impiego e di impegno nei servizi da affidare, con riferimento alle professionalità delle quali è richiesta obbligatoriamente la presenza, nonché (distintamente e in via subordinata) con riferimento alle eventuali professionalità complementari o multidisciplinari che possono arricchire la prestazione e meglio garantirne i risultati; a tale scopo:
 - le professionalità utili ai fini della valutazione e che l'Offerente si impegna ad utilizzare nella prestazione dei servizi da aggiudicare, devono essere nella disponibilità dell'Offerente, come risultanti dalla documentazione amministrativa, in una delle forme previste al punto 7.3.4;
 - devono essere esposte le singole professionalità e le singole specializzazioni, con particolare riferimento all'esperienza in interventi analoghi per tipologia, dimensione e destinazione;
 - l'eventuale disponibilità di professionisti ulteriori (es. direttori operativi e ispettori di cantiere in ausilio alla Direzione lavori, direttore operativo geologo in corso di esecuzione dei lavori), il loro grado di coinvolgimento e di impiego;
 - la relazione è corredata da un curriculum sintetico, se ritenuto significativo dall'Offerente, per ciascun soggetto da impiegare nell'esecuzione del servizio, comunque limitato ai 10 (dieci) anni antecedenti;
 - nella documentazione devono essere indicati chiaramente i singoli professionisti che l'Offerente ha nella propria disponibilità e si impegna ad utilizzare nella progettazione, con i pertinenti livelli di responsabilità e grado di partecipazione, ovvero le prestazioni di ciascuno (secondo il principio di «chi farà cosa»);
- b) le dotazioni strumentali sia hardware che software che l'Offerente intende e si impegna a utilizzare, con particolare riferimento al loro grado di innovazione e di interoperabilità, nonché le modalità della loro implementazione nell'esecuzione del servizio di progettazione e del futuro servizio opzionale di direzione dei lavori, con particolare apprezzamento per l'uso del Building Information Modeling (BIM).

16.1.4. Elemento 4: Aspetti ambientali nel progetto gestionale del cantiere

È costituito da una relazione articolata in paragrafi o titoli distinti per ciascuno dei sub-elementi che compongono l'elemento di valutazione, dove l'Offerente:

- a) descrive le modalità e il grado di implementazione dei criteri ambientali con riferimento alla progettazione, sia per quanto riguarda le condizioni minime di cui al decreto ministeriale 11 ottobre 2017 (in Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017), che per quanto riguarda eventuali condizioni ulteriori o maggiormente performanti rispetto a quelle minime;
- b) descrive quanto previsto alla lettera a), ma con riferimento alla direzione dei lavori;
- c) dichiara il possesso della certificazione ISO 14001:2015, per il settore EA/IAF e lo scopo pertinenti, oppure la Registrazione EMAS (EU Eco-Management and Audit Scheme) certificate da organismi accreditati per lo specifico scopo. In caso di Forma aggregata sono indicati gli Operatori in possesso delle predette condizioni oppure allega copia delle stesse certificazioni.

16.1.5. Distinzione logica e funzionale tra l'elemento 1 e gli elementi 2, 3 e 4

L'offerente deve tener presente la seguente condizione fondamentale:

- a) l'elemento **numero 1**, riguarda il cosiddetto «**Background**» ovvero la progettazione di interventi analoghi presentati per la valutazione della professionalità e adeguatezza dimostrate in quella occasione; in altri termini i relativi sub-elementi, anche con riferimento alle caratteristiche della progettazione presentata e i suoi contenuti architettonici, tecnici e ambientali, riguardano esclusivamente la predetta progettazione presentata; alla stessa stregua lo staff di progettazione, le professionalità e le risorse umane e strumentali, comprese le relative descrizioni, sono solo quelle utilizzate in quell'occasione, e non necessariamente coincidono o si sovrappongono rispetto a quanto definito alla lettera b);
- b) gli elementi **numero 2, numero 3 e numero 4**, riguardano invece il cosiddetto «**Outlook**» ovvero cosa e come si svolgerà il futuro incarico oggetto del presente affidamento; in altri termini questi elementi e i relativi sub-elementi, riguardano esclusivamente gli adempimenti da osservare e le prestazioni da svolgere in caso di aggiudicazione; per cui le caratteristiche e la metodologia dell'offerta (elemento 2), lo staff di progettazione, le professionalità con i relativi curriculum e le risorse umane e strumentali disponibili per l'espletamento del nuovo incarico (elemento 3), nonché gli aspetti ambientali relativi alla futura gestione del cantiere (elemento 4) sono le condizioni che connotano l'Offerta tecnica che diverrà contrattualmente vincolante in caso di aggiudicazione.

16.2. Formalità e condizioni dell'Offerta tecnica

16.2.1. Formalità dell'Offerta tecnica

La forma dell'**Offerta tecnica** è disciplinata come segue:

- a) quanto all'elemento **numero 1**, è fondato in primo luogo sugli elaborati grafici mentre la relazione che lo completa ha una funzione di orientamento in fase di valutazione; la documentazione è contenuta nei seguenti limiti indicativi:
 - per la documentazione grafica, elaborati in numero massimo di 2 (due) schede in formato A2, oppure 8 (otto) schede formato A4;
 - per la relazione descrittiva dell'intervento, un numero massimo di 5 (cinque) cartelle;
- b) quanto agli elementi **numero 2, numero 3 e numero 4**, sono costituiti prioritariamente da relazioni scritte, che facoltativamente possono essere corredate dagli elaborati grafici che l'Offerente ritenga necessari per illustrare quanto proposto, con qualunque tecnica elaborati; la relativa documentazione è contenuta nei seguenti limiti:
 - le relazioni tecniche sono composte complessivamente da un numero massimo di 24 (ventiquattro) cartelle, eventualmente integrate da limitate rappresentazioni grafiche per un numero massimo di 2 (due) schede in formato A2, oppure 8 (otto) schede formato A4;
 - il numero massimo delle schede e delle cartelle può essere distribuito tra i predetti elementi secondo la sensibilità dell'Offerente; tale numero non è vincolante ai fini dell'ammissione dell'**Offerta tecnica** e il suo superamento non comporta l'oscuramento o l'omissione delle schede

- o cartelle eccedenti;
- c) il numero delle schede e delle cartelle ancorché non vincolante, costituisce raccomandazione di elevato significato funzionale alla celerità del procedimento, il superamento del numero massimo non costituisce di per sé causa di esclusione ma è valutato negativamente in quanto, seppure sia riconosciuta all'Offerente una autonomia nelle descrizioni, può costituire indice di scarsa sinteticità del contenuto illustrato il quale, deve descrivere nel dettaglio, con chiarezza e completezza, ma nello stesso tempo **con sinteticità**, gli aspetti rilevanti degli elementi e sub-elementi che compongono l'**Offerta tecnica**; il miglior rapporto tra completezza e sinteticità incide sulle valutazioni ai sensi del punto 18.1.5, lettera c);
- d) per "cartelle" si intendono le singole facciate utilizzate di ciascun foglio (quindi corrispondono alle "pagine" e non ai "fogli"), in formato A4, con scrittura in carattere leggibile; le cartelle possono contenere, in luogo di testo scritto, schemi, diagrammi, rappresentazioni grafiche integrative, tabelle, calcoli e altre forme di espressione tecnica e intellettuale; al numero delle cartelle non concorrono le copertine, gli eventuali sommari, le eventuali copie di certificazioni rilasciate da organismi terzi, i curriculum sintetici dei professionisti dichiarati in quanto coinvolti nell'espletamento dei servizi in affidamento;
- e) le relazioni devono essere omogenee e all'interno di esse devono prevedere la suddivisione distinta per ciascuno degli elementi e, preferibilmente, dei sub-elementi di cui al punto 18.1, comunque in modo da poter individuare con immediatezza i contenuti con riferimento ai predetti elementi e sub-elementi;
- f) ciascun file contenente gli elaborati grafici o le relazioni deve essere sottoscritto con firma digitale dall'Offerente; le certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti possono essere presentate in copia per immagine dell'originale, all'interno del file di riferimento.

16.2.2. Condizioni alle quali è soggetta l'Offerta tecnica

L'**Offerta tecnica** è soggetta alle seguenti condizioni:

- a) dall'**Offerta Tecnica non deve risultare, a pena di esclusione**, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, la misura dell'**Offerta Economica**, anche con riferimento ad un singolo elemento contenuto nella Busta dell'**Offerta economica** di cui al Capo 17;
- b) l'**Offerta Tecnica** non può:
- comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o incremento dei corrispettivi, pertanto sotto il profilo economico l'importo risultante dal ribasso offerto in base all'**Offerta Economica** resta insensibile alla predetta **Offerta Tecnica**;
 - contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del corrispettivo;
 - in relazione a uno o più d'uno degli elementi o sub-elementi di valutazione, esprimere o rappresentare soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consentano una valutazione univoca;
 - comportare varianti che siano in contrasto insanabile con la documentazione di cui al punto 2.1.2;
 - comportare condizioni peggiorative o meno performanti rispetto alle previsioni poste a base di gara;
 - essere in violazione di norme legislative o regolamentari non espressamente derogate o derogabili dalla documentazione posta a base di gara;
 - essere peggiorativa rispetto al progetto di fattibilità tecnico-economica già disponibile, anche sotto il profilo dimensionale degli spazi utili per le attività istituzionali e strumentali;
- c) l'**Offerta tecnica** deve essere sottoscritta dall'Offerente mediante la firma dei soggetti che ne hanno la rappresentanza legale o a questi equiparati; in caso di Offerente in Forma aggregata:
- non ancora costituita formalmente con atto di mandato, la sottoscrizione deve essere apposta da ciascun Operatore economico che partecipa alla predetta Forma aggregata;
 - già costituita formalmente con atto di mandato, la sottoscrizione deve essere apposta dall'Operatore economico mandatario o capogruppo;
- d) le condizioni di cui alle lettere a), b) e c), sono imposte a pena di esclusione;

- e) se l'**Offerta Tecnica**, a giudizio dell'Offerente, contiene segreti tecnici o commerciali suscettibili di essere sottratti all'accesso ai sensi dell'articolo 53, comma 5, lettera a), del Codice, deve essere corredata da una dichiarazione analitica, motivata, comprovata e documentata puntualmente che dimostri la sussistenza di tali condizioni, fermo restando quanto previsto al punto 25.3.2; dichiarazioni generiche, apodittiche o di stile non hanno rilievo e sono considerate come inesistenti; in tal caso, il concorrente dovrà indicare in modo preciso e univoco quali parti dell'offerta interessate (ad esempio: denominazione dell'elaborato, numero della/e pagina/e, argomento, ecc.) e per ciascuna di esse esplicitare puntualmente le motivazioni e le prove a supporto;
- f) all'**Offerta Tecnica** dell'aggiudicatario si applica la disciplina di cui al punto 23.1.3.

17. CAPO 17. CONTENUTO DELLA BUSTA DELL'OFFERTA ECONOMICA (Busta «C»)

L'offerta di prezzo è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale sul corrispettivo per l'esecuzione dei servizi di cui al punto 3.1, ovvero all'importo dei servizi soggetto a ribasso, con le modalità e alle condizioni che seguono:

- a) il ribasso è indicato compilando a video l'apposito spazio nel modulo informatico messo a disposizione dalla Piattaforma telematica;
- b) **limitatamente agli Offerenti in Forma aggregata non ancora costituiti:** ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del Codice, pena di esclusione:
- la sottoscrizione deve essere effettuata da tutti gli Operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo;
 - deve contenere l'impegno alla costituzione o al conferimento di mandato, qualora non sia già stato presentato separatamente nell'ambito della documentazione amministrativa.

18. CAPO 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'Offerta del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 95, commi 2 e 6, del Codice, applicando il metodo aggregativo-compensatore, sulla base degli elementi di valutazione di cui al presente Capo con le specificazioni previste per ciascuno, così sintetizzati.

| Elementi e macroelementi | riferimento | peso |
|---------------------------------------|-------------|------------|
| Offerta tecnica | Capo 16 | 70 |
| Offerta economica: ribasso del prezzo | Capo 17 | 30 |
| | Totale | 100 |

18.1. Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Gli elementi di valutazione:

- a) sono suddivisi in sub-elementi, con i rispettivi pesi e sub-pesi, come segue:

| n. | Elementi (e sub-elementi) | W | |
|-----------|---|----------|-----------|
| | | sub-pesi | pesi |
| 1. | Professionalità e adeguatezza tecnica desunte da un progetto analogo | | 25 |
| 1.a | Rilevanza del progetto rispetto agli obiettivi della stazione appaltante dal punto di vista tecnico, ingegneristico, architettonico ed ambientale | 5 | |
| 1.b | Grado di pertinenza, analogia e omogeneità dell'intervento progettato rispetto all'intervento oggetto di affidamento | 7 | |
| 1.c | Grado di pertinenza, analogia e omogeneità dei servizi prestati dall'Offerente rispetto all'intervento oggetto di affidamento | 8 | |
| 1.d | Livello di professionalità anche multidisciplinare usata nell'intervento: | 5 | |
| 2. | Caratteristiche metodologiche dell'offerta - Modalità di esecuzione del servizio | | 25 |
| 2.a | Tematiche che caratterizzano i servizi e perseguimento degli obiettivi, efficacia della descrizione e della metodologia di approccio | 5 | |
| 2.b | Efficacia delle azioni e soluzioni proposte in relazione alle problematiche specifiche dell'intervento da progettare e dei vincoli correlati | 7 | |
| 2.c | Efficacia ed efficienza delle modalità di interazione con la committenza nelle diverse sedi, sia in fase progettuale che esecutiva | 8 | |
| 2.d | Soluzioni per la corretta percezione e conoscenza del progetto anche al | 4 | |

| | | | |
|-----------|--|---|-----------|
| | fine del futuro affidamento, della corretta individuazione delle obbligazioni contrattuali dell'esecutore dei lavori | | |
| 2.e | Possesso di un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore EA 34 | 1 | |
| 3. | Consistenza, qualità e risorse umane e strumentali del gruppo di lavoro | | 13 |
| 3.a | Coerenza ed esperienza del gruppo di lavoro con l'obiettivo della progettazione anche in relazione alla presenza di risorse specialistiche | 6 | |
| 3.b | Integrazioni del gruppo di lavoro con professionalità ulteriori anche multidisciplinari per migliorare gli obiettivi progettuali con particolare riferimento alla conoscenza delle normative tecniche specifiche della FISG (Federazione Italiana Sport Ghiaccio) e della FASI (Federazione Arrampicata Sportiva Italiana) | 5 | |
| 3.c | Disponibilità di tecnici ulteriori anche in fase di direzione dei lavori | 1 | |
| 3.d | Risorse strumentali da utilizzare | 1 | |
| 4. | Aspetti ambientali nella gestione del cantiere | | 7 |
| 4.a | Modalità e grado di implementazione dei criteri ambientali nella progettazione | 2 | |
| 4.b | Modalità e grado di implementazione dei criteri ambientali nella direzione dell'esecuzione | 2 | |
| 4.c | Capacità tecnica dei professionisti mediante certificazione ex punto 2.6.1. del d.m. (ambiente) 11 ottobre 2017 o registrazione EMAS | 3 | |
| | SOMMA dei pesi dell'Offerta tecnica | | 70 |

b) la valutazione dell'**Offerta tecnica** avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta, elencati al punto 18.1.1, in base alla documentazione che costituisce l'**Offerta Tecnica** contenuta nella busta di cui al Capo 16, ed è basata sui criteri descritti nel seguito.

18.1.1. Elemento 1: Professionalità e adeguatezza desunte da un progetto analogo

Il grado di coincidenza o, al contrario, il grado di scostamento tra il concorso prestato dalle professionalità degli Operatori economici nella progettazione presentata di cui al punto 16.1.1, rispetto alle professionalità attualmente presenti nell'Offerente e disponibili per lo svolgimento dell'incarico da affidare, concorre alla valutazione dei sub-elementi che seguono:

- sub. 1.a) le migliori soluzioni tecnologiche e costruttive sotto il profilo della tecnica ingegneristica applicate, anche sotto il profilo dell'innovazione e dell'efficienza dei livelli prestazionali e in relazione all'originalità dei contenuti progettuali, che appaiono maggiormente rispondenti agli obiettivi perseguiti dalla Stazione in rapporto con la specificità dei lavori da progettare, con particolare riferimento agli aspetti estetici anche sotto il profilo architettonico, funzionali e di sostenibilità ambientale; tenuto conto del momento storico della progettazione nel senso di una qualche preferenza accordata alle progettazioni più recenti, oggettivamente più aderenti alla disciplina applicabile e susseguitasi nel tempo;
- sub. 1.b) il maggior grado di analogia e pertinenza dell'intervento progettato con l'intervento da progettare, la miglior aderenza oggettiva del progetto analogo all'intervento oggetto del presente procedimento, sia come contenuto che, in subordine, come dimensioni, anche con riferimento alle categorie di cui al punto 3.2, alle analogie dei contenuti tecnici; le caratteristiche oggettive di analogia in termini di tipologia e destinazione dell'opera progettata con quella da progettare prevalgono sulla mera classificazione tabellare nelle stesse categorie;
- sub. 1.c) il maggior grado di analogia e pertinenza delle prestazioni e dei servizi prestati con le prestazioni e i servizi oggetto del presente affidamento, privilegiando in via graduata l'espletamento di tutte le

prestazioni tecniche, poi tutti i livelli di progettazione, quindi il livello di progettazione esecutivo, a seguire la direzione dei lavori, il coordinamento per la sicurezza e altre prestazioni minori;

sub. 1.d) il più adeguato livello di professionalità dello staff tecnico o gruppo di lavoro utilizzato per la redazione del progetto analogo presentato, in termini di efficienza e qualità, di professionalità ed esperienza dei componenti dello stesso staff, l'eventuale multidisciplinarietà utilizzata a dimostrazione della capacità di coordinamento, il rispetto dei tempi e l'assenza di contenzioso incardinato sul progetto.

18.1.2. Elemento 2: Caratteristiche metodologiche dell'offerta - Modalità di esecuzione del servizio

sub. 2.a) la migliore e più completa individuazione delle tematiche e problematiche, autonomamente selezionate o identificate dall'Offerente; la precisione, la esaustività e l'efficacia della descrizione delle predette tematiche e problematiche sotto i vari profili tecnici, impiantistici, di destinazione, di riambientalizzazione;

sub. 2.b) la migliore e più efficaci soluzioni proposte in relazione al perseguimento degli obiettivi dell'intervento da progettare; la precisione, la esaustività e l'efficacia della metodologia di approccio e di soluzione delle tematiche e problematiche di cui al sub-elemento precedente; la più efficace metodologia di svolgimento dell'incarico anche con riferimento all'articolazione temporale delle prestazioni secondo le diverse fasi alla più efficiente articolazione dell'intervento in fase di realizzazione;

sub. 2.c) le più efficienti modalità di gestione dei rapporti con i soggetti competenti della Stazione appaltante e con terzi coinvolti o interessati a qualunque titolo agli interventi, comprese le autorità titolari di poteri di emissione di atti di assenso comunque denominati o titolari di poteri di vigilanza e sorveglianza ovvero di verifica e validazione, compreso il più efficiente sistema di monitoraggio e controllo dell'avanzamento delle prestazioni affidate;

sub 2.d) le più efficienti ed efficaci misure e più incisivi adempimenti maggiormente da porre in atto nella progettazione che consentono la diffusione e la conoscenza delle modalità esecutive, dell'individuazione delle obbligazioni contrattuali con il futuro esecutore, della prevenzione del contenzioso sia in fase di affidamento dei lavori progettati che nella futura fase di esecuzione degli stessi;

sub. 2.e) il possesso della certificazione del sistema di gestione della qualità aziendale di cui al punto 7.3.6, lettera a); si precisa che:

--- in caso di Offerente in Forma aggregata il punteggio è attribuito solo se la condizione è soddisfatta almeno all'Operatore economico mandatario o capogruppo;

--- in caso di Consorzio stabile o di consorzio di cooperative il punteggio è attribuito solo se la condizione è soddisfatta dal Consorzio oppure da tutti gli Operatori economici consorziati indicati per l'esecuzione.

18.1.3. Elemento 3: Consistenza e qualità delle risorse umane e strumentali

sub. 3.a) il più adeguato staff tecnico o gruppo di lavoro messo a disposizione per la progettazione, in termini di efficienza e qualità, di maggior professionalità ed esperienza dei componenti dello stesso staff, di maggior coerenza con gli obiettivi progettuali, di maggiori capacità ed esperienza specifica nelle prestazioni analoghe a quelle oggetto dell'incarico o connesse con esso; tali aspetti possono emergere dalla presentazione di un curriculum sintetico dei tecnici dei quali è previsto l'impiego, con riferimento ai componenti dello staff tecnico indispensabile richiesto obbligatoriamente dagli atti di gara ai fini della progettazione;

sub. 3.b) le medesime valutazioni di cui al sub-elemento 3.a), ma con riferimento ai componenti dello staff tecnico eccedenti quelle di cui al predetto sub-elemento 3.a) ovvero alle professionalità che sono coinvolte nel servizio in affidamento, anche sotto il profilo multidisciplinare, al fine di dare una prestazione il più completa e affidabile possibile, con specializzazioni utili particolari anche specifiche con riferimento alla conoscenza delle normative tecniche della FISG (Federazione Italiana Sport Ghiaccio) e della FASI (Federazione Arrampicata Sportiva Italiana);

sub 3.c) la maggior disponibilità, anche in termini di tempo, di frequenza e di connessione con le future fasi di esecuzione dei lavori, di ispettori di cantiere e di direttori operativi, preferibilmente tra i

- professionisti titolari di un curriculum di cui al sub-elemento 3.a) o al sub-elemento 3.b);
- sub. 3.b) la più adeguata dotazione strumentale da impiegare nello svolgimento del servizio, sia hardware che software, con apprezzamento di interconnessioni dirette con la Stazione appaltante, di formati aperti, di facile reperibilità e liberamente editabili e la predisposizione, privilegiando fortemente l'uso del BIM nonché, al fine della futura esecuzione, le metodologie di WBS (Work breakdown structure) e WBE (Work Breakdown Element); la disponibilità di una più efficiente e incisiva strumentazione eventualmente necessaria per ispezioni o prospezioni del suolo, ispezioni e controlli dei materiali, anche con carattere di invasività o da svolgere con mezzi meccanici.

18.1.4. Elemento 4: Aspetti ambientali nel progetto gestionale del cantiere

- sub. 4.a) il più elevato grado di implementazione progettuale dei criteri ambientali, sia con riferimento ai criteri ambientali minimi di cui al decreto del ministero dell'ambiente 11 ottobre 2017, sia con riferimento, secondo l'autonomo apprezzamento dell'Offerente, con il miglioramento dei predetti criteri ambientali in eccedenza a quelli minimi;
- sub 4.b) il medesimo criterio di cui al precedente sub-elemento 4.a, ma con riferimento alla fase esecutiva di direzione;
- sub. 4.c) il possesso della certificazione del sistema di gestione della qualità ambientale o della registrazione in materia ambientale di cui al punto 7.3.6, lettera b); si precisa che:
- in caso di Offerente in Forma aggregata il punteggio è attribuito solo se la condizione è soddisfatta almeno all'Operatore economico mandatario o capogruppo;
 - in caso di Consorzio stabile o di consorzio di cooperative il punteggio è attribuito solo se la condizione è soddisfatta dal Consorzio oppure da tutti gli Operatori economici consorziati indicati per l'esecuzione.

18.1.5. Principi generali e condizioni a presidio della valutazione dell'Offerta Tecnica

I criteri di valutazione sono integrati dalle seguenti condizioni ad applicazione generale:

- a) la valutazione tende a privilegiare le **Offerte tecniche** maggiormente:
- significative sotto i diversi profili previsti;
 - efficaci, efficienti e prestazionali in funzione dei risultati attesi;
 - connotate da elementi innovativi nei processi e nei contenuti;
 - convincenti nell'illustrazione e nella dimostrazione delle caratteristiche dell'**Offerta tecnica**;
- b) ai fini dell'attribuzione delle preferenze non sono considerati gli aspetti dell'**Offerta tecnica** che:
- sono la mera ripetizione della disciplina legislativa o regolamentare o di provvedimenti di ANAC o di altre autorità, il cui contenuto sia vincolante, ivi compresi i decreti ministeriali di settore, senza alcun contributo apportato dall'autonomia delle conoscenze dell'Offerente;
 - sono estranei agli elementi o ai sub-elementi di cui al punto 18.1, lettera a), a prescindere dal loro valore intrinseco;
 - sono riferiti a professionalità occasionali, spurie, acquisite con l'avvalimento di cui al Capo 8 o con il subappalto di cui al Capo 9;
 - sono riferiti a professionalità acquisite per cooptazione di cui al punto 7.4.4, nel caso l'operatore economico cooptato sia escluso ai sensi del punto 7.4.4, lettera d);
- c) nella valutazione sono privilegiate, in via concorrente con i criteri descritti in precedenza, le **Offerte tecniche** che costituiscono un miglior rapporto tra sintesi, chiarezza e completezza della rappresentazione, nel senso che influiscono sulla riduzione o l'affievolimento della eventuale valutazione positiva le rappresentazioni descrittive prolisse o ridondanti, inutilmente ripetitive di concetti, la cui lunghezza sia idonea a intralciare o rallentare i lavori della Commissione giudicatrice senza che contribuiscano a chiarire aspetti effettivamente meritevoli di trattazione; al contrario la combinazione tra la sintesi, la chiarezza e la completezza della rappresentazione concorre alla preferenza nella valutazione, quando rende i lavori della Commissione giudicatrice maggiormente spediti e, nel medesimo tempo, maggiormente ponderati e consapevoli.

18.2. Attribuzione dei punteggi agli elementi dell’Offerta tecnica

18.2.1. Valutazione dell’Offerta tecnica

L’attribuzione dei punteggi avviene con le seguenti modalità:

- a) a ciascun singolo sub-elemento che compone l’elemento di valutazione, ciascun commissario attribuisce un grado di preferenza tramite un valore numerico da 1 (uno) a 6 (sei), con il metodo del «confronto a coppie» di cui al paragrafo V, terzo capoverso, lettera b), e capoversi dal settimo al dodicesimo, delle Linee guida n. 2, per quanto non diversamente disposto dal presente punto 18.2, confrontando ciascuna offerta con ognuna delle altre offerte, singolarmente per ciascun sub-elemento di valutazione, utilizzando uno schema di «matrice triangolare alta» o «matrice triangolare superiore» come dallo schema che segue:

| Offerenti | A | B | C | D | E | F | N-1 | N |
|-----------|---|---|---|---|---|---|-----|---|
| | A | | | | | | | |
| | | B | | | | | | |
| | | | C | | | | | |
| | | | | D | | | | |
| | | | | | E | | | |
| | | | | | | F | | |
| | | | | | | | N-1 | |

- b) il grado di preferenza attribuito a ciascun confronto è espresso con uno dei seguenti valori:
- 6 in caso di preferenza massima o in caso la diversa offerta posta in confronto non sia presente,
 - 5 in caso di preferenza grande,
 - 4 in caso di preferenza media,
 - 3 in caso di preferenza piccola,
 - 2 in caso di preferenza minima;
 - in caso di parità è attribuito il valore di 1 ad ambedue le offerte della coppia in fase di confronto;
 - nel caso in cui un offerente abbia omissso un sub-elemento di valutazione, oppure il sub-elemento offerto sia inammissibile, sempre che non rientri tra le fattispecie di esclusione dell’intera **Offerta tecnica** ai sensi del punto 16.2.2, lettera d), tale sub-elemento non è valorizzato e all’elemento o al sub-elemento dell’offerta posta a confronto nella coppia in esame è attribuito il grado di preferenza che esprime il valore massimo di 6 (sei);
- c) in parziale scostamento dalle Linee guida n. 2, in luogo del confronto a coppie di cui alle lettere a) e b), se il numero delle offerte ammesse è inferiore a 4 (quattro) al fine di evitare effetti distorsivi e non coerenti del confronto a coppie tipici dei casi di offerte in numero limitato, a ciascun a ciascun sub-elemento di valutazione che costituisce l’elemento è attribuito un valore numerico, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la scala di valori che segue (con possibilità attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

| Giudizio | Esempio di valori | Criterio di giudizio della proposta / miglioramento |
|----------------------------|-------------------|--|
| Eccellente | 1,0 | è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori |
| Ottimo | 0,8 | aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative |
| Buono | 0,6 | aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali |
| Discreto | 0,4 | aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio |
| Modesto | 0,2 | appena percepibile o appena sufficiente |
| Assente/irrelevante | 0,0 | nessuna proposta o miglioramento irrilevante |

- d) per ciascun singolo sub-elemento che compone l’elemento di valutazione è individuato un coefficiente costituito dalla somma (oppure dalla media) dei valori attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo valore complessivo ottenuto dal sub-elemento;

- e) a ciascun singolo sub-elemento è assegnato un punteggio specifico costituito dal prodotto del coefficiente di cui alla lettera d), per il relativo sub-peso di cui al punto 18.1.1, secondo la formula:

| | |
|------------------------|--|
| dove: | $P_i = W_i \times C_i / C_{max}$ |
| P_i | Punteggio attribuito al sub-elemento (i) dell'offerta in esame, compreso tra 0 (zero) e il valore di W(i); |
| W_i | è il sub-peso previsto per il sub-elemento (i) al punto 18.1.1; |
| C_i | è il coefficiente del sub-elemento (i) ovvero la somma (o la media) dei valori attribuiti dai commissari al sub-elemento (i); |
| C_{max} | è il coefficiente più elevato attribuito al sub-elemento (i) tra tutte le offerte, ovvero la media (o la somma) di valore più elevato conseguita dal sub-elemento (i); |

- f) a ciascun elemento di valutazione è attribuito un punteggio costituito dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli sub-elementi che lo compongono;
- g) con riferimento all'offerta tecnica è prevista la "riparametrazione" c.d. di primo livello, ossia quella operata in sede di attribuzione dei punteggi ai singoli sub-elementi. Non è invece prevista la "riparametrazione" c.d. di secondo o terzo livello, ossia quella rispettivamente sull'intera macro area definita "Criteri" e sul punteggio complessivo da attribuire all'intera offerta tecnica. In questo modo, in relazione ai singoli sub-criteri, tale procedura tenderà a premiare il concorrente che in quella specifica "voce" avrà dimostrato di offrire la migliore soluzione. Evidentemente, all'interno delle macro aree definite "criteri" verranno assegnati punteggi distinti ai concorrenti partecipanti in relazione alla capacità di ognuno di offrire le soluzioni migliori in termini tecnici o metodologiche. Tale soluzione manterrà la giusta "distanza" tra le diverse offerte tecniche proposte dai singoli concorrenti.

18.2.2. Punteggio complessivo dell'Offerta Tecnica

All'Offerta tecnica è attribuito il punteggio complessivo pari alla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di valutazione che la compongono, di cui al punto 18.2.1, lettera f); in ogni caso:

- a) se nessuna offerta ottiene come punteggio, per l'intera Offerta tecnica, il valore massimo della somma dei pesi previsti dal bando di gara per tutti gli elementi della predetta Offerta tecnica non è effettuata alcuna riparametrazione di c.d. secondo o terzo livello come meglio indicato al punto 18.2.1. lettera g);
- b) è prevista una soglia di sbarramento escludente relativamente all'Offerta tecnica pari a un punteggio complessivo di **30 (trenta)**, pertanto:
- l'Offerta tecnica che non supera il punteggio che individua la predetta soglia di sbarramento è estromessa dal procedimento di gara;
 - non si procede all'apertura dell'Offerta economica connessa all'Offerta tecnica esclusa per mancato superamento della soglia di sbarramento.

18.3. Attribuzione dei punteggi agli elementi dell'Offerta economica (peso 30)

L'elemento prezzo, costituito dal ribasso percentuale unico sul corrispettivo di cui al punto 3.1:

- a) espresso con le modalità di cui al punto 17;
- b) è valutato attribuendo un coefficiente al ribasso percentuale offerto, come segue:
- è attribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile (valore a base di gara);
 - è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);
 - nel calcolo il rapporto tra il ribasso offerto e il ribasso massimo è rettificato utilizzando come **parametro correttivo «X» nella misura di 0,80**;

--- i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula bilineare:

--- i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula bilineare:

| | | |
|-----------------------------|--|---|
| | per $R_i \leq R_{med}$ | $P_i = 30 \times 0,80 \times R_i / R_{med}$ |
| dove | per $R_i > R_{med}$ | $P_i = 30 \times [0,80 + (1,00 - 0,80) \times (R_i - R_{med}) / (R_{max} - R_{med})]$ |
| P_i | è il punteggio attribuito al singolo concorrente, variabile da 0 (zero) a 1 (uno); | |
| 30 | è il peso previsto per l'elemento prezzo al Capo 18; | |
| R_i | è il ribasso offerto dal singolo concorrente; | |
| R_{max} | è il massimo ribasso offerto tra quelli di tutte le offerte; | |
| R_{med} | è il ribasso medio dei ribassi di tutte le offerte. | |

18.4. Valutazione e attribuzione dei punteggi e formazione della graduatoria

Alla conclusione della seduta a ciascuna offerta è attribuito il punteggio complessivo ottenuto sommando al punteggio ottenuto dall'Offerta tecnica di cui al punto 18.2 il punteggio ottenuto dall'Offerta economica di cui al punto 18.3. Sulla base di tale punteggio complessivo è formata la graduatoria provvisoria.

Si precisa che ai fini dei calcoli per la formulazione della graduatoria (somme, medie, soglie di anomalia) e ogni altra operazione vincolata dalle regole dell'aritmetica e della matematica, hanno valore giuridico esclusivamente le operazioni effettuate e i risultati ottenuti all'infuori della Piattaforma telematica e verbalizzati allo scopo, se diversi da quelli prodotti dalla stessa Piattaforma. Tali operazioni e risultati prevalgono su qualunque altro dato eventualmente difforme fornito o generato dalla predetta Piattaforma.

19. CAPO 19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

19.1. Ammissione

19.1.1. Disciplina generale delle sedute di gara

Lo svolgimento delle sedute avviene con le seguenti modalità:

- a) tutte le operazioni di gara si svolgono in **seduta pubblica, preferibilmente attraverso la Piattaforma telematica, in assenza da remoto**, ad eccezione, ferma restando la pubblicità finale dell'esito dei singoli sub-procedimenti, di quanto previsto nel seguito;
- b) in deroga all'obbligo di pubblicità delle sedute, il responsabile del seggio di gara può disconnettere i soggetti collegati, diversi dai componenti dello stesso seggio di gara se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più Operatori economici in relazione:
 - ai motivi di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1, comma 2, e comma 5, lettera l), del Codice e alle condizioni che coinvolgono gli aspetti della riservatezza richiamati al punto 25.6, lettera e), del presente Disciplinare di gara;
 - a questioni interpretative per la cui soluzione il seggio di gara non possa essere turbato o influenzato, nemmeno in ipotesi, dalla presenza degli Operatori economici o di terzi;
 - ad analisi di dettaglio del contenuto specifico di dichiarazioni complesse, purché di queste sia garantita la loro conservazione, integrità e la non manomissione;
- c) si svolgono sempre in forma riservata, ferma restando la verbalizzazione:
 - l'eventuale procedimento riscontro al soccorso istruttorio di cui al Capo 14;
 - le sedute della Commissione giudicatrice per la valutazione e il giudizio sull'**Offerta tecnica** di cui ai punti 18.1 e 18.2;
 - l'eventuale procedimento di verifica in contraddittorio delle giustificazioni delle offerte anomale o anormalmente basse di cui al Capo 22;
- d) le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l'elevato numero degli Operatori economici o delle Offerte, per cause di forza maggiore, per il superamento degli orari d'ufficio non altrimenti rimediabili o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale;
- e) in tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica con aggiornamento ad altra data, da qualunque causa determinata, la ripresa dei lavori è comunicata con le modalità di cui al punto 2.2;
- f) per seduta pubblica di cui alla lettera a), si intende che le operazioni di gara si svolgono senza la presenza fisica degli operatori economici in quanto la gara è indetta e svolta in forma telematica, idonea a fornire certezza sull'identità degli Offerenti e ad assicurare l'immodificabilità delle offerte, consentendo altresì di tracciare qualsivoglia apertura dei file recanti i documenti di gara; tali caratteristiche sono di fatto idonee a soddisfare l'interesse pubblico alla trasparenza e imparzialità predicate da una giurisprudenza univoca e costante, anche in considerazione dell'abrogazione dell'articolo 120 del Regolamento generale.

19.1.2. Individuazione degli Offerenti

Nel luogo, nel giorno e nell'ora di cui al **punto IV.2.7) del bando di gara** o, in caso di impedimento o variazione, in luogo, data e ora comunicate agli Offerenti con le modalità di cui al punto 2.2, con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo, il seggio di gara presieduto dal RUP o ad altro dirigente/funziario delegato competente o la Commissione Giudicatrice, qualora già nominata, provvede a verificare la correttezza della presentazione delle offerte e in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione. In questa fase, prima di qualunque altro adempimento sono esclusi senza necessità di procedere oltre, gli Offerenti:

- a) la cui offerta:
 - è pervenuta dopo il termine perentorio di cui al punto 1.1.4, lettera a), indipendentemente dall'entità del ritardo o dalle cause che hanno determinato la mancata presentazione nei termini;
 - non consente l'individuazione degli Offerenti;

- non contiene l'**Offerta tecnica** o l'**Offerta economica** oppure contiene l'**Offerta economica** all'interno dell'**Offerta tecnica** o all'interno della documentazione amministrativa;
- b) che concorrono in violazione dei divieti di partecipazione plurima, di avvalimento plurimo o di conflitto tra partecipazione e avvalimento di cui al punto 5.3, se rilevato direttamente in fase di apertura della gara.

19.2. Esame della documentazione amministrativa

19.2.1. Esame della documentazione amministrativa ed esclusioni irrimediabili

Fermo restando quanto previsto al punto 19.1.2, l'esame della documentazione amministrativa riguarda i motivi di esclusione di cui al Capo 6, i requisiti di selezione di cui al Capo 7 e, ove presenti o necessarie, le condizioni di cui al Capo 8 e al Capo 9, nonché il DGUE di cui al punto 15.2 e le eventuali dichiarazioni integrative di cui al punto 15.3; l'esame avviene contestualmente o immediatamente in successione all'individuazione degli Offerenti di cui al punto 19.1.2. Il seggio di gara provvede a verificare l'adeguatezza della documentazione amministrativa presentata ed esclude gli Offerenti che, in relazione a sé stessi o agli altri Operatori economici coinvolti nel procedimento, che:

- a) non hanno sottoscritto la Documentazione amministrativa, per quanto di pertinenza, ai sensi dei punti o hanno apposto una sottoscrizione non idonea a ricondurla alla responsabilità dell'Operatore economico, salvo che la documentazione possa essere attribuita senza equivoci allo stesso Operatore economico;
- b) in una o più d'una delle dichiarazioni:
 - hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili col soccorso istruttorio di cui al Capo 14, previste inderogabilmente da una disposizione di legge, dal Codice, da una disposizione di attuazione vincolante dello stesso Codice o dal Disciplinare di gara;
 - hanno dichiarato o esposto fatti o condizioni mendaci, prodotto documenti falsi oppure omesso dichiarazioni e condizioni rilevanti ai fini della partecipazione con l'intento di essere ammessi;
 - presentano irregolarità o carenze che non consentono l'individuazione del soggetto responsabile della stessa;
- c) incorrono in violazioni o inadempimenti oggettivamente irrimediabili, quali:
 - motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, anche qualora intervenisse successivamente la cessazione postuma degli stessi motivi di esclusione;
 - dichiarazione esplicita di condizioni ostative senza possibilità di diversa interpretazione;
 - assenza o carenza di requisiti, anche qualora tali requisiti maturassero successivamente alla fase di ammissione, con inammissibilità della integrazione postuma;
 - assenza o carenza dei requisiti, di documentazione o di dichiarazioni risolvibile solo con la produzione di documentazione o dichiarazioni postume radicalmente nuove o formate tardivamente;
- e) in caso di Forma aggregata:
 - non hanno indicato il mandatario o capogruppo, o hanno indicato un mandatario o capogruppo carente dei requisiti richiesti per tale ruolo, oppure non hanno indicato le quote di partecipazione;
 - motivi di esclusione risolvibili solo con l'espulsione o il recesso di soggetti per i quali ricorrono i motivi ostativi, fuori dai casi di cui all'articolo 38, commi 17, 18, 19, 19-bis e 19-ter, del Codice;
- f) in caso di ricorso all'avvalimento:
 - hanno presentato un contratto di avvalimento nullo ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile;
 - non hanno presentato il contratto di avvalimento, fermo restando quanto previsto al punto 8.2.1, lettere c) e d);
 - non hanno presentato le dichiarazioni reciproche di cui al punto 8.1.1, lettera c), quali adempimenti autonomi e non surrogabili dal contratto di avvalimento;
- g) non hanno effettuato il versamento in favore di ANAC, fermo restando il rimedio per la mera assenza dell'attestazione del versamento effettuato nei termini, secondo quanto previsto al punto 12.1.

19.2.2. Disposizioni di chiusura in materia di esclusioni

Sono comunque esclusi gli Offerenti in caso di soccorso istruttorio di cui al Capo 14, risultato infruttuoso per inutile decorso del termine o per rimedio inadeguato alla richiesta della Stazione appaltante secondo la disciplina di cui al punto 14.1.3 o le cui dichiarazioni o documentazioni presentate in seguito a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio non sono idonee a rimediare alle irregolarità oggetto del soccorso istruttorio. Sono altresì esclusi gli Offerenti che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate successivamente con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante. Al termine delle operazioni di esame della Documentazione amministrativa, ivi compresi i riscontri all'eventuale sub-procedimento di soccorso istruttorio:

- a) sono individuati gli Offerenti ammessi e gli Offerenti esclusi e, per questi ultimi, sono riportate le relative motivazioni anche sommariamente in modo da individuare con sufficiente completezza e intelligibilità i vizi che hanno comportato l'esclusione;
- b) ai sensi dell'articolo 76, comma 2-bis, del Codice, le esclusioni sono rese note mediante la pubblicazione sulla Piattaforma telematica o sul Profilo di committente e sono comunicate agli Operatori economici esclusi con le modalità di cui al punto 2.2;
- c) la Stazione appaltante procede all'aggiudicazione anche in presenza di un solo Offerente ammesso.

20. CAPO 20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice:

- a) è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 (tre) soggetti, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto; per ciascuno dei commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, comma 9, del Codice; a tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione appaltante ai sensi degli articoli 47 e 48 del d.P.R. n. 445 del 2000 e presentano un proprio curriculum;
- b) è responsabile della valutazione delle **Offerte tecniche** di cui al punto 18.2; le **Offerte economiche** di cui al punto 18.3 e la formazione della graduatoria di cui al punto 18.4, trattandosi di operazioni meramente aritmetiche e vincolate, senza apprezzamenti tecnici, possono essere devolute al RUP anche senza la presenza della Commissione giudicatrice;
- c) dopo la conclusione della valutazione delle Offerte tecniche di cui al punto 18.2, sono resi note le generalità dei componenti della Commissione giudicatrice, corredata al curriculum di ciascuno di essi, mediante pubblicazione sul Profilo di committente ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del Codice.

21. CAPO 21. APERTURA DELLE BUSTE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

21.1. Gestione delle Offerte tecniche

21.1.1. Apertura delle Offerte tecniche

Senza soluzione di continuità con le ammissioni di cui al punto 19.2.2, oppure con differimento ad altra data e ora, rese note con le modalità di cui al punto 2.2:

- a) la Commissione giudicatrice procede, in **seduta pubblica ai sensi del punto 19.1.1 lettera f)**, all'apertura delle Buste dell'**Offerta tecnica**, al solo scopo di constatare e accertare la presenza del contenuto, senza alcun esame di merito o altra valutazione tecnica discrezionale; tiene luogo della verbalizzazione dei contenuti la conservazione dell'Offerta sulla Piattaforma telematica; successivamente dichiara chiusa la seduta pubblica;
- b) in alternativa alla Commissione giudicatrice le operazioni di cui alla lettera a) possono essere svolte dal RUP o da altro soggetto designato a presiedere il seggio di gara, nelle more della nomina e dell'insediamento della stessa Commissione giudicatrice.

21.1.2. Esame di merito delle Offerte tecniche

La Commissione giudicatrice:

- a) in una o più **sedute riservate**, in data e ora stabilite dalla stessa Commissione giudicatrice tenendo conto dei termini per la conclusione delle operazioni, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle Buste dell'**Offerta tecnica** di cui al Capo 16, alla valutazione degli elementi tecnici nel rispetto di quanto e all'assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui ai punti 18.1 e 18.2;
- b) può richiedere, in determinate singole ed eccezionali fasi dell'esame, il consulto di soggetti tecnici terzi (esperti in ambiti di particolare specializzazione inerenti l'intervento o esperti in materia di procedimento) ammessi con la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull'oggetto della valutazione, e allontanati immediatamente dopo il consulto, dopo averne verbalizzato l'intervento; tali soggetti terzi non devono ricadere in alcuna delle cause di astensione di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile né nella condizione di conflitto di interesse di cui all'articolo 42, comma 2, del Codice;
- c) sono escluse le offerte:
 - mancanti della sottoscrizione di qualcuno dei soggetti competenti, salvo che la stessa **Offerta tecnica** sia riconducibile con assoluta certezza all'Operatore economico Offerente, in quanto la firma compare comunque in qualche punto significativo della stessa Offerta tecnica, tale da non far dubitare della paternità della medesima e dell'assunzione della relativa obbligazione;
 - che incorrono in una delle condizioni che comportano la non ammissibilità ai sensi del punto 16.2.2, lettere a), b) e c);
 - che rappresentano una soluzione incompatibile con la documentazione a base di gara tale da configurare il vizio *aliud pro alio*.

21.1.3. Conclusione dell'esame delle Offerte tecniche

La Commissione giudicatrice, al termine dell'esame delle **Offerte Tecniche**:

- a) assegna il punteggio a ciascuna **Offerta Tecnica**, mediante la somma dei punteggi già assegnati ai relativi elementi;
- b) effettua le verifiche di cui al punto 18.2.2, verbalizzando i punteggi attribuiti a ciascuna **Offerta tecnica**, e formula la graduatoria provvisoria delle sole **Offerte tecniche**;
- d) se vi è una sola Offerta ammessa, venendo meno l'oggetto del giudizio di merito in quanto non vi sono offerte da giudicare comparativamente e in oggettiva assenza di controinteressati, in luogo di quanto previsto ai punti 18.1 e 18.2, può limitarsi all'accertamento dell'ammissibilità dell'unica **Offerta tecnica** e alla sua compatibilità con le condizioni e le prescrizioni di cui al Disciplinare di gara e ai documenti posti a base di gara. In tal caso:

- non trova applicazione alcuna soglia di anomalia né alcuna soglia di sbarramento;
- l'eventuale verifica di cui al Capo 22 è effettuata se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 97, comma 6, terzo periodo, del Codice.

21.2. Gestione delle Offerte economiche

21.2.1. Apertura delle Offerte economiche

La Commissione giudicatrice, oppure, qualora la Commissione giudicatrice sia stata congedata, il seggio di gara, presieduto dal RUP o dal dirigente competente, nel giorno e nell'ora comunicati agli Offerenti ammessi con le modalità di cui al punto 2.2, in **seduta pubblica** ai sensi del punto 19.1.1, procede alla lettura dell'esito provvisorio di cui al precedente punto 21.1.3, relativo alle sole **Offerte tecniche**, quindi procede immediatamente all'apertura delle Buste dell'**Offerta economica** in sequenza e provvede:

- a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- b) a verificare la correttezza formale dell'indicazione delle offerte;
- c) alla lettura, ad alta voce, della misura delle offerte, distintamente per ciascun Offerente, nonché delle altre indicazioni richieste a corredo della stessa l'Offerta;
- d) ad accertare l'assenza dei vizi escludenti di cui al successivo punto 21.2.2.

21.2.2. Cause di esclusione in fase di esame dell'Offerta Economica

Sono escluse, dopo l'apertura della busta interna della «Offerta Economica», le offerte:

- a) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di Offerenti in Forma aggregata non perfezionata, di uno dei soggetti competenti degli Operatori economici raggruppati o consorziati;
- b) che incorrono in una delle seguenti condizioni:
 - non contengono l'indicazione del ribasso offerto, oppure contengono un'offerta in misura pari o superiore al prezzo posto a base di gara;
 - l'indicazione del ribasso è espressa in forma anormale per l'errata sequenza delle cifre o dei caratteri, oppure per l'ambigua collocazione della punteggiatura (della virgola o dei punti che distinguono le migliaia o i decimali) salvo che, in quest'ultimo caso, la volontà dell'Offerente possa essere ricostruita mediante chiara e inequivocabile interpretazione;
- c) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;
- d) di Offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, anche se la circostanza non era stata accertata o non era stata definitivamente accertata nella fase di cui al punto 19.1.2, lettera b);
- e) in relazione alle quali, ai sensi dell'articolo 59, comma 4, lettera a), del Codice, il RUP, la Stazione appaltante, la Commissione giudicatrice o il seggio di gara ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi.

21.2.3. Valutazione dell'Offerta economica e graduatoria

Senza soluzione di continuità si procede all'attribuzione del punteggio complessivo e alla formazione della graduatoria con le modalità di cui al punto 18.4. Quindi:

- a) qualora non ricorra alcuna delle condizioni di cui al punto 21.3, lettera a) o lettera b), ovvero nessuna offerta ammessa sia da considerare anormalmente bassa, il RUP formula la proposta di aggiudicazione a favore dell'Offerente la cui offerta risulta prima in graduatoria avendo ottenuto il punteggio complessivo più elevato e procede ai sensi del Capo 23;
- b) qualora ricorra una delle condizioni di cui al punto 21.3, lettera a) o lettera b), ovvero l'offerta risultata migliore sia da considerare anormalmente bassa, il RUP procede ai sensi del Capo 22; in tal caso la proposta di aggiudicazione del RUP è rinviata alla conclusione del subprocedimento di verifica delle offerte anormalmente basse.

21.2.4. Apertura delle Offerte economiche di Offerenti non ammessi o di offerte escluse

Se la Piattaforma telematica lo consente, il RUP può procedere all'apertura delle **Offerte economiche** degli Offerenti esclusi, dopo l'avvenuta comunicazione agli stessi dell'avvenuta esclusione:

- a) anche prima dell'aggiudicazione per le esclusioni causate:
 - dalla presentazione tardiva o dalla violazione delle clausole di ammissione;
 - dai motivi di cui al Capo 6 o dalla carenza dei requisiti di qualificazione di cui al Capo 7;
- b) dopo il provvedimento di aggiudicazione per gli Offerenti le cui **Offerte tecniche** sono state escluse per cause riconducibili alle stesse o per mancato rispetto della soglia di sbarramento di cui al punto 18.2.2;
- c) se non già aperte ai sensi delle lettere a) o b), una volta decorso il termine decadenziale di cui all'articolo 120, comma 5, del decreto legislativo n. 104 del 2010;
- d) tali Offerte economiche non sono tenute in considerazione ai fini dell'attribuzione dei punteggi, non hanno rilievo e non incidono sulla formazione della graduatoria ma costituiscono esclusivamente informazione utile al solo fine di valutare la prova di resistenza nel contenzioso amministrativo eventualmente instaurato dall'Offerente escluso.

21.3. Offerte anomale o anormalmente basse

Sono considerate anomale o anormalmente basse le offerte:

- a) che, ai sensi dell'articolo 97, comma 3, del Codice, ottengono contemporaneamente:
 - un punteggio relativo all'elemento prezzo di cui al punto 18.2.1 pari o superiore ai 4/5 (quattro quinti) del punteggio (peso o ponderazione) massimo attribuibile allo stesso elemento prezzo (**nel caso di specie pari o superiore a 24/30 su un totale di 100**);
 - la somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi diversi dal prezzo, pari o superiore ai 4/5 (quattro quinti) della somma dei punteggi massimi attribuibili a tutti i gli elementi diversi dal prezzo (**nel caso di specie pari o superiore a 56/70 su un totale di 100**);
- b) che, ai sensi dell'articolo 97, comma 6, terzo periodo, del Codice, appaiono anomale o anormalmente basse in base ad elementi specifici rilevati dalla Stazione appaltante;
- c) se ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b), la seduta è sospesa e, in tal caso:
 - gli atti sono rimessi al RUP al fine della verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'articolo 97, commi 1, 4, 5, 6 e 7, del Codice, come previsto al Capo 22;
 - è fissata la data e l'ora della nuova seduta pubblica, da comunicare agli Offerenti con le modalità di cui al punto 2.2, per la definizione dell'esito del sub-procedimento di verifica delle giustificazioni delle offerte anomale o anormalmente basse.

22. CAPO 22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

22.1. Disciplina della verifica

Quando ricorre una delle condizioni di cui al punto 21.3, lettera a) o lettera b), si procede alla verifica delle offerte anomale o anormalmente basse. A tal fine il RUP:

- a) richiede per iscritto all'Offerente titolare della prima migliore offerta anormalmente bassa, oppure ai titolari delle prime offerte anormalmente basse, di presentare le giustificazioni, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni; nella richiesta il RUP può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse invitando i destinatari a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili, nell'ambito dei criteri di cui all'articolo 22.2;
- b) l'esame delle giustificazioni è effettuato fino ad individuare la migliore offerta non giudicata anomala in quanto adeguatamente giustificata e alla conseguente formulazione della proposta di aggiudicazione;
- c) se lo ritiene opportuno, può avvalersi del supporto della Commissione giudicatrice di cui al Capo 20 o di altra commissione appositamente costituita o da altri soggetti competenti individuati con le modalità previste dall'ordinamento e per i quali non ricorrono i motivi di esclusione di cui all'articolo 51 del codice di procedura penale;
- d) verifica in **seduta riservata** le giustificazioni pervenute dall'Offerente tenendo conto degli elementi costitutivi dell'offerta;
- e) se ritiene le giustificazioni sufficienti a dimostrare la congruità dell'Offerta, procede ai sensi del Capo 23;
- f) se ritiene le giustificazioni palesemente incongrue tali da essere irrimediabili procede motivatamente all'esclusione dell'offerta giudicata incongrua;
- g) se ritiene le giustificazioni insufficienti, contraddittorie o comunque non idonee né ad escluderne l'anomalia ai sensi della lettera e), né ad accertarne la non congruità ai sensi della lettera f), può chiedere, per iscritto o anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo di ulteriori 5 (cinque) giorni per il riscontro; quindi provvede alla decisione motivata; l'Offerente non può dolersi del mancato ricorso alle previsioni di cui alla presente lettera g);
- h) le giustificazioni tardive, pervenute dopo l'adozione del provvedimento di cui al punto 22.2.3, non possono essere prese in considerazione;
- i) nel caso di mancata presentazione delle giustificazioni ovvero di presentazione gravemente tardiva ai sensi della lettera h), il RUP esclude l'offerta anormalmente bassa motivando sulla base di quanto già agli atti.

22.2. Contenuto delle giustificazioni

22.2.1. Forma delle giustificazioni

Le giustificazioni devono essere presentate in forma di relazione analitica e, se ritenuto utile dall'Offerente, anche in forma di analisi dei costi delle singole prestazioni e, sempre che sia ritenuto utile ai fini delle giustificazioni, corredate da un eventuale proprio computo metrico o metrico estimativo dettagliato che dimostri eventuali economie, a condizione che non venga modificato il contenuto qualitativo e quantitativo dell'offerta; in ogni caso:

- a) le giustificazioni devono essere sottoscritte con le stesse modalità previste per l'offerta;
- b) se le giustificazioni, a giudizio dell'Offerente, contengono in tutto o in parte segreti tecnici o commerciali suscettibili di essere sottratti all'accesso ai sensi dell'articolo 53, comma 5, lettera a), del Codice, devono essere corredate da una dichiarazione analitica, motivata, comprovata e documentata puntualmente che dimostri la sussistenza di tali condizioni, fermo restando quanto previsto al punto 25.3.3; dichiarazioni generiche, apodittiche o di stile non hanno rilievo e sono considerate come inesistenti;
- c) le giustificazioni devono tenere conto ed essere poste in relazione diretta con l'**Offerta tecnica** di cui al Capo 16, come presentata dall'Offerente, pertanto devono considerare ai fini della congruità gli eventuali maggiori oneri, anche mediante apposita valorizzazione economica, derivanti dall'esecuzione

quale obbligo contrattuale di quanto previsto nella predetta **Offerta tecnica**.

22.2.2. Contenuto di merito

Le giustificazioni, sottoscritte dall'Offerente, devono essere presentate in forma di relazione analitica e, se ritenuto utile dall'Offerente, anche in forma di analisi dei costi delle singole prestazioni e, sempre che sia ritenuto utile ai fini delle giustificazioni, corredate da un eventuale proprio computo metrico o metrico estimativo dettagliato che dimostri eventuali economie, a condizione che non venga modificato il contenuto qualitativo e quantitativo delle prestazioni offerte. Le giustificazioni:

- a) soggette a sindacato di merito da parte della Stazione appaltante, devono riguardare:
 - a.1) l'economia del procedimento di svolgimento delle prestazioni;
 - a.2) le soluzioni tecniche e metodologiche adottate;
 - a.3) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'Offerente per eseguire le prestazioni;
 - a.4) l'eventualità che l'Offerente ottenga un aiuto di Stato a condizione che l'Offerente dimostri che detto aiuto è stato concesso legittimamente, ai sensi dell'articolo 97, comma 7, del Codice;
- b) possono riguardare ogni altra condizione che l'Offerente ritenga rilevante allo scopo e pertinente ai servizi da aggiudicare, fermo restando che non sono ammesse se:
 - b.1) basate in modo determinante su prezzi proposti in contratti di collaborazione con professionisti iscritti agli Albi o agli Ordini, i cui compensi siano tali da pregiudicare gravemente il decoro della professione, ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del codice civile;
 - b.2) basate su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati alle giustificazioni (nei limiti nei quali sono ammesse le prestazioni in subappalto), se i prezzi praticati dal subappaltatore sono inferiori ai costi del lavoro stabilito dalla contrattazione collettiva per il comparto al quale appartengono i prestatori d'opera del subappaltatore;
 - b.3) basate su prezzi proposti in contratti di forniture o noleggi dei dispositivi hardware e software che siano a loro volta palesemente anomali o fuori mercato, salvo che tali prezzi proposti non siano a loro volta corredate da adeguate giustificazioni;
 - b.4) se contraddicano in modo insanabile o sono in aperto contrasto con l'offerta oppure ne costituiscono di fatto una modifica, anche parziale;
- c) non sono altresì ammesse che:
 - c.1) non tengano conto delle misure di protezione individuale e delle altre misure di sicurezza ove intrinsecamente connesse alle singole prestazioni, nonché dei relativi costi aziendali se sostenuti o da sostenere;
 - c.2) in relazione alle spese generali, le indichino in misura insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura oggettivamente irragionevole;
 - c.3) in relazione all'utile d'impresa, lo indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura irrilevante da far presumere che l'appalto sia eseguito in perdita o a condizioni economiche che rendano inaffidabile l'offerta;
- d) in relazione alle condizioni specifiche dell'offerta e secondo l'autonoma valutazione dell'Offerente, possono o devono essere corredate da adeguata documentazione o dimostrazione con riferimento:
 - d.1) a specifiche prestazioni remunerate per le quali l'Offerente goda di condizioni particolarmente favorevoli;
 - d.2) ai mezzi, impianti e attrezzature: dimostrazione dei livelli di ammortamento, dei prezzi di noleggio, o altri costi analoghi, tenendo conto dei costi delle manutenzioni e riparazioni, dei materiali di consumo e altri costi accessori necessari alla loro funzionalità;
 - d.3) spese generali e costi indiretti di commessa: la percentuale di spese generali deve essere motivata esponendo in dettaglio analitico i singoli costi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - direzione dell'Operatore economico (costi dello studio, dell'ufficio, della sede operativa);
 - eventuali consulenze esterne, indagini, analisi, monitoraggi, o altri adempimenti simili posti a carico dell'aggiudicatario;
 - personale impiegatizio e tecnico di commessa;

- imposte e tasse;
 - oneri finanziari, corrispondenti al periodo di tempo intercorrente tra i pagamenti a terzi e l'incasso delle fatturazioni dei corrispettivi;
 - garanzie, cauzioni, premi assicurativi e adempimenti analoghi;
 - ogni altro onere riconducibile tra le spese generali;
- d.4) utile;
- e) con riferimento al costo del personale:
- e.1) non sono ammesse in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, o dai contratti collettivi di lavoro applicati dall'Operatore economico, comprese le voci retributive previste dai contratti integrativi di secondo livello (contrattazione decentrata territoriale e aziendale);
 - e.2) non sono ammesse in relazione agli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi e assistenziali, previsti dalla legge o dagli stessi contratti di cui al punto sub. e.1);
 - e.3) devono indicare le fonti di rilevamento dei relativi costi, sia per quanto attiene le diverse qualifiche e i diversi contratti territoriali di pertinenza;
 - e.4) non sono ammesse qualora indichino quantità orarie di impiego riferite a presunti livelli di produttività assolutamente eccezionali, irragionevoli, o riferite a capacità lavorative personali del singolo prestatore d'opera, professionista, dipendente o della squadra, ritenute oggettivamente irrealistiche, salvo che siano corroborate dall'utilizzo di tecnologie particolari o innovative adeguatamente dimostrate.

22.2.3. Conclusione del sub-procedimento di verifica delle giustificazioni

La conclusione del sub-procedimento di verifica delle giustificazioni delle offerte anormalmente basse è disposta con atto del RUP, che decide sull'accoglimento delle stesse o sul loro rigetto con la relativa esclusione dell'offerta, come segue:

- a) formula la proposta di aggiudicazione a favore della miglior offerta non giudicata anomala, per la quale si procede ai sensi del Capo 23;
- b) se risulta la presenza di due o più offerte uguali per le quali la verifica è conclusa positivamente:
 - si procede all'aggiudicazione all'Offerente in possesso di certificazione UNI ISO 37001:2016: «Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione» rilasciata da un organismo accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2015;
 - se le offerte uguali sono tutte in possesso della predetta certificazione oppure ne sono tutte sprovviste si procede alla scelta mediante sorteggio pubblico tra le stesse;
- c) se un'offerta, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni risulti, nel complesso, inaffidabile o incongrua, la esclude ai sensi degli articoli 59, comma 3, lettera c), e 97, commi 5 e 6, del Codice;
- d) nel caso di cui alla lettera c), il procedimento è reiterato in relazione all'offerta che segue immediatamente in graduatoria.

23. CAPO 23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

23.1. Aggiudicazione

23.1.1. Adempimenti preliminari e gestione della proposta di aggiudicazione

Prima dell'aggiudicazione la Stazione appaltante verifica la proposta di aggiudicazione di cui al punto 21.2.3, lettera a), in caso di assenza di offerte anormalmente basse o di cui al punto 22.2.3, lettera a), in presenza di offerte anormalmente basse adeguatamente giustificate, accertando l'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara, quindi:

- a) ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del Codice, approva la proposta di aggiudicazione entro 30 (trenta) giorni trascorsi i quali, in assenza di provvedimenti ostativi, la proposta si intende approvata, salvo che prima di tale termine l'approvazione sia assorbita dal provvedimento di aggiudicazione;
- b) ai sensi dell'articolo 85, comma 5, del Codice richiede al concorrente destinatario della proposta di aggiudicazione i documenti di cui all'articolo 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e del rispetto dei requisiti di selezione di cui all'articolo 83 del medesimo Codice;
- c) verifica d'ufficio la comprova delle dichiarazioni e dei requisiti di selezione cui alla lettera b) per quanto disponibile presso le amministrazioni competenti al rilascio della pertinente documentazione;
- d) se le relative documentazioni o notizie non sono disponibili con le modalità predette, effettua la verifica mediante richiesta scritta all'Operatore economico con le modalità di cui al punto 2.2, assegnando un termine perentorio di 5 (cinque) giorni;
- e) in caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, procede alla revoca dell'aggiudicazione, e allo scorrimento della graduatoria, effettuando le verifiche con riferimento all'Operatore economico subentrante;
- f) in ogni caso, ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell'articolo 80, comma 6, del Codice, in ogni momento del procedimento può procedere alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, e in caso di verifica negativa:
 - se non è stata ancora disposta l'aggiudicazione esclude l'Offerente per il quale non sono confermate le dichiarazioni già presentate;
 - revoca l'aggiudicazione se accerta in capo all'aggiudicatario l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate;
 - procede, in tutti i casi, alla segnalazione all'ANAC delle circostanze di cui alla presente lettera f);

A seguito della presentazione dell'offerta nella presente gara, si instaurerà un procedimento amministrativo avente ad oggetto i controlli di cui al presente punto. Al riguardo, ai sensi e per gli effetti della legge 241/1990, si comunica che:

- l'amministrazione competente è: il Comune di Sondrio;
 - l'oggetto del procedimento è: *“Controllo su dichiarazione sostitutiva relativa alla procedura aperta per l'affidamento in appalto dei servizi tecnici di architettura e ingegneria per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva, con opzione per la direzione lavori e prestazioni connesse, dei lavori di realizzazione di una Arena polifunzionale a Sondrio”*;
 - l'ufficio e la persona responsabile del procedimento sono: il Settore servizi tecnici e il dirigente pro tempore di tale Settore;
 - l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti è: ufficio contratti, con sede in Sondrio, piazza Campello n. 1, dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:30 alle 16:30;
 - l'organo competente a decidere sul procedimento è il dirigente pro tempore del Settore servizi tecnici.
- Tali indicazioni hanno valore di comunicazione di avvio procedimento, ai sensi degli articoli 7 e 8, comma 3, della legge 241/1990, come modificata dalla legge 15/2005, relativamente alle verifiche previste nei confronti dei concorrenti che si trovino nelle condizioni sopra descritte.

23.1.2. Provvedimento di aggiudicazione

L'aggiudicazione è disposta con provvedimento esplicito. In assenza di condizioni ostative può essere disposta prima della scadenza del termine di cui al punto 23.1.1, lettera b) e, in tal caso, assorbe e tiene luogo anche dell'approvazione della proposta di aggiudicazione. In ogni caso l'aggiudicazione:

- a) ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del Codice, non equivale ad accettazione dell'offerta;
- b) ai sensi dell'articolo 32, comma 7, dello stesso Codice, diventa efficace solo dopo la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione di cui al Capo 6 e del possesso dei requisiti di selezione di cui al Capo 7;
- c) può essere negata dalla Stazione appaltante, con provvedimento motivato, ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del Codice, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- d) la Stazione appaltante procede, entro 5 (cinque) giorni successivi all'aggiudicazione, alle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5, lettera a), del Codice e alle pubblicazioni previste dagli articoli 29, comma 1, e 98 del medesimo Codice; dal primo di tali adempimenti, anche nelle more dell'efficacia del provvedimento di aggiudicazione, decorrono i termini di sospensione per la stipulazione del contratto di cui al punto 23.2.1. lettera a), nonché i termini per la notifica del ricorso amministrativo di cui al punto 25.5.1, lettera a).

23.1.3. Conseguenze giuridiche dell'aggiudicazione

L'aggiudicazione non costituisce vincolo giuridico tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario. Essa è un mero presupposto alla eventuale successiva stipula del contratto. Resta fermo che:

- a) l'**Offerta tecnica** dell'aggiudicatario costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, e integra automaticamente la documentazione posta a base di gara compreso lo schema di contratto e confluisce nel progetto definitivo da redigere e approvare e nel contratto da stipulare anche qualora non sia materialmente allegata o richiamata da questo;
- b) fermo restando quanto previsto alla lettera a), il RUP, se del caso in contraddittorio con l'aggiudicatario, per quanto lo ritenga necessario o anche solo opportuno provvede ad integrare lo schema di contratto completandone e adeguandone le clausole con quanto risultante dal provvedimento di aggiudicazione e, in particolare, aggiungendo o inserendo clausole integrative, eventualmente corredando lo schema di contratto con appositi allegati, al fine di recepire le obbligazioni dell'**Offerta tecnica**;
- c) i vincoli contrattuali di natura economica, con particolare riferimento al corrispettivo, tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario sono insensibili al contenuto dell'**Offerta tecnica**, pertanto l'importo contrattuale e i corrispettivi per la remunerazione delle prestazioni derivati dall'Offerta economica sono insensibili e non possono essere in alcun modo incrementati in presenza dei maggiori oneri che l'aggiudicatario sostiene o deve sostenere per far fronte alle obbligazioni e agli adempimenti previsti dalla propria **Offerta tecnica**, anche con riferimento alle maggiori risorse umane e strumentali rispetto a quelle definite nel calcolo dei corrispettivi posto a base di gara.

23.1.4. Spese di pubblicazione

Ai sensi dell'articolo 216, comma 11, del Codice e dell'articolo 5, comma 2, del d.m. 2 dicembre 2016; le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, limitatamente alle pubblicazioni obbligatorie e ad esclusione dei costi di agenzia o delle commissioni del concessionario di pubblicità:

- a) sono a carico dell'aggiudicatario che le deve depositare presso la Stazione appaltante entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione e in ogni caso prima della stipula del contratto;
- b) assommano in via stimata e presuntiva ad euro 2.000,00 (duemila), fatto salvo il successivo conguaglio in seguito all'accertamento dell'importo effettivo determinato in fase di rendicontazione e comunicato dalla Stazione appaltante all'aggiudicatario, corredato dalle fatture giustificative;
- c) in caso di mancato deposito nel termine la Stazione appaltante può provvedere, senza necessità di preavviso o messa in mora, mediante trattenuta del relativo importo in occasione del primo pagamento corrisposto a favore dell'aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 16-bis, quinto comma, del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.

23.2. Stipula del contratto

23.2.1. Condizioni per la stipula del contratto

Il contratto:

- a) non può essere stipulato prima:
 - che l'aggiudicazione diventi efficace ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del Codice;
 - dello spirare dei termini di sospensione di cui all'articolo 32, commi 9, 10 e 11, del Codice, ovvero 35 (trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni di avvenuta aggiudicazione di cui al punto 23.1.2, lettera d);
 - dell'ottenimento della documentazione antimafia di cui agli articoli da 85 a 95, del decreto legislativo n. 159 del 2011, oppure dell'articolo 3, commi da 1 a 4, della legge n. 120 del 2020, acquisita con le modalità di cui alle predette norme; resta fermo che in caso la documentazione antimafia non sia rilasciata entro i termini previsti la Stazione appaltante recede dal contratto eventualmente stipulato al verificarsi delle circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92, commi 3 e 4, del citato decreto legislativo;
- b) ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del Codice dei contratti è stipulato, in assenza di motivi ostativi, entro 60 (sessanta) giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario e salvo un minor termine imposto dalla Stazione appaltante con ordine di servizio o convocazione per la verbalizzazione dell'inizio delle prestazioni;
- c) è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico informatico, oppure in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante o mediante scrittura privata autenticata.

23.2.2. Obblighi dell'aggiudicatario e adempimenti per la stipula del contratto

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta e, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta conoscenza dell'aggiudicazione, a fornire tempestivamente alla Stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;

- a) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone, a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;
- b) a provare alla Stazione appaltante di essere titolare di una o più polizze di assicurazione per responsabilità civile professionale e i rischi connessi, ai sensi del punto 23.2.3;
- c) a costituire e depositare presso la Stazione appaltante la garanzia definitiva di cui all'articolo 103, comma 1, del Codice, nella misura, con le modalità e alle condizioni di cui al punto 23.2.4, come previsto dal Capo II, punto 4.1, delle Linee guida n. 1;
- d) a depositare presso la Stazione appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, compresi gli oneri fiscali quali imposte e tasse, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula; tali spese sono interamente a carico dell'aggiudicatario;
- e) a sottoscrivere, ove previsto e se non ancora sottoscritto, il documento di cui al punto 25.2;
- f) se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui al presente punto in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione può essere revocata dalla Stazione appaltante, con la decadenza dall'aggiudicatario e la sua sostituzione; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri sopportati in seguito ad una nuova aggiudicazione, nonché la segnalazione ad ANAC.

23.2.3. Assicurazione professionale

Fermo restando per ciascun Operatore economico l'obbligo di avere in essere un'assicurazione per responsabilità civile professionale, come previsto al punto 7.2.2, lettera a), l'aggiudicatario deve essere altresì munito della copertura assicurativa per responsabilità civile professionale, **specificata per le attività di progettazione del contratto da affidare**, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del Codice, stipulata autonomamente oppure in appendice o ad integrazione della polizza assicurativa già posseduta, alle seguenti condizioni:

- a) deve essere idonea a coprire i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale di competenza, compresa la copertura dei rischi di cui all'articolo 106, commi 8, 9 e 10, del Codice, ovvero derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che possano determinare a carico della Stazione appaltante nuove spese di progettazione o maggiori costi, con riferimento esplicito al contratto aggiudicato, per un importo assicurato non inferiore a euro 1.500.000;
- b) deve essere valida ed efficace dalla data di approvazione del progetto esecutivo fino all'approvazione del collaudo delle opere progettate; in alternativa è ammessa una dichiarazione della compagnia assicurativa di impegno al rilascio differito dell'assicurazione purché anteriore alla data di approvazione del progetto esecutivo, pena la risoluzione del contratto ed esonero dal pagamento dei corrispettivi professionali;
- c) non concorrono utilmente al raggiungimento dell'importo assicurato di cui alla lettera a), gli importi oggetto di franchigia, di scoperto o di clausole di stop loss previste dal contratto di assicurazione, a meno che lo stesso contratto preveda l'obbligo per l'assicuratore di pagare comunque in nome e conto dell'assicurato anche gli importi rimasti a carico di quest'ultimo;
- d) in caso di Offerente in Forma aggregata la polizza deve prevedere espressamente la copertura assicurativa di tutti i partecipanti alla Forma aggregata; in ogni caso deve prevedere la copertura assicurativa anche dei dipendenti e collaboratori dell'aggiudicatario; sono ammesse polizze separate tra i diversi operatori economici solo se dalle polizze risulti il vincolo di responsabilità solidale; tale eventuale suddivisione opera esclusivamente nei rapporti interni ai garanti fermo restando il vincolo di solidarietà nei confronti della stazione appaltante;
- e) in caso di esercizio delle opzioni di cui al punto 4.2, l'assicurazione deve essere integrata, se non già previsto, con la copertura dei rischi professionali relativi alla direzione dei lavori e alle relative prestazioni accessorie.

23.2.4. Garanzia definitiva

Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Codice, la garanzia definitiva è costituita, a scelta dell'aggiudicatario, con una delle modalità di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice, deve recare le clausole di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile, di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del medesimo codice civile, dell'immediata operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. Inoltre:

- a) deve prevedere:
 - un importo iniziale garantito **pari al 10% (dieci per cento)** dell'importo contrattuale con riferimento alla fase di progettazione di cui al punto 3.1, numero 1);
 - deve essere integrata per un ulteriore importo **pari al 10% (dieci per cento)** dell'importo contrattuale limitatamente al corrispettivo in fase di esecuzione di cui al punto 3.1, numero 2), prima della formalizzazione dell'esercizio dell'opzione di cui al punto 4.2, pena la preclusione all'esercizio della predetta opzione;
 - deve essere valida ed efficace fino alla data di emissione dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle stesse, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto;
- b) gli importi di cui alla lettera a) sono incrementati in funzione dell'entità del ribasso sul prezzo superiore al 10% (dieci per cento) ai sensi dell'articolo 103, comma 1, terzo periodo, del Codice, e sono poi ridotti nella misura e alle condizioni di cui all'articolo 93, comma 7, del Codice; **in caso di Forma aggregata:**
 - la garanzia è costituita dalla mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i componenti

- della Forma aggregata, ai sensi dell'articolo 103, comma 10, del Codice;
- le condizioni per la riduzione devono ricorrere per tutti gli Operatori economici che compongono la Forma aggregata;
- c) è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento delle prestazioni, nelle misure e alle condizioni di cui all'articolo 103, comma 5, del Codice;
- d) trova applicazione lo schema tipo 1.2 allegato del d.m. 19 gennaio 2018, n. 31, nei limiti della sua compatibilità con il presente Documento;
- e) deve essere presentata in una delle forme previste dal CAD, con firma digitale del garante; nel caso in cui l'istituto garante non emetta la fideiussione con firma digitale, deve essere presentata in una copia riprodotta per immagine della fideiussione cartacea secondo una delle seguenti condizioni:
- la copia per immagine sia corredata da autenticazione di conformità all'originale cartaceo mediante firma digitale di un notaio;
 - sia sostituita da copia a stampa dell'originale digitale o dal documento riepilogativo di polizza purché, in ambedue i casi riporti chiaramente l'indicazione dell'indirizzo web e del codice di controllo ai fini della verifica dell'autenticità.

24. CAPO 24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

24.1. Controversie in materia di scelta del contraente

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del decreto legislativo n. 104 del 2010, contro i provvedimenti che l'Operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Lombardia, sede di Milano, come segue:

- a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
- b) il termine per la notificazione del ricorso decorre:
 - dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla **Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana** per cause che ostano alla partecipazione;
 - dalla conoscenza del provvedimento di esclusione dalla procedura, di cui all'articolo 76, commi 2, lettera a) e a-bis) e comma 5, lettera b), del Codice, comunicato con le modalità di cui ai commi 2-bis o 6 della stessa norma, oppure la cui conoscenza risulta comunque comprovata;
 - dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, reso noto o del quale si è avuta conoscenza con le modalità previste al capoverso precedente, se presentato contro l'aggiudicazione.

24.2. Controversie in materia contrattuale

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria, Foro competente territorialmente in funzione della sede legale della Stazione appaltante, con esclusione della competenza arbitrale.

24.3. Supplente

Ai sensi dell'articolo 110, commi 1 e 2, del Codice, salvo quanto previsto alla lettera d), in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:

- a) sono interpellati progressivamente gli Operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
- b) l'interpello avviene in sequenza a partire dall'Operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
- c) l'affidamento all'Operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall'aggiudicatario originario;
- d) non si procede al subentro del supplente se l'aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell'articolo 110, commi da 3 a 7, del Codice.

25. CAPO 25. NORME FINALI

25.1. Tracciabilità dei flussi finanziari

25.1.1. Obblighi di comunicazione ai fini della tracciabilità

L'aggiudicatario del contratto:

- a) deve comunicare alla Stazione appaltante:
 - gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del contratto oggetto della presente procedura;
 - le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
 - ogni modifica sopravvenuta relativa ai dati già trasmessi in precedenza.
- b) deve effettuare la comunicazione entro 7 (sette) giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione per operazioni finanziarie relative al contratto oggetto della presente procedura;
- c) se trattasi di persona giuridica, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante o un soggetto a questi equiparato in quanto ha il potere di vincolare l'aggiudicatario;
- d) è obbligato a riportare gli obblighi di tracciabilità in tutti gli atti negoziali della filiera, quali i contratti di subappalto o subaffidamento, gli atti di mandato se trattasi di aggiudicatario in Forma aggregata e nei contratti di avalimento se prevedono un corrispettivo a favore dell'Operatore economico ausiliario;
- e) se trattasi di aggiudicatario in Forma aggregata e gli atti costitutivi di questa prevedano pagamenti distinti, la comunicazione deve essere presentata da ciascun Operatore economico aggregato.

25.1.2. Controlli ai fini della tracciabilità

L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione delle comunicazioni di cui al punto 25.1.2 comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (articolo 6, comma 4, della legge n. 136 del 2010), nonché la sospensione di qualunque erogazione a suo favore. Inoltre:

- a) il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto;
- b) in occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- c) il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.A. o senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto oggetto della presente procedura.

25.2. Codice etico e norme comportamentali

25.2.1. Codice etico

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e ai doveri richiamati nel Codice etico e ai principi e alle previsioni contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di cui all'articolo 1, commi da 5 a 13, del decreto legislativo n. 190 del 2012.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante

25.2.2. Patto di integrità

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 9, del DGUE)

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e ai doveri richiamati nel Codice etico e ai principi e alle previsioni contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di cui all'articolo 1, commi da 5 a 13, del decreto

legislativo n. 190 del 2012. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul Profilo di committente. A tale scopo:

- a) la Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012 e dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159 del 2011, introdotto dall'art. 3, comma 7, della legge n. 120 del 2020, ha adottato il «Patto di integrità» con deliberazione della Giunta comunale n. 27 del 20 gennaio 2018;
- b) il documento di cui alla lettera a) è liberamente accessibile e consultabile sul Profilo di committente e sulla Piattaforma telematica;
- c) con la presentazione dell'Offerta gli Offerenti devono dichiarare, a pena di esclusione, ai sensi del punto 6.5.3, di conoscere, accettare il predetto documento e di obbligarsi a sottoscriverlo in caso di aggiudicazione.

25.3. Accesso agli atti

25.3.1. Modalità di accesso

Fermo restando che l'accesso alle offerte non è ammesso prima che la Stazione appaltante abbia assunto il provvedimento di aggiudicazione di cui al punto 23.1.2, l'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, inoltrando apposita istanza:

- a) per gli atti la cui consultazione è ammessa in corso di procedura mediante la Piattaforma telematica; qualora l'interessato non fosse registrato sulla Piattaforma telematica o in caso di indisponibilità della stessa, con le modalità di cui alla lettera b);
- b) per gli atti la cui consultazione è rinviata ad aggiudicazione avvenuta mediante posta elettronica certificata (PEC) al domicilio digitale della Stazione appaltante, di cui al punto 1.1.2, lettera e).

Il presente punto ha valore di comunicazione di avvio procedimento ai controinteressati, ai sensi degli articoli 7 e 8, comma 3, della legge 241/1990 e ss.mm.ii. relativamente all'eventuale accesso agli atti della procedura di gara. Si comunica pertanto che:

- l'amministrazione competente è: il Comune di Sondrio;
- l'oggetto del procedimento è: *“Accesso agli atti della procedura aperta per l'affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva, con opzione per la direzione dei lavori e prestazioni connesse, dei lavori di realizzazione di una Arena polifunzionale in Sondrio”*;
- l'ufficio e la persona responsabile del procedimento sono: l'ufficio contratti e il suo dirigente (o suo delegato);
- l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti è: ufficio contratti, con sede in Sondrio, piazza Campello n. 1, dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:30 alle 16:30;
- l'organo competente a decidere sul procedimento è il Dirigente pro tempore del settore servizi istituzionali o suo delegato.

25.3.2. Assunzione di responsabilità e autorizzazione all'accesso

La presentazione dell'offerta comporta automaticamente senza altro ulteriore adempimento:

- a) la conoscenza del contenuto della documentazione di gara di cui al punto 2.1.2 e al punto 2.1.3, nonché delle clausole che regolano la partecipazione, le offerte e l'aggiudicazione;
- b) l'assenso all'accesso da parte dei controinteressati, senza il ricorso alla previa notifica di cui all'articolo 3 del d.P.R. n. 184 del 2006 e all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 33 del 2013:
 - alla documentazione amministrativa di cui al Capo 15, presentata in gara;
 - alle Offerte tecniche presentate in gara, fermo restando quanto previsto al punto 16.2.2, lettera e);
 - alle eventuali giustificazioni presentate in fase di verifica dell'anomalia, fermo restando quanto previsto al punto 22.2.1, lettera b).

25.3.1. Accesso agli atti del procedimento

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del Codice, l'accesso agli atti di gara è consentito alle seguenti condizioni:

- a) tempestivamente agli Offerenti esclusi, limitatamente alle esclusioni per cause riconducibili all'articolo 80 del Codice o ai requisiti di selezione richiesti per la partecipazione;
- b) agli Offerenti esclusi per cause diverse da quelle di cui alla lettera a) o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formati nelle fasi della procedura fino all'esclusione, entro 5 (cinque) giorni dalla conoscenza del provvedimento che ha disposto l'esclusione;
- c) a tutti gli Offerenti ammessi o la cui offerta sia stata ammessa, dopo l'aggiudicazione.

25.3.2. Limitazioni all'accesso agli atti del procedimento

Fermo restando quanto disposto al punto 2.2.4, lettera d), in deroga a quanto previsto al punto 25.3.1, l'accesso agli atti è precluso, ai sensi dell'articolo 53, comma 5, lettera a), del Codice:

- a) alle parti dell'**Offerta Tecnica** che contengono segreti tecnici o commerciali, esclusivamente se l'Offerente ha dichiarato tale condizione in conformità alle disposizioni del punto 16.2.2, lettera e);
- b) al sub-procedimento di verifica delle giustificazioni relative all'anomalia delle offerte nelle parti che contengono segreti tecnici o commerciali, se l'Offerente ha dichiarato tale condizione a corredo delle giustificazioni in conformità alle disposizioni del punto 22.2.1, lettera b);
- c) l'omissione della dichiarazione o delle motivazioni di cui alle lettere a) e b), costituisce comportamento concludente e manifestazione di volontà dell'Offerente circa l'assenza di segreti tecnici o commerciali e comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, l'assenso all'accesso dei controinteressati alla relativa documentazione, senza il ricorso alla previa notifica di cui all'articolo 3 del d.P.R. n. 184 del 2006 e all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 33 del 2013, malleando la Stazione appaltante dalla responsabilità per l'ostensione degli atti;
- d) le dichiarazioni e le motivazioni di cui alle lettere a) e b):
 - sono sindacabili nel merito dalla Stazione appaltante, che può ritenerle insussistenti, irrilevanti, non pertinenti, pretestuose o comunque non ostative all'accesso da parte dei controinteressati e procedere quindi all'ostensione dei relativi atti;
 - sono considerate inesistenti se generiche, apodittiche o mere formule di stile;
- e) l'accesso ai verbali e alla proposta di aggiudicazione, prima del provvedimento di aggiudicazione;
- f) la limitazione di cui al presente punto 25.3.2 non si applica ai controinteressati ai quali è consentito l'accesso ai soli fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento, salvo che siano trascorsi i termini decadenziali per il ricorso giurisdizionale.

Prima dell'aggiudicazione, verrà comunque esaminata la dichiarazione di diniego all'accesso eventualmente presentata dall'operatore proposto aggiudicatario. Qualora le argomentazioni lì contenute vengano ritenute fondate, si individueranno gli atti per i quali l'accesso sarà vietato nel caso di richiesta scritta di cui all'art. 76, comma 2, lettera b), d.lgs. 50/2016. Qualora invece le argomentazioni lì contenute non vengano ritenute fondate, o qualora l'operatore non abbia presentato alcuna dichiarazione, nel medesimo caso di accesso di cui all'art. 76, comma 2, lettera b), d.lgs. 50/2016, al richiedente verrà/verranno trasmessa/e tutta/e la/e parte/i di offerta, sia qualitativa che economica, idonea/e a dimostrare "le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta selezionata".

Le eventuali dichiarazioni di cui al comma 1 presentate dai restanti concorrenti verranno invece esaminate e valutate solo in caso di istanza di accesso riguardante le offerte dagli stessi presentate.

25.3.3. Verbali

Tutte le operazioni sono verbalizzate; in particolare sono annotati a verbale:

- a) i motivi relativi alle esclusioni, anche per relationem con altri atti;
- b) le sospensioni o le interruzioni e le riprese delle sedute, con annotazione sintetica delle modalità di custodia delle offerte durante i periodi di sospensione;

- c) le condizioni soggettive di cui all'articolo 80, comma 1, comma 2, e comma 5, lettera l), del Codice, oggetto di esame ai sensi del punto 19.1.1, lettera b), ove pregiudizievoli le quali devono essere rese non ostensibili a terzi mediante appositi "omissis"; la diffusione, pubblicazione o accesso ai verbali, ferme restando le condizioni previste dalle norme, è effettuata mantenendo i predetti "omissis" i quali possono essere rimossi solo a favore degli interessati o dei controinteressati esclusivamente se necessari ai fini di un procedimento giurisdizionale.

25.4. Definizione delle controversie

25.4.1. Controversie in materia di scelta del contraente

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del decreto legislativo n. 104 del 2010, contro i provvedimenti che l'Operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Lombardia, Sezione di Milano, come segue:

- a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
- b) il termine per la notificazione del ricorso decorre:
- dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla **Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana** per cause che ostano alla partecipazione;
 - dalla conoscenza del provvedimento di esclusione dalla procedura, di cui all'articolo 76, commi 2, lettera a) e a-bis) e comma 5, lettera b), del Codice, comunicato con le modalità di cui ai commi 2-bis o 6 della stessa norma, oppure la cui conoscenza risulta comunque comprovata;
 - dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, reso noto o del quale si è avuta conoscenza con le modalità previste al capoverso precedente, se presentato contro l'aggiudicazione.

25.4.2. Controversie in materia contrattuale

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento di accordo bonario ai sensi degli articoli 205 e 206 del Codice, se non risolte, sono deferite all'Autorità giudiziaria, Foro competente territorialmente in relazione alla sede legale della Stazione appaltante, con esclusione della competenza arbitrale.

25.4.3. Transazione

Le controversie relative a diritti soggettivi possono essere risolte mediante transazione in applicazione del combinato disposto dell'articolo 208 del Codice e degli articoli 1966 e 1967 del codice civile, esclusivamente ove ricorrano ambedue le seguenti condizioni:

- a) non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale;
- b) si tratti di diritti nella disponibilità delle parti e non comportino elusione del corretto esercizio della funzione pubblica.

25.4.4. Supplente

Ai sensi dell'articolo 110, commi 1 e 2, del Codice, in caso di fallimento o liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, sono interpellati progressivamente gli Operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento delle prestazioni. L'affidamento è subordinato alle seguenti condizioni:

- a) l'Operatore economico interpellato deve essere ancora in possesso dei requisiti necessari all'assunzione delle obbligazioni contrattuali;
- b) l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta;

- c) se l'offerta dell'aggiudicatario originario era stata giudicata anormalmente bassa, l'Operatore economico che aspira al subentro deve presentare le proprie giustificazioni ai sensi del Capo 23;
- d) l'inerzia dell'Operatore economico interpellato, trascorsi 15 (quindici) giorni dalla richiesta della Stazione appaltante, costituisce a tutti gli effetti a rinuncia

25.5. Trattamento dei dati personali

25.5.1. Finalità del trattamento

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (General Data Protection Regulation, nel seguito semplicemente «GDPR») e del decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 101 del 2018 (nel seguito «Codice della privacy»), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei loro dati personali, nonché alla libera circolazione degli stessi, tutti i dati personali relativi agli Operatori economici, forniti dagli stessi o da Autorità pubbliche, sono conferiti esclusivamente per accertare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge e, in particolare, l'assenza dei motivi di esclusione di cui al Capo 6 e il possesso dei requisiti di cui al Capo 7, in adempimento di precisi obblighi di legge imposti dalla normativa in materia di appalti e contratti pubblici, ai fini:

- a) della partecipazione alla gara e del suo imparziale e corretto svolgimento;
- b) della eventuale aggiudicazione, in modo che l'appalto non sia aggiudicato a un Offerente che dovrebbe essere escluso o che non soddisfi i criteri di selezione;
- c) dell'eventuale stipula del contratto e della sua successiva esecuzione;
- d) per l'adempimento degli obblighi legali connessi alle condizioni di cui alle lettere precedenti, compreso l'eventuale contenzioso amministrativo o giurisdizionale che ne derivi alle condizioni di cui agli articoli 86 e 87 del GDPR.

25.5.2. Base giuridica e natura del conferimento

L'Operatore economico è tenuto a fornire i dati alla Stazione appaltante, in ragione degli obblighi connessi agli adempimenti di cui al punto 25.5.1, la quale provvede al loro trattamento in misura non eccedente quanto necessario ai fini di cui al citato punto 25.5.1. Si precisa che:

- a) i dati conferiti sono i dati personali comuni all'individuazione anagrafica e fiscale dei soggetti;
- b) i dati conferiti sono altresì i dati personali, anche giudiziari, di cui all'articolo 10 del GDPR il cui trattamento è lecito ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del citato GDPR o autorizzato per il consenso espresso dell'interessato ai sensi dell'articolo 7 dello stesso GDPR, nei limiti di quanto autorizzato dalla legge e nel rispetto delle condizioni di cui al decreto legislativo n. 51 del 2018 in quanto applicabile, con particolare riferimento:
 - ai procedimenti penali siano essi pendenti che conclusi con provvedimento definitivo;
 - ai procedimenti sanzionatori irrogati dall'autorità giudiziaria o da qualunque altra autorità pubblica, siano essi pendenti che conclusi con provvedimento definitivo;
 - ai provvedimenti di sospensione, interdizione o comunque suscettibili di compromettere l'affidabilità morale o professionale, emessi da qualunque autorità pubblica;
 - al contenzioso instaurato o concluso in sede stragiudiziale o giudiziale con altre Stazioni appaltanti nell'ambito di procedimenti di aggiudicazione o di esecuzione di contratti;
- c) il rifiuto o l'omissione nel fornire i dati può determinare, a seconda dei casi, l'esclusione dal procedimento di gara, la decadenza dall'aggiudicazione o l'impossibilità di stipulare il contratto;
- d) non sono soggetti a restrizioni al trattamento i dati accessibili liberamente da banche dati pubbliche o da siti internet gestiti dall'Operatore economico o per conto dello stesso o in altro modo resi manifestamente pubblici dallo stesso;
- e) non sono richiesti i dati delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 del GDPR.

25.5.3. Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

Il trattamento dei dati è effettuato dalla Stazione appaltante in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie, mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal DGSPR. A tale scopo:

- a) i dati possono essere:
 - trattati dal personale della Stazione appaltante che cura gli adempimenti di cui al punto 25.5.1;
 - comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che curano gli adempimenti di cui al punto 25.5.1;
 - comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte di Commissioni nominate o individuate dalla Stazione appaltante per l'aggiudicazione, per la verifica delle offerte anormalmente basse, per il collaudo o per altri compiti previsti dal Codice o dalle sue disposizioni di attuazione;
 - comunicati ad altri Offerenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti di cui alla legge n. 241 del 1990, ai sensi del punto 25.3;
- b) il nominativo dell'aggiudicatario nonché il prezzo di aggiudicazione sono pubblicati sui mezzi di comunicazione già utilizzati per la pubblicazione del bando di gara;
- c) i dati di cui alla lettera b), in adempimento agli obblighi di trasparenza amministrativa di cui all'articolo 1, comma 16, lettera b), e comma 32, della legge n. 190 del 2012, nonché dell'articolo 35 decreto legislativo n. 33 del 2012 e dell'articolo 29, del Codice, nei limiti e solo in quanto previsti dalle predette norme, sono altresì pubblicati, ricorrendone le condizioni, sul sito istituzionale della Stazione appaltante, nella sezione «Amministrazione trasparente»;
- d) i dati sono conservati presso la Stazione appaltante o presso terzi a cura della stessa, per 10 (dieci) anni dalla conclusione dell'esecuzione del Contratto.

25.5.4. Diritti del concorrente/interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente all'Amministrazione. All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli articoli da 15 a 23 del GDPR. In particolare:

- a) l'interessato ha il diritto:
 - di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano;
 - di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati; i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
 - di chiedere e nel caso ottenere la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o la limitazione del trattamento, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento;
 - alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'articolo 20 del GDPR;
- b) se, in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge o non è ritenuta soddisfacente dall'interessato, quest'ultimo può far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione;
- c) titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati è la Stazione appaltante, che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati nel soggetto individuato e reperibile sul profilo di committente.

25.5.5. Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le informazioni di cui al presente punto 25.5, con la presentazione dell'offerta e, per l'aggiudicatario con la sottoscrizione del contratto, il legale rappresentante dell'Operatore economico prende atto e acconsente espressamente al trattamento dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano; si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, anche giudiziari, per le seguenti finalità:

- a) per lo svolgimento del presente procedimento di gara, ai sensi dell'articolo 2-octies, comma 3, lettere h) e i), del Codice della privacy e dell'articolo 6, paragrafo 1 del GDPR, nonché dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui agli articoli 86 e 87 del GDPR;
- b) il trattamento dei dati è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o informatici, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- c) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato per il consenso espresso dall'interessato ai sensi degli articoli 7 e 107 del GDPR, sono trattati in misura non eccedente e pertinente i fini di cui alla lettera a) e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato a conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara;
- d) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione è obbligatoria per legge o a soggetti cui la comunicazione è necessaria in caso di contenzioso e sono conservati negli archivi del titolare del trattamento per il periodo previsto dalle disposizioni delle leggi speciali applicabili;
- e) i dati relativi a procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 2-sexies, comma 2, lettera q), del Codice della privacy e i dati relativi a condanne penali, reati o misure di sicurezza di cui all'articolo 2-octies, comma 3, dello stesso Codice, sono trattati nei limiti di quanto autorizzato dalla legge e nel rispetto delle condizioni di cui al decreto legislativo n. 51 del 2018;
- f) nei limiti di cui all'articolo 2-undecies del Codice della privacy l'interessato che ha conferito dati personali può esercitare i diritti di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15 del GDPR;
- g) ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies del Codice della privacy:
 - titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Sondrio con sede a Sondrio, piazza Campello n. 1;
 - responsabile del trattamento è fino all'aggiudicazione il dirigente pro-tempore del settore servizi istituzionali e dopo l'aggiudicazione il dirigente pro-tempore del settore servizi tecnici, entrambi domiciliati per la carica presso il Comune di Sondrio,
 - responsabile della protezione dei dati è: Tirone Livio – Dirigente del Settore Servizi Istituzionali – telefono 0342.526230; fax: 0342.526333; mail non certificata: contratti@comune.sondrio.it; PEC (solo da altre PEC): protocollo@cert.comune.sondrio.it.

25.6. Imposta di bollo

- a) l'**Offerta economica** deve assolvere l'imposta di bollo di euro 16,00 (indipendentemente dalla dimensione del documento), mediante una delle seguenti modalità:
 - se assolta in modo virtuale, indicando su dichiarazione separata nella **Documentazione Amministrativa** la dicitura «Imposta di bollo assolta in modo virtuale» e gli estremi dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate, rilasciata ai sensi dell'articolo 15 del d.P.R. n. 642 del 1972;
 - mediante versamento con modello F23, Agenzia delle Entrate, Ufficio «TN7», codice tributo «456T», descrizione «Imposta di bollo» con il CIG, allegando la ricevuta alla documentazione amministrativa caricata sulla Piattaforma telematica;
 - allegando un foglio recante il CIG della gara sul quale è applicata la marca da bollo, scansionarlo mediante copia per immagine in formato PDF e allegarlo alla **Documentazione amministrativa**; in ogni caso l'originale con la marca da bollo deve essere conservato dall'Offerente;
- b) la violazione delle disposizioni di cui alla lettera a), non pregiudica la partecipazione alla procedura né l'ammissione dell'offerta, tuttavia il documento sprovvisto di bollo sarà inviato all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da parte dell'Offerente (articoli 19, 25 e 31 del d.P.R. n. 642 del 1972).

25.7. Disposizioni di chiusura

25.7.1. Riserva di aggiudicazione

La Stazione appaltante si riserva, con proprio provvedimento, senza che ciò comporti alcun riconoscimento agli Offerenti, nonché all'eventuale aggiudicatario, di rivendicazioni, pretese, aspettative, risarcimenti, rimborso spese o indennizzi di alcun genere:

- a) di differire, spostare o sospendere il procedimento di gara;
- b) di non procedere all'aggiudicazione nel caso di cui all'articolo 95, comma 12, del Codice, ovvero se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- c) di non procedere all'aggiudicazione o, dopo l'eventuale aggiudicazione, di revocare l'aggiudicazione e non procedere alla stipula del contratto, con provvedimento motivato:
 - fuori dal caso di cui all'articolo 95, comma 12, del Codice, con motivazione che escluda l'applicabilità dell'articolo 1355 del codice civile;
 - nel caso pervengano, in capo all'aggiudicatario, uno o più motivi di esclusione o uno o più requisiti di selezione di cui, rispettivamente, all'articolo 80 o all'articolo 83 del Codice;
- d) considerato che ai sensi dell'articolo 1, commi 4 e 4, della legge n. 55 del 2019, il presente procedimento è stato avviato nelle more del reperimento delle risorse finanziarie, di non procedere all'aggiudicazione o, dopo l'eventuale aggiudicazione, di revocare l'aggiudicazione e non procedere alla stipula del contratto, qualora alla conclusione della procedura di affidamento non siano disponibili le risorse necessarie e sufficienti alla stipula del contratto.

25.7.2. Divieto di partecipazione a procedimenti successivi e conseguenti

Ai sensi dell'articolo 24, comma 7, del Codice:

- a) l'aggiudicatario del presente incarico non può partecipare agli appalti dei lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall'attività di progettazione prestata;
- b) ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'aggiudicatario della presente gara; le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile;
- c) gli stessi divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario del presente incarico, ai suoi consulenti e collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai dipendenti di questi ultimi, nonché agli affidatari di attività di supporto e ai loro dipendenti;
- d) i divieti di cui al presente punto non trovano applicazione se i soggetti ivi indicati dimostrano che l'esperienza acquisita nell'espletamento del presente incarico non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

Sondrio, 14 luglio 2021

Il Responsabile del procedimento:

Ing. Gianluca Venturini

(Firmato digitalmente ex d. lgs. n. 82/2005)

Allegati:

--- DGUE (documento di gara unico europeo per Operatori economici) di cui al punto 15.2;

Note di chiarimento relative alle condizioni di cui al Capo 6

A. Note di chiarimento al punto 6.1 (motivi di esclusione per provvedimenti di natura penale)

1. Devono essere dichiarati tutti i provvedimenti definitivi, con l'indicazione del reato, delle circostanze, dell'epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permetterne la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara.
2. L'Operatore economico, limitatamente al caso in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 (diciotto) mesi o abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la Stazione appaltante ritiene che tali misure e provvedimenti siano sufficienti, l'Operatore economico è ammesso; viceversa procede all'esclusione.
3. Se l'Operatore economico è escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto, durante il periodo di esclusione derivante da tale sentenza non può avvalersi della possibilità prevista alla precedente nota numero 2.
4. Ai sensi dell'art. 80, commi 10, e 10-bis, del Codice, se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e non sia intervenuta riabilitazione o la dichiarazione di estinzione, tale durata è perpetua, oppure pari a sette anni, oppure a cinque anni, a seconda delle fattispecie di reato; negli altri casi la durata dell'esclusione è pari alla durata della pena principale.
5. non è richiesta la dichiarazione delle sentenze relative a reati abrogati o depenalizzati, oppure quando è intervenuto il provvedimento di riabilitazione del Tribunale di sorveglianza, o il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna con provvedimento del giudice dell'esecuzione o in caso di revoca della condanna medesima.
6. Il dichiarante, al fine di non incorrere in una dichiarazione mendace deve preventivamente accertarsi e far accertare da tutti i soggetti di cui al punto 6.3, delle situazioni penali mediante visura del casellario giudiziale di cui dell'articolo 33 del d.P.R. n. 313 del 2002.

B. Note di chiarimento al punto 6.2 (motivi di esclusione per provvedimenti antimafia)

1. Si rammenta che i motivi di esclusione per provvedimenti antimafia imputabili all'Operatore economico possono avere come causa misure di prevenzione adottate nei confronti di uno o più d'uno dei soggetti (persone fisiche) elencati al punto 6.3, oppure situazioni ostative di cui all'articolo 84, comma 4, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 riconducibili agli stessi soggetti.
2. Il dichiarante, al fine di non incorrere in una dichiarazione mendace deve preventivamente accertarsi e far accertare da tutti i soggetti di cui al punto 6.3, dell'inesistenza di provvedimenti ostativi di natura antimafia mediante visura del casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 33 del d.P.R. n. 313 del 2002.
3. L'esclusione non si applica se per l'operatore economico è stata disposta l'amministrazione giudiziaria o il controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011.

C. Note di chiarimento al punto 6.3 (destinatari dei motivi di esclusione)

1. Se l'Operatore economico omette l'indicazione di uno o più d'uno dei soggetti di cui alla lettera a), risultanti da documenti o registri pubblici, la dichiarazione è ammissibile e suscettibile di soccorso istruttorio; tuttavia se in fase di verifica o in qualunque altra fase del procedimento, come previsto dall'articolo 80, comma 6, del Codice, dovesse risultare la presenza di un motivo di esclusione in capo ai predetti soggetti omissi, la dichiarazione è considerata mendace con la conseguente esclusione.
2. In luogo della dichiarazione dei soggetti (persone fisiche) cessati dalla carica nell'anno precedente, deceduti, irreperibili o indisponibili al rilascio della dichiarazione in proprio, è ammessa la dichiarazione del rappresentante legale dell'Operatore economico, in loro vece, anche con la condizione «per quanto di propria conoscenza». La dichiarazione è considerata mendace qualora difforme da stati e condizioni potenzialmente ostativi, note al dichiarante in modo manifesto (ad esempio, assunzione di provvedimenti

in conseguenza delle condanne, coinvolgimento del dichiarante nel medesimo procedimento penale, dichiarazioni difformi presentate in altri procedimenti).

3. *In caso di presenza di soggetti cessati incorsi in uno dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, commi 1 o 2, del Codice (come riportati ai punti 6.1 e 6.2), non si procede all'esclusione se l'Operatore economico dimostra o documenta, con argomentazioni oggettive e convincenti, di aver assunto, prima della presentazione dell'offerta, adempimenti, misure e comportamenti adeguati di completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata rispetto al soggetto cessato, riportando le pertinenti indicazioni di "self cleaning" nel DGUE o allegando a questo la pertinente dimostrazione.*
4. *Se una persona fisica ricopre più ruoli tra quelli indicati, anche con riferimento ai soggetti cessati, è sufficiente che tutte le condizioni ostative o potenzialmente ostative siano dichiarate una sola volta.*

D. Note di chiarimento al punto 6.4.1 (motivi di esclusione per omessi pagamenti)

1. *L'Operatore economico è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati autorizzati formalmente dall'istituto o ente creditore prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.*
2. *Il motivo di esclusione opera anche se, dopo la presentazione dell'offerta, l'Operatore ha provveduto alla regolarizzazione in seguito ad "invito" dall'istituto o ente creditore; tale regolarizzazione postuma non è ammessa nemmeno con soccorso istruttorio.*

E. Note di chiarimento al punto 6.4.2 (ulteriori motivi di esclusione)

1. *Le condizioni di cui alla lettera a), c), c-bis), c-ter) e c-quater), devono essere corredate da tutte le indicazioni e informazioni che possano chiarirne le circostanze, compresi eventuali provvedimenti autoritativi, l'eventuale contenzioso in atto, anche se non definito in sede giurisdizionale o arbitrale, dell'epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permettere la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara; l'Operatore economico può essere ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti.*
2. *Quanto alla lettera b), in relazione al procedimento di concordato preventivo, l'Operatore economico:*
 - successivamente al deposito della domanda di concordato con continuità aziendale è ammesso su autorizzazione del tribunale e deve avvalersi di un Operatore economico ausiliario in possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento, impegnato nei suoi confronti e nei confronti della Stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto e a subentrare all'Offerente nel caso in cui questa fallisca o non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione al contratto; a tale scopo trova applicazione il Capo 8, in quanto compatibile;*
 - dopo il decreto di apertura del concordato è ammesso su autorizzazione del giudice delegato;*
 - che ha ottenuto il decreto di ammissione al concordato con continuità, è ammesso salvo che il decreto di ammissione abbia imposto restrizioni alla partecipazione agli appalti pubblici;*
 - ferme restando le condizioni che precedono, è ammesso anche riunito in raggruppamento temporaneo, purché non in qualità di mandatario e sempre che nessuno degli altri operatori raggruppati sia assoggettato a una procedura concorsuale;*
 - qualora prescritto da ANAC ai sensi dell'articolo 110, comma 6, del Codice, è ammesso solo se si avvale di un Operatore economico ausiliario alle condizioni previste da tale norma e trova applicazione il Capo 8, in quanto compatibile.*
3. *Quanto alle lettere c), c-bis) e c-ter), trovano applicazione, solo in quanto compatibili, le Linee guida n. 6 di ANAC (Gazzetta Ufficiale n. 260 del 7 novembre 2017), ad eccezione del paragrafo 2.2.1.1, lettera a) e del paragrafo 4.1, lettera b).*
4. *In caso di esclusione per uno dei motivi di cui al punto 6.4.2, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione o, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nelle more del giudizio del fatto si tiene conto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso.*

5. I motivi di esclusione di cui al punto 6.4.2, possono riguardare anche singoli soggetti di cui al punto 6.3, attualmente in carica, titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o influenzare le scelte o gli indirizzi dell'Operatore economico, ove posti in atto nell'interesse o a vantaggio dello stesso Operatore economico.

F. Note di chiarimento al punto 6.5.1 (motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale)

1. Quanto alla lettera f) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può derivare, ad esempio, da atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, gruppo etnico o linguistico, provenienza geografica, confessione religiosa o cittadinanza, ai sensi dell'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990, violazione della contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 36, quarto comma, della legge n. 300 del 1970; divieto imposto dall'articolo 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013; incapacità a contrattare o divieto in applicazione degli articoli 32-quater o 603-ter del codice penale.
2. Quanto alla lettera h), l'esclusione opera in caso di intestazione fiduciaria non autorizzata ai sensi della legge n. 1966 del 1939; la disposizione non è pertinente per gli Operatori economici individuali.
3. Quanto alla lettera i), l'Operatore economico deve risultare in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili se il numero dei propri dipendenti, è pari o superiore a 15; la condizione ostativa non opera se il numero dei dipendenti è inferiore a 15.
4. Quanto alla lettera l), gli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla data di indizione comunicata dal procuratore della Repubblica all'ANAC, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la denuncia, devono risultare dal sito dell'Osservatorio dell'ANAC.
5. Quanto alla lettera m), per l'esclusione non è necessario che la condizione comporti la comunanza a livello strutturale degli Offerenti abbia concretamente influito sulla gara, determinando la presentazione di offerte riconducibili ad un unico centro decisionale; è sufficiente che ciò sia presente un collegamento sostanziale dedotto da indizi gravi, precisi e concordanti, quali un intreccio parentale tra organi rappresentativi o tra soci o direttori tecnici, contiguità di sede, utenze in comune, identiche modalità formali di redazione delle offerte, strette relazioni temporali e locali nelle modalità di invio, significative vicinanze cronologiche tra polizze assicurative.
6. In caso di esclusione per uno dei motivi di cui al punto 6.5.1, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione o, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nelle more del giudizio si tiene conto del fatto ai fini della valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso.
7. I motivi di esclusione di cui al punto 6.5.1, possono riguardare anche singoli soggetti di cui al punto 6.3, attualmente in carica, titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o influenzare le scelte o gli indirizzi dell'Operatore economico, ove posti in atto nell'interesse o a vantaggio dello stesso Operatore economico.